



**PUBBLICAZIONE N. 3
DELLA REGIONE PIEMONTE**

**ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE
E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

**ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE
E L'AMMISSIONE DELLE CANDIDATURE**

INDICE

PREMESSA.....	Pag 13
---------------	--------

CAPITOLO I

SISTEMA DI ELEZIONE	Pag 15
§ 1. Legge regionale 19 luglio 2023, n. 12	Pag 15
I. Premio di maggioranza	Pag 15
II. Garanzia di rappresentanza delle minoranze	Pag 15
III. Parità di genere	Pag 15
IV. Supplenza	Pag 16
V. Composizione del Consiglio regionale ed elezione del Presidente della Giunta regionale	Pag 16
VI. Circoscrizioni elettorali	Pag 16
VII. Decreto di indizione delle elezioni e decreto di assegnazione dei seggi alle circoscrizioni	Pag 16
VIII. Assegnazione dei seggi	Pag 17
IX. Elezione del candidato Presidente secondo classificato	Pag 17

CAPITOLO II

LISTE CIRCOSCRIZIONALI E CANDIDATURA ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE CON LA RELATIVA LISTA REGIONALE	Pag 19
---	--------

SEZIONE I

LISTE CIRCOSCRIZIONALI DI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE.....	Pag 19
--	--------

§ 2. Composizione delle liste circoscrizionali di candidati	Pag 19
I. Numero dei candidati	Pag 19
II. Parità di genere	Pag 19
III. Indicazione dei candidati	Pag 19
IV. Numerazione progressiva	Pag 20
V. Limiti relativi alla presentazione della candidatura nelle liste circoscrizionali da parte dello stesso soggetto	Pag 20
VI. Età minima	Pag 20
§ 3. Liste contraddistinte da denominazione o simbolo di partito o gruppo politico	Pag 20
§ 4. Dichiarazione di presentazione di una lista circoscrizionale di candidati alla carica di consigliere regionale. Contenuti e requisiti	Pag 21

§ 5. Sottoscrizione della dichiarazione di presentazione delle liste circoscrizionali.....	Pag 22
I. Numero dei presentatori	Pag 22
II. Sottoscrizione da parte degli elettori presentatori.....	Pag 22
III. Limiti relativi alle sottoscrizioni	Pag 23
IV. Presentatori che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento	Pag 23
V. Autenticazione delle firme dei sottoscrittori della lista circoscrizionale	Pag 23
§ 6. Fattispecie di esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni	Pag 24
I. Modalità di presentazione in caso di esonero.....	Pag 24
II. Autenticazione della firma dei presentatori in caso di esonero	Pag 25
§ 7. Indicazione dei delegati autorizzati al deposito, a dichiarare il collegamento e a designare i rappresentanti della lista circoscrizionale.....	Pag 25
§ 8. Elenco dei documenti necessari per presentare una lista circoscrizionale di candidati	Pag 26
§ 9. Certificati nei quali si attesta che i presentatori della lista circoscrizionale sono elettori della relativa circoscrizione elettorale.....	Pag 26
§ 10. Dichiarazione di accettazione della candidatura nella lista circoscrizionale e dichiarazione sostitutiva di ogni candidato attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità	Pag 27
§ 11. Certificati nei quali si attesta che i candidati della lista circoscrizionali sono elettori di un comune della Repubblica	Pag 28
§ 12. Dichiarazione di collegamento della lista circoscrizionale con un candidato Presidente della Giunta regionale e la relativa lista regionale.....	Pag 28
§ 13. Contrassegno della lista circoscrizionale	Pag 28

SEZIONE II

CANDIDATURA ALLA CARICA DI PRESIDENTE

DELLA GIUNTA REGIONALE E RELATIVA LISTA REGIONALE

§ 14. Composizione della lista regionale	Pag 30
I. Numero dei candidati	Pag 30
II. Parità di genere	Pag 30
III. Indicazione dei candidati	Pag 30
IV. Numerazione progressiva.....	Pag 30
V. Limiti relativi alla presentazione delle candidature	Pag 31
VI. Età minima	Pag 31

§ 15. Elenco dei supplenti	Pag 31
§ 16. Dichiarazione di presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale e della lista regionale.....	Pag 31
§ 17. Sottoscrizione della dichiarazione di presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale e della lista regionale.....	Pag 32
I. Numero dei presentatori	Pag 32
II. Sottoscrizione da parte degli elettori presentatori.....	Pag 32
III. Limiti relativi alle sottoscrizioni	Pag 33
§ 18. Fattispecie di esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni.....	Pag 33
§ 19. Dichiarazione di collegamento	Pag 33
§ 20. Indicazione dei delegati autorizzati al deposito e a designare i rappresentanti del candidato Presidente	Pag 34
§ 21. Elenco dei documenti necessari per la presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale e della relativa lista regionale.....	Pag 34
§ 22. Certificati elettorali dei presentatori e dei candidati, dichiarazioni di accettazione delle candidature e autenticazione delle sottoscrizioni.....	Pag 35
§ 23. Contrassegno della lista regionale del candidato Presidente della Giunta regionale.....	Pag 35

SEZIONE III

DISPOSIZIONI COMUNI	Pag 36
§ 24. Inapplicabilità dei principi di semplificazione in materia di documentazione amministrativa in fase di presentazione delle candidature. Inapplicabilità del CAD	Pag 36
§ 25. Esenzione dal pagamento delle imposte di bollo	Pag 37

CAPITOLO III

DEPOSITO DELLE LISTE CIRCOSCRIZIONALI PRESSO GLI UFFICI CENTRALI CIRCOSCRIZIONALI E DELLE CANDIDATURE ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DELLE RELATIVE LISTE REGIONALI PRESSO L'UFFICIO CENTRALE REGIONALE.....	Pag 39
§ 26. Modalità per il deposito delle liste circoscrizionali e delle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale e delle relative liste regionali	Pag 39

§ 27. Termini di presentazione delle liste circoscrizionali e delle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale e delle relative liste regionali	Pag 39
§ 28. Compiti delle cancellerie degli uffici centrali circoscrizionali e dell'Ufficio centrale regionale al momento del deposito delle liste	Pag 40

CAPITOLO IV

COSTITUZIONE DEGLI UFFICI CENTRALI CIRCOSCRIZIONALI E DELL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE	Pag 41
§ 29. Uffici centrali circoscrizionali	Pag 41
I. Costituzione	Pag 41
II. Termini per la costituzione.....	Pag 41
III. Composizione	Pag 41
IV. Segretario	Pag 42
§ 30. Ufficio centrale regionale.....	Pag 42
I. Costituzione	Pag 42
II. Termini per la costituzione.....	Pag 42
III. Composizione	Pag 42
IV. Segretario.....	Pag 42

CAPITOLO V

OPERAZIONI DI COMPETENZA DELL'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE E DELL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE IN ORDINE, RISPETTIVAMENTE, ALL'ESAME DELLE LISTE CIRCOSCRIZIONALI E DELLE CANDIDATURE ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA REGIONE E DELLE RELATIVE LISTE REGIONALI	Pag 43
--	---------------

SEZIONE I

OPERAZIONI DELL'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE	Pag 43
§ 31. Accertamenti sulle liste circoscrizionali	Pag 43
I. Accertamento della data in cui sono state presentate le liste circoscrizionali	Pag 43
II. Verifica del numero dei sottoscrittori.....	Pag 44
III. Verifica della sussistenza delle condizioni di esonero	Pag 44
IV. Controllo delle dichiarazioni di collegamento.....	Pag 45
V. Controllo del numero dei candidati della lista	Pag 46
VI. Controllo della composizione delle liste nel rispetto della parità di genere	Pag 46

§ 32. Controlli sui singoli candidati	Pag 46
I. Controllo dei nomi dei candidati compresi nelle varie liste.....	Pag 47
II. Verifica della sussistenza, per ogni candidato, della situazione di incandidabilità ai sensi del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 ...	Pag 47
III. Controllo delle dichiarazioni di accettazione delle candidature.....	Pag 47
IV. Controllo dei certificati di iscrizione dei candidati nelle liste elettorali di un comune della Repubblica	Pag 48
§ 33. Effetti delle cancellazioni dei candidati nelle liste circoscrizionali.....	Pag 48
§ 34. Esame dei contrassegni di lista	Pag 48

SEZIONE II

OPERAZIONI DELL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE	Pag 49
§ 35. Accertamenti sulle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale e sulle relative liste regionali	Pag 49
I. Accertamento della data in cui sono state presentate le candidature a Presidente con le relative liste	Pag 49
II. Verifica del numero dei sottoscrittori	Pag 50
III. Verifica della sussistenza delle condizioni di esonero	Pag 50
IV. Controllo delle dichiarazioni di collegamento	Pag 51
V. Controllo del numero dei candidati della lista regionale	Pag 51
VI. Controllo della composizione delle liste regionali nel rispetto della parità di genere.....	Pag 51
§ 36. Controlli sui singoli candidati	Pag 52
§ 37. Sostituzione dei candidati eliminati con i candidati supplenti.....	Pag 52
§ 38. Esame dei contrassegni delle liste regionali dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale	Pag 53

SEZIONE III

ALTRE OPERAZIONI DEGLI UFFICI CENTRALI REGIONALE E CIRCOSCRIZIONALI.....	Pag 53
§ 39. Trasmissione delle liste circoscrizionali all'Ufficio centrale regionale per gli adempimenti di competenza	Pag 53
§ 40. Decisioni degli uffici centrali circoscrizionali e dell'Ufficio centrale regionale e comunicazioni ai delegati di lista. ..	Pag 54
§ 41. Sospensione delle operazioni degli uffici centrali circoscrizionali e dell'Ufficio centrale regionale	Pag 55

CAPITOLO VI

I RICORSI IN VIA AMMINISTRATIVA

ALL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE.....	Pag 57
§ 42. Decisioni che possono essere impugnate con ricorso all'Ufficio centrale regionale	Pag 57
§ 43. Persone legittimate a presentare ricorso all'Ufficio centrale regionale	Pag 57
§ 44. Termine e modalità per presentare i ricorsi all'Ufficio centrale regionale	Pag 57
§ 45. Invio dei ricorsi all'Ufficio centrale regionale	Pag 58
§ 46. Decisioni dell'Ufficio centrale regionale sui ricorsi. Comunicazione delle decisioni	Pag 58
§ 47. Impugnazione, in sede giurisdizionale, dei provvedimenti dell'Ufficio centrale regionale	Pag 58

CAPITOLO VII

NUMERAZIONE DELLE CANDIDATURE ALLA CARICA DI PRESIDENTE, DELLE LISTE E DEI SINGOLI CANDIDATI E SUCCESSIVI ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI CENTRALI CIRCOSCRIZIONALI E DELL'UFFICIO

CENTRALE REGIONALE.....	Pag 59
§ 48. Numerazione delle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale, secondo l'ordine risultato dal sorteggio	Pag 59
§ 49. Operazioni degli uffici centrali circoscrizionali	Pag 59
I. Numerazione delle liste circoscrizionali secondo l'ordine risultato dal sorteggio	Pag 59
II. Assegnazione di un numero definitivo ai singoli candidati di ciascuna lista circoscrizionale.....	Pag 60
III. Comunicazione ai delegati di lista delle definitive determinazioni adottate in ordine alla numerazione delle liste e dei candidati	Pag 60
§ 50. Comunicazioni alla Regione ai fini della stampa dei manifesti con le liste dei candidati e delle schede di votazione	Pag 60
§ 51. Comunicazioni ai sindaci	Pag 61
I. Comunicazione delle candidature a Presidente della Giunta regionale con le relative liste regionali e delle liste circoscrizionali ammesse, ai fini dell'assegnazione degli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale	Pag 61
II. Comunicazione dell'elenco dei delegati di lista.....	Pag 62

CAPITOLO VIII

DESIGNAZIONI DEI RAPPRESENTANTI DELLE LISTE

CIRCOSCRIZIONALI E DEI RAPPRESENTANTI DEI CANDIDATI

PRESIDENTI E DELLE RELATIVE LISTE REGIONALIPag 63

§ 52. Compiti dei delegati di listaPag 63

§ 53. Modalità di presentazione delle designazioni dei rappresentanti delle liste circoscrizionali e dei rappresentanti dei candidati presidenti della Giunta regionale e delle relative liste regionaliPag 63

§ 54. Organi ai quali deve essere diretta la designazione dei rappresentanti. Termini.....Pag 65

I. Rappresentanti delle liste e dei candidati presidenti presso gli uffici elettorali di sezione.....Pag 65

II. Rappresentanti delle liste e dei candidati presidenti presso l'Ufficio centrale circoscrizionale e presso l'Ufficio centrale regionalePag 65

§ 55. Requisiti dei rappresentanti delle liste e dei candidati presidenti Pag 66

CAPITOLO IX

APPROFONDIMENTIPag 67

§ 56. Autenticazione delle sottoscrizioni.....Pag 67

I. Soggetti autenticatoriPag 67

II. Validità delle sottoscrizioni, ai fini della presentazione delle listePag 68

§ 57. Certificazioni nell'ambito dei procedimenti elettorali: inapplicabilità delle disposizioni in materia di semplificazionePag 68

§ 58. Incandidabilità alle elezioni regionali ai sensi del d.lgs. 235/2012Pag 69

§ 59. Adempimenti connessi all'applicazione della legge 3/2019: "Elezioni trasparenti" e pubblicazione dei curriculum vitae e dei certificati del casellario giudiziale dei candidati.....Pag 71

I. Pubblicazione sul sito internet del partito o movimento politico o della lista o del candidato PresidentePag 71

II. Pubblicazione nella sezione "Elezioni trasparenti" del sito internet istituzionale della RegionePag 71

§ 60. Impugnazione, in sede giurisdizionale, dei provvedimenti di esclusione di liste o di candidati dal procedimento elettoralePag 72

ALLEGATI

ALLEGATO N. 1 - Modello di atto principale di dichiarazione di presentazione di una lista circoscrizionale di candidati	Pag 77
ALLEGATO N. 1-BIS - Modello di atto separato di dichiarazione di presentazione di una lista circoscrizionale di candidati	Pag 85
ALLEGATO N. 2 - Modello di dichiarazione di presentazione di una lista circoscrizionale di candidati che NON ha l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni ai sensi delle lettere a) o b), comma 3, dell'articolo 19 della l.r. 12/2023.....	Pag 91
ALLEGATO N. 3 - Modello di dichiarazione di presentazione di una lista circoscrizionale di candidati che NON ha l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni ai sensi delle lettere c) o d), comma 3, dell'articolo 19 della l.r. 12/2023.....	Pag 99
ALLEGATO N. 4 - Modello di atto principale di una dichiarazione di presentazione della candidatura a Presidente della Giunta regionale e della relativa lista regionale	Pag 105
ALLEGATO N. 4-BIS - Modello di atto separato di una dichiarazione di presentazione della candidatura a Presidente della Giunta regionale e della relativa lista regionale	Pag 115
ALLEGATO N. 5 - Modello di dichiarazione di presentazione della candidatura a Presidente della Giunta regionale e della relativa lista regionale di candidati che NON ha l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni ai sensi delle lettere a) o b), comma 3, dell'articolo 19 - a cui rinvia il comma 3 dell'articolo 20 - della l.r. 12/2023.....	Pag 121
ALLEGATO N. 6 - Modello di dichiarazione di presentazione della candidatura a Presidente della Giunta regionale e della relativa lista regionale di candidati che NON ha l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni ai sensi delle lettere c) o d), comma 3, dell'articolo 19 a cui rinvia il comma 3 dell'articolo 20 - della l.r. 12/2023	Pag 129
ALLEGATO N. 7 - Modello di verbale di adesione alla dichiarazione di presentazione di una candidatura a Presidente della Giunta regionale o di una lista circoscrizionale di candidati per l'elettore o l'elettrice non in grado di sottoscrivere.....	Pag 137
ALLEGATO N. 8 - Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di consigliere regionale in una lista circoscrizionale in cui è anche contenuta la dichiarazione sostitutiva del candidato attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità	Pag 141

ALLEGATO N. 8-BIS - Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale in cui è anche contenuta la dichiarazione sostitutiva del candidato attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità	Pag 145
ALLEGATO N. 8-TER - Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di consigliere regionale in una lista regionale in cui è anche contenuta la dichiarazione sostitutiva del candidato attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità	Pag 149
ALLEGATO N. 8-QUATER - Modello di dichiarazione di accettazione della supplenza e della eventuale candidatura alla carica di consigliere regionale in una lista regionale in cui è anche contenuta la dichiarazione sostitutiva del candidato attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità	Pag 153
ALLEGATO N. 9 - Modello di dichiarazione del delegato alla presentazione della lista circoscrizionale per il collegamento di quest'ultima con un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale.....	Pag 157
ALLEGATO N. 10 - Modello di dichiarazione del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale attestante la dichiarazione di collegamento con le liste circoscrizionali	Pag 161
ALLEGATO N. 11 - Modello di verbale di ricevuta di una lista circoscrizionale di candidati con obbligo di raccolta delle sottoscrizioni rilasciato dalla cancelleria dell'ufficio centrale circoscrizionale costituito presso il Tribunale del capoluogo di provincia.....	Pag 165
ALLEGATO N. 11-BIS - Modello di verbale di ricevuta di una lista circoscrizionale di candidati che non ha l'obbligo di raccogliere sottoscrizioni rilasciato dalla cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale costituito presso il Tribunale del capoluogo di provincia.....	Pag 169
ALLEGATO N. 12 - Modello di verbale di ricevuta di una candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale e della relativa lista regionale rilasciato dalla cancelleria dell'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte d'appello di Torino	Pag 173
ALLEGATO N. 12-BIS - Modello di verbale di ricevuta di una candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale con la relativa lista regionale di candidati che non ha l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni rilasciato dalla cancelleria dell'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte d'appello di Torino.....	Pag 177

ALLEGATO N. 13 - Modello di designazione del rappresentante di una lista circoscrizionale di candidati presso l'Ufficio centrale circoscrizionale	Pag 181
ALLEGATO N. 13-BIS - Modello di ricevuta della designazione del rappresentante di una lista circoscrizionale di candidati presso l'Ufficio centrale circoscrizionale	Pag 185
ALLEGATO N. 14 - Modello di designazione del rappresentante di una candidatura a Presidente della Giunta regionale e della relativa lista regionale di candidati presso l'Ufficio centrale regionale	Pag 189
ALLEGATO N. 14-BIS - Modello di ricevuta della designazione del rappresentante di una candidatura a Presidente della Giunta regionale e della relativa lista regionale di candidati presso l'Ufficio centrale regionale	Pag 193
ALLEGATO N. 15 - Modello di designazione del mandatario elettorale da parte di un candidato a consigliere regionale o a Presidente della Giunta regionale	Pag 197
ALLEGATO N. 15-BIS - Modello di atto di accettazione dell'incarico di mandatario elettorale	Pag 201
ALLEGATO N. 16 - Modello del manifesto con i candidati presidenti e relative liste regionali e le liste circoscrizionali dei candidati	Pag 205

PREMESSA

L'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale del Piemonte è ora disciplinata dalla legge 19 luglio 2023, n. 12 recante "*Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale*".

Il recepimento contenuto nell'articolo 34 (*Disposizioni finali*) della l.r. 12/2023 prevede l'applicabilità, per tutto quanto non espressamente previsto dalla legge medesima, delle disposizioni statali vigenti in materia, assoggettate, ovviamente, al vincolo della compatibilità con il nuovo sistema elettorale regionale.

Per gli aspetti residuali non disciplinati dalla nuova legge, si richiamano, in particolare, le seguenti fonti normative statali: disposizioni della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (*Norme per la elezione dei consigli delle Regioni a statuto ordinario*), della legge 23 febbraio 1995, n. 43 (*Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario*), del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (*Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali*), e successive modificazioni, nelle parti riguardanti i consigli dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, secondo il limite di popolazione introdotto dagli articoli 71, 72 e 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, e del d. lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi.

Le istruzioni che seguono si propongono di illustrare le anzidette disposizioni al fine di fornire una guida per il compimento delle operazioni relative alla presentazione e all'ammissione delle liste circoscrizionali dei candidati e delle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale con le relative liste regionali.

Con questa pubblicazione si intende mettere a disposizione di partiti e gruppi politici che intendono partecipare alla competizione elettorale e degli organi cui compete l'esame delle loro candidature uno strumento di consultazione che possa contribuire ad assicurare la massima regolarità e speditezza di questa fase preliminare del procedimento elettorale.

CAPITOLO I

SISTEMA DI ELEZIONE

§ 1. Legge regionale 19 luglio 2023, n. 12

Con l'approvazione della legge regionale 19 luglio 2023, n. 12 recante “*Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale*”, la Regione ha esercitato in modo compiuto la propria potestà legislativa in materia elettorale nel rispetto dei principi fondamentali definiti dal legislatore statale con la legge 165/2004 (*Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione*).

Nel garantire tale conformità, la nuova legge elettorale del Piemonte introduce una disciplina in materia di premio di maggioranza, di garanzia di rappresentanze delle minoranze e di parità di genere.

I. Premio di maggioranza

Il rinnovato sistema elettorale regionale presenta una componente proporzionale e una maggioritaria. Alla coalizione vincente viene garantito il conseguimento di una soglia di seggi variabile tra 28, 30 e 32 a seconda che la percentuale di voti ottenuta risulti rispettivamente meno del 45%, tra il 45% e il 60%, o superiore al 60% dei voti (articolo 11, comma 1).

II. Garanzia di rappresentanza delle minoranze

Alle minoranze viene, invece, riservata una quota di seggi variabile tra 20 e 18, a seconda che la coalizione vincente abbia ottenuto meno o più del 60% dei voti (articolo 11, comma 2).

La soglia minima dei 18 seggi non viene garantita esclusivamente nel caso in cui la maggioranza vinca le elezioni con percentuali superiori tendenzialmente al 70% dei voti.

III. Parità di genere

In materia di parità di genere è stato previsto che in ciascuna lista circoscrizionale nessuno dei due sessi possa essere rappresentato in misura superiore al 60% dei candidati. In caso di quoziente frazionario, si procede all'arrotondamento all'unità più vicina (articolo 14, comma 2, lettera a)).

In ciascuna lista regionale i candidati sono alternati per sesso a partire dall'inizio della lista e fin ove possibile; nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore 60% dei candidati. In caso di quoziente frazionario, si procede all'arrotondamento all'unità più vicina (articolo 14, comma 2, lettera b)).

IV. Supplenza

Si segnala, infine, che la l.r. 12/2023 ha introdotto anche l'istituto della supplenza, cosiddetta "alla francese", prevedendo che la nomina di un consigliere regionale alla carica di assessore determini, per la durata dell'incarico, la sospensione dalle sue funzioni di consigliere e la sua sostituzione con un consigliere supplente (articolo 8).

V. Composizione del Consiglio regionale ed elezione del Presidente della Giunta regionale

Il Consiglio regionale è composto da cinquanta consiglieri e dal Presidente della Giunta regionale (articolo 2, comma 1).

L'elezione del Presidente della Giunta regionale avviene contestualmente a quella del Consiglio regionale (articolo 1, comma 2, e articolo 17, comma 1, dello Statuto).

Viene eletto Presidente della Giunta regionale il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti in ambito regionale (articolo 2, comma 2).

VI. Circoscrizioni elettorali

Ai fini dell'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale, il territorio è suddiviso in otto circoscrizioni elettorali corrispondenti al territorio delle sette province e della Città metropolitana di Torino (articolo 12).

L'assegnazione a tali circoscrizioni elettorali dei 40 seggi avviene proporzionalmente alla loro popolazione, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento permanente, con apposito decreto del Presidente della Giunta regionale da emanarsi contemporaneamente a quello di indizione delle elezioni.

Il numero di seggi effettivamente conseguito da ciascuna circoscrizione sulla base dei risultati elettorali può non corrispondere al numero di seggi inizialmente assegnato alla circoscrizione medesima in base alla sua popolazione (*assenza della cosiddetta garanzia territoriale*).

VII. Decreto di indizione delle elezioni e decreto di assegnazione dei seggi alle circoscrizioni

Le elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale vengono indette con decreto del Presidente della Giunta pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione almeno sessanta giorni prima del giorno delle elezioni (articolo 15, comma 1).

Fatta salva l'eventuale applicazione della normativa in materia di election day, di cui ai primi due commi dell'articolo 7 del d.l. 98/2011 (*Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*), le elezioni si svolgono a decorrere dalla quarta domenica precedente la scadenza del quinquennio della legislatura e comunque non oltre la quarta domenica successiva (articolo 15, comma 2).

Contemporaneamente all'indizione del decreto di indizione delle elezioni il Presidente della Giunta regionale provvede all'emanazione dell'ulteriore decreto di assegnazione dei seggi alle circoscrizioni elettorali.

VIII. Assegnazione dei seggi

Quaranta seggi vengono inizialmente assegnati in modo proporzionale a quoziente intero nelle circoscrizioni provinciali e in quella corrispondente al territorio della città metropolitana di Torino (articolo 27, comma 4).

I seggi non assegnati a quoziente intero vengono attribuiti sulla base dei voti residuati ottenuti da ciascun gruppo di liste in un collegio unico regionale sulla base del sistema proporzionale dei quozienti interi e dei più alti resti (articolo 27, comma 7).

I seggi conseguiti da ciascun gruppo di liste vengono assegnati nelle singole circoscrizioni sulla base della graduatoria decrescenti dei voti residuati di ciascuna lista circoscrizionale espressi in percentuale del rispettivo quoziente circoscrizionale (articolo 27, comma 14).

L'applicazione del premio di maggioranza avviene attraverso un trasferimento di seggi dalla minoranza alla maggioranza. Gli ulteriori seggi attribuiti alla maggioranza per garantire il conseguimento delle soglie previste dal relativo premio vengono ripartiti proporzionalmente tra i suoi diversi gruppi di liste. A essere sottratti ai gruppi di liste della minoranza sono gli ultimi seggi conseguiti in sede di collegio unico.

L'applicazione della garanzia di rappresentanza delle minoranze determina un aumento dei quaranta seggi assegnati proporzionalmente sino a un numero massimo di quarantacinque e una corrispondente diminuzione della quota di seggi assegnati con il sistema maggioritario da 10 a 5 (sempre fino a un massimo di 5).

IX. Elezione del candidato Presidente secondo classificato

Al candidato Presidente secondo classificato è garantito il seggio che ha conseguito una cifra elettorale regionale immediatamente inferiore a quella del candidato eletto.

CAPITOLO II

LISTE CIRCOSCRIZIONALI E CANDIDATURA ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE CON LA RELATIVA LISTA REGIONALE

L'elezione del Presidente della Giunta regionale e dei componenti del Consiglio regionale avviene mediante **liste circoscrizionali e candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale con le relative liste regionali** alle quali sono rispettivamente dedicate le due sezioni di questo capitolo.

SEZIONE I

LISTE CIRCOSCRIZIONALI DI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE

§ 2. Composizione delle liste circoscrizionali di candidati

I. Numero dei candidati

Ogni lista circoscrizionale comprende un numero di candidati:

- a) **pari a due**, se il numero di seggi assegnati alla rispettiva circoscrizione è pari o inferiore a due;
- b) **non superiore al numero di seggi assegnati alla rispettiva circoscrizione e non inferiore ai due terzi** con arrotondamento, in caso di quoziente frazionario, al numero pari superiore, se il numero di seggi assegnati alla circoscrizione è superiore a due.

[Articolo 17, comma 6, della l.r. 12/2023]

II. Parità di genere

In ciascuna lista circoscrizionale, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60% dei candidati. In caso di quoziente frazionario, si procede all'arrotondamento all'unità più vicina.

In ciascuna lista regionale, i candidati sono alternati per sesso a partire dall'inizio della lista e fin ove possibile; nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60% dei candidati. In caso di quoziente frazionario, si procede all'arrotondamento all'unità più vicina.

[Articolo 14, comma 2, lettere a) e b)]

III. Indicazione dei candidati

Per ogni candidato della lista circoscrizionale devono essere espressamente indicati il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita. Per le donne coniugate o vedove può essere indicato anche il cognome del coniuge.

[Articolo 19, comma 6, della l.r. 12/2023.]

[Articolo 143 bis del codice civile]

IV. Numerazione progressiva

I nomi dei candidati devono essere elencati e contraddistinti con numeri progressivi, secondo l'ordine di presentazione.

[Articolo 19, comma 4, della l.r. 12/2023]

V. Limiti relativi alla presentazione della candidatura nelle liste ircostrizionali da parte dello stesso soggetto

Un medesimo candidato **non può accettare la candidatura in più di due circoscrizioni, né per liste circoscrizionali aventi contrassegni diversi, né in più di due regioni**, qualora le elezioni avvengano nello stesso giorno.

[Articolo 17, comma 7, della l.r. 12/2023]

[Articolo 7, comma 1, legge 154/1981]

Qualora un candidato accetti più di due candidature in liste circoscrizionali sotto lo stesso contrassegno, l'Ufficio centrale regionale provvede – sentiti i rappresentanti di lista, ove designati – a eliminare le candidature eccedenti partendo dalla lista circoscrizionale presentata per ultima.

Qualora il candidato accetti, in una delle circoscrizioni di cui all'articolo 12, comma 1, della l.r. 12/2023, la candidatura in liste con contrassegni diversi, l'Ufficio centrale circoscrizionale provvede a eliminare le candidature eccedenti lasciando valida solo quella presentata per prima.

[Articolo 21, comma 1, lettera a), della l.r. 12/2023]

Ciascun candidato può, altresì, presentare la propria candidatura a Presidente della Giunta regionale o in una lista regionale collegata (oppure in un elenco di supplenti).

[Articolo 17, commi 8 e 9, della l.r. 12/2023]

VI. Età minima

Con riguardo all'**età minima** di ogni candidato, questi **deve aver compiuto o compiere il 18° anno di età il primo giorno fissato per la votazione.**

[Articolo 5, comma 1, della l.r. 12/2023]

§ 3. Liste contraddistinte da denominazione o simbolo di partito o gruppo politico

Le liste circoscrizionali possono essere contraddistinte con la denominazione e con il simbolo di un partito o gruppo politico che abbia avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento europeo o che sia costituito in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali, ovvero – in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche con consultazioni regionali,

provinciali e comunali – nella legislatura precedente a quella per la quale vengono svolte le elezioni politiche.

Ciò a condizione che, all'atto di presentazione della lista, sia allegata, con la restante documentazione, una dichiarazione – sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio – nella quale si attesti che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso.

[Articolo 2 del d.P.R. 28 aprile 1993, n. 132 (Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di elezioni comunali e provinciali)]

§ 4. Dichiarazione di presentazione di una lista circoscrizionale di candidati alla carica di consigliere regionale.

Contenuti e requisiti

La **lista circoscrizionale** di candidati deve essere presentata con un'apposita dichiarazione scritta. La legge non prevede una particolare formulazione; è, quindi, sufficiente che essa contenga i contenuti e i requisiti sostanziali che la legge stessa richiede.

Si allega uno schema di dichiarazione che i presentatori possono prendere a modello [Allegati n. 1 e n. 1 bis e, per i casi in cui ricorrono le fattispecie di cui al paragrafo 6, allegati n. 2 e n. 3].

Oltre alla lista dei candidati di cui al paragrafo 2, la dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere:

- il numero di presentatori, qualora non ricorrano le fattispecie di esonero di cui al paragrafo 3;
- il numero di candidati alla carica di consigliere regionale;
- l'indicazione del contrassegno;
- l'indicazione di due delegati autorizzati al deposito, nonché ai compiti di cui al paragrafo 7;
- la dichiarazione dei presentatori di non aver sottoscritto alcun'altra dichiarazione di presentazione di altra lista circoscrizionale;
- l'illustrazione dettagliata degli allegati, inclusa l'indicazione della dichiarazione di collegamento a un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, con indicazione del relativo contrassegno.

§ 5. Sottoscrizione della dichiarazione di presentazione delle liste circoscrizionali

Qualora non ricorrano le fattispecie di esonero di cui all'articolo 19, comma 3, della l.r. 12/2023, la dichiarazione di presentazione della **lista circoscrizionale** dei candidati deve essere sottoscritta da un determinato numero di presentatori in proporzione al numero di abitanti della circoscrizione.

I. Numero dei presentatori

La dichiarazione di presentazione della **lista circoscrizionale** dei candidati deve essere sottoscritta:

- a) da almeno 750 (o da almeno 375 in caso di riduzione alla metà del numero minimo delle sottoscrizioni) e da non più di 1.100 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni elettorali di cui all'articolo 12, comma 1, della l.r.12/2023 sino a 100.000 abitanti;
- b) da almeno 1.000 (o da almeno 500 in caso di riduzione alla metà del numero minimo delle sottoscrizioni) e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni elettorali di cui all'articolo 12, comma 1, della l.r.12/2023 con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;
- c) da almeno 1.750 (o da almeno 875 in caso di riduzione alla metà del numero minimo delle sottoscrizioni) e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni elettorali, di cui all'articolo 12, comma 1, della l.r.12/2023 con più di 500.000 abitanti e sino a 1.000.000 di abitanti;
- d) da almeno 2.000 (o da almeno 1.000 in caso di riduzione alla metà del numero minimo delle sottoscrizioni) e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni elettorali di cui all'articolo 12, comma 1, della l.r.12/2023 con più di 1.000.000 di abitanti.

[Articolo 19, comma 2, della l.r. 12/2023]

In caso di **scioglimento** del Consiglio regionale che ne anticipi la scadenza di oltre 120 giorni, il numero minimo delle sottoscrizioni è ridotto alla metà.

[Articolo 19, comma 9, della l.r. 12/2023]

[Articolo 53 dello Statuto]

II. Sottoscrizione da parte degli elettori presentatori

La firma degli elettori che presentano - e che perciò sottoscrivono - una **lista circoscrizionale** deve avvenire su appositi moduli [allegati n. 1 e n. 1-bis] recanti il contrassegno della lista, l'indicazione del candidato Presidente della Giunta regionale al quale la lista è collegata, il nome, il cognome il luogo e la data di nascita di ciascun candidato nonché il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del sottoscrittore, ed è autenticata come descritto nel successivo punto n. V).

Va, inoltre, indicato il comune nelle cui liste il sottoscrittore dichiara di essere iscritto.

[Articolo 19, comma 6, della l.r. 12/2023]

III. Limiti relativi alle sottoscrizioni

Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di una lista circoscrizionale di candidati, sotto pena dell'ammenda da 200 a 1.000 euro.

[Articolo 19, comma 5, della l.r. 12/2023 e articolo 93 del TU 570/1960, come modificato dall'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 2 marzo 2004, n. 61]

Chi ha sottoscritto una dichiarazione di presentazione di una lista circoscrizionale può sottoscrivere anche la collegata candidatura a Presidente della Giunta regionale con la relativa lista regionale.

[Articolo 19, comma 5, della l.r. 12/2023].

Le sottoscrizioni apposte dai candidati a sostegno della loro stessa lista sono state ritenute NON VALIDE dal Consiglio di Stato (Quinta Sezione, sentenza 6 ottobre 2014, n. 4993) il quale ha precisato, tra l'altro, che la rappresentatività delle liste concorrenti deve essere comunque dimostrata attraverso la sottoscrizione delle liste medesime da parte di soggetti **non candidati**.

IV. Presentatori che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento

La presentazione della lista da parte di chi non sia in grado di sottoscrivere per fisico impedimento può essere effettuata con le modalità stabilite dal quarto comma dell'articolo 28 del d.P.R. 570/1960.

Il presentatore che si trovi nelle condizioni anzidette può rendere la propria dichiarazione in forma verbale alla presenza di due testimoni innanzi a un notaio o al segretario comunale o a un altro impiegato all'uopo delegato dal sindaco. Di tale dichiarazione deve essere redatto un apposito verbale da allegare agli atti di presentazione della lista circoscrizionale dei candidati [Allegato n. 7].

[Articolo 28, quarto comma, secondo periodo, del d.P.R. 570/1960 e successive modificazioni]

[Articolo 34, comma 2, della l.r. 12/2023 e articolo 1, sesto comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108]

V. Autenticazione delle firme dei sottoscrittori della lista circoscrizionale

La firma degli elettori che sottoscrivono la dichiarazione di presentazione della lista circoscrizionale deve essere autenticata da uno dei soggetti espressamente indicati nell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 *[Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale]*, e successive modificazioni.

Sono valide le firme che risultano autenticate a partire dalla data del decreto di indizione delle elezioni.

[Articolo 19, comma 6, della l.r. 12/2023]

L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità previste dall'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). Più precisamente:

- l'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è stata apposta in sua presenza previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive;
- il pubblico ufficiale che autentica la sottoscrizione deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo dell'autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita; deve, altresì, apporre la propria firma leggibile per esteso e il timbro dell'ufficio.

Per approfondimenti sui soggetti competenti si veda il capitolo IX, paragrafo 56.

§ 6. Fattispecie di esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni

L'articolo 19, comma 3, della l.r. 12/2023, individua le fattispecie di esonero dalla raccolta delle firme per le liste circoscrizionali.

Più precisamente, sono dispensate dalla sottoscrizione:

- a) le liste di partiti o gruppi politici che hanno presentato candidature con un proprio contrassegno e che hanno conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni nelle circoscrizioni elettorali ricomprese nel territorio nazionale per il Parlamento europeo o per il Parlamento nazionale o per il Consiglio regionale del Piemonte;
- a bis) le liste che al momento dell'indizione delle elezioni regionali, sono espressione di forze politiche o movimenti corrispondenti a gruppi parlamentari presenti in almeno una delle due Camere;
- b) le liste espressione di forze politiche corrispondenti ai gruppi, escluso il gruppo misto, presenti nel Consiglio regionale del Piemonte e regolarmente costituiti, ai sensi del regolamento interno, alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni;
- c) le liste dei candidati che hanno ottenuto una dichiarazione di collegamento con gruppi consiliari già presenti in Consiglio regionale alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni, escluso il gruppo misto;
- d) le liste dei candidati che hanno ottenuto una dichiarazione di collegamento con un consigliere assegnato al gruppo misto da almeno due anni alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni.

I. Modalità di presentazione in caso di esonero

Con riguardo alle modalità di **presentazione delle liste senza l'obbligo di raccolta delle sottoscrizioni** è necessario distinguere tra le diverse fattispecie:

- per le ipotesi di cui alle **lettere a), a bis) e b)**, i soggetti che presentano le liste sono **il presidente o il segretario del partito, gruppo politico o movimento ovvero persona munita di mandato da loro conferito e autenticato da notaio.**
- per la fattispecie di cui **alla lettera c)**, il soggetto che presenta la lista è **il presidente del gruppo consiliare**, che conferisce alla lista stessa, ai fini dell'esonero, il collegamento con il gruppo di cui è presidente.

- per la fattispecie di cui alla **lettera d)**, il soggetto che presenta la lista è **il consigliere appartenente al gruppo consiliare misto da almeno due anni** rispetto alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni, che conferisce il collegamento alla lista stessa, ai fini dell'esonero.

Per la presentazione si vedano i modelli allegati n. 2 e n. 3.

II. Autenticazione della firma dei presentatori in caso di esonero

La firma del presentatore della lista dei candidati esonerata dall'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni è autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 53/1990 [paragrafo 56].

§ 7. Indicazione dei delegati autorizzati al deposito, a dichiarare il collegamento e a designare i rappresentanti della lista circoscrizionale

La dichiarazione di presentazione della **lista circoscrizionale** deve indicare *anche* due delegati autorizzati:

- al deposito della lista dei candidati e dei relativi documenti e a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata dal notaio, i rappresentanti della lista presso ogni seggio della circoscrizione e presso l'Ufficio centrale circoscrizionale;

[Articolo 19, comma 8, della l.r. 12/2023]

- a dichiarare il collegamento della lista circoscrizionale con un candidato Presidente della Giunta regionale;

[Articolo 19, comma 7, lettera d), della l.r. 12/2023]

La mancata indicazione dei delegati al deposito delle liste circoscrizionali comporta l'impossibilità di dichiarare il collegamento con una delle liste regionali, collegamento richiesto a pena di inammissibilità della presentazione medesima.

- a ricevere le comunicazioni e a proporre i ricorsi amministrativi dinanzi all'Ufficio centrale regionale

[Articolo 21, commi da 3 a 8, della l.r. 12/2023]

In caso di contemporaneo svolgimento di altre elezioni è consentito che le stesse persone siano designate quali delegati della lista per le elezioni regionali, comunali e circoscrizionali.

Si precisa che, per i delegati, è necessario indicare anche l'indirizzo di posta elettronica o PEC di uno o ambedue, nonché il numero del telefono/cellulare.

Anche se la normativa non contiene disposizioni al riguardo, si ritiene opportuno che i delegati non siano scelti tra i candidati.

Possono essere scelti come delegati sia i presentatori della lista sia persone diverse dai presentatori.

Le stesse persone, inoltre, possono essere indicate sia come delegati della lista sia come delegati del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale.

§ 8. Elenco dei documenti necessari per presentare una lista circoscrizionale di candidati

Per presentare le candidature relative alle **liste circoscrizionali**, la legge regionale 19 luglio 2023, n. 12 (*Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale*) richiede che, unitamente alla lista dei candidati, vengano presentati i documenti qui di seguito elencati e illustrati dettagliatamente nei paragrafi successivi:

- a) dichiarazione di presentazione della lista circoscrizionale;
- b) fatta salva l'ipotesi di esonero dalla sottoscrizione di cui all'articolo 19, comma 3 [paragrafo 6], i certificati nei quali si attesta che i presentatori, cioè i sottoscrittori della lista circoscrizionale, sono elettori di un comune della relativa circoscrizione elettorale;
- c) dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ciascun candidato facente parte della lista;
- d) dichiarazione sostitutiva di ogni candidato attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità [paragrafo 10];
- e) certificato nel quale si attesta che ciascuno dei candidati della lista circoscrizionale è iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;
- f) dichiarazione di collegamento della lista circoscrizionale con un candidato Presidente della Giunta regionale e copia dell'analoga dichiarazione convergente contenuta nella presentazione della candidatura a Presidente della Giunta regionale, attestata dallo stesso candidato con apposita dichiarazione, firmata e autenticata;
- g) modello del contrassegno della lista circoscrizionale [paragrafo 13].

§ 9. Certificati nei quali si attesta che i presentatori della lista circoscrizionale sono elettori della relativa circoscrizione elettorale

Per garantire che i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione di una **lista circoscrizionale** siano elettori iscritti nelle liste elettorali di un comune della circoscrizione elettorale provinciale e per rendere, nello stesso tempo, facile e rapido l'accertamento di tale condizione, è necessario che ogni lista circoscrizionale di candidati sia corredata dei certificati che comprovino che i sottoscrittori si trovino in possesso del requisito di elettore di cui trattasi.

I certificati possono anche essere collettivi, cioè redatti in unico atto, e devono essere rilasciati dal sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti i presentatori delle liste nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta.

[Articolo 19, comma 7, lettera a), della l.r. 12/2023]

Ogni ritardo, doloso o colposo, da parte dei sindaci, nel rilasciare tali certificati recherebbe gravissimo pregiudizio alla presentazione delle liste nei termini prescritti; ciò deve essere assolutamente evitato con l'uso tempestivo dei mezzi che la legge pone a disposizione dell'autorità governativa.

In tali casi, i prefetti si avvalgono, quindi, della facoltà loro concessa dall'articolo 54, commi 3 e 11, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico degli Enti Locali*), per inviare un commissario presso il comune inadempiente appena se ne manifesti la necessità, in maniera tale che i certificati possano essere rilasciati immediatamente.

Per approfondimenti sull'inapplicabilità delle disposizioni in materia di semplificazione per le certificazioni nell'ambito dei procedimenti elettorali si veda il capitolo IX, paragrafo 57.

§ 10. Dichiarazione di accettazione della candidatura nella lista circoscrizionale e dichiarazione sostitutiva di ogni candidato attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità

Un altro documento da allegare alla **lista circoscrizionale** è la **dichiarazione con la quale ciascun candidato dichiara di accettare la candidatura** nella lista circoscrizionale medesima, che deve contenere, altresì, la **dichiarazione sostitutiva**, resa ai sensi dell'articolo 46 del d.P.R. 445/2000, **nella quale si attesta che il candidato medesimo non si trova in alcuna delle cause di incandidabilità previste dalla legge 31 dicembre 2012, n. 235** (*Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190*).

[Articolo 19, comma 7, lettera b), quarto periodo, della l.r. 12/2023]

[Articolo 9, comma 1, del d.lgs. 235/2012]

Per redigere tale dichiarazione non è richiesta alcuna speciale formulazione. È necessario, però, che essa contenga l'**esplicita dichiarazione del candidato di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dal d.lgs. 235/2012**.

Si allega, a titolo esemplificativo, uno schema di dichiarazione di accettazione della candidatura in una lista circoscrizionale nella quale è inserita anche la dichiarazione sostitutiva di insussistenza della condizione di incandidabilità [Allegato n. 8].

La dichiarazione di accettazione della candidatura e di insussistenza della condizione di incandidabilità deve essere **firmata** dal candidato e **autenticata** da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge (53/1990) [paragrafo 56].

Per i candidati che si trovino eventualmente all'estero, l'autenticazione della dichiarazione di accettazione della candidatura deve essere effettuata da un'autorità diplomatica o consolare italiana.

[Articolo 19, comma 7, lettera b), della l.r. 12/2023]

Chiunque – nella dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura – esponga fatti non conformi al vero è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

[Articolo 87 bis del d.P.R. 570/1960]

§ 11. Certificati nei quali si attesta che i candidati della lista circoscrizionale sono elettori di un comune della Repubblica

L'atto di presentazione delle candidature deve essere, inoltre, corredato, dei certificati in cui si attesta che i candidati della **lista circoscrizionale** sono iscritti nelle liste elettorali di un comune della Repubblica.

[Articolo 19, comma 7, lettera c), della l.r. 12/2023]

Per quanto riguarda il rilascio di tali certificati, valgono le modalità e le garanzie richiamate nel paragrafo 9 per il rilascio degli analoghi certificati per i presentatori delle liste.

§ 12. Dichiarazione di collegamento della lista circoscrizionale con un candidato Presidente della Giunta regionale e la relativa lista regionale

Alle liste circoscrizionali è allegata – *a pena di inammissibilità* – la dichiarazione di collegamento a un candidato Presidente della Giunta regionale, sottoscritta dai delegati al deposito e autenticata ai sensi dell'articolo 14 della l. 53/1990 [paragrafi 5, punto V, e 56].

[Articolo 19, comma 7, lettera d), della l.r. 12/2023]

La dichiarazione di collegamento ha efficacia solo se convergente con un'analogha dichiarazione contenuta nella presentazione della candidatura a Presidente della Giunta regionale, attestata dallo stesso candidato con apposita dichiarazione, firmata e autenticata.

[Articolo 19, comma 7, lettera d), della l.r. 12/2023]

Si allega a titolo esemplificativo uno schema di dichiarazione di collegamento [Allegati n. 9 e n. 10].

§ 13. Contrassegno della lista circoscrizionale

Infine, deve essere presentato, per ogni lista circoscrizionale, un modello di contrassegno da riprodursi sul manifesto recante le liste dei candidati e sulle schede di votazione.

Affinché l'Ufficio centrale circoscrizionale non ricusi il loro contrassegno, i presentatori della lista circoscrizionale devono evitare che esso sia identico o che possa facilmente confondersi con quello di un'altra lista presentata in precedenza o con quello notoriamente usato da partiti, gruppi e movimenti politici cui siano estranei i presentatori medesimi. Non è ammessa, in particolare, la presentazione, da parte di chi non ha titolo, di contrassegni riproducenti la denominazione, i simboli o gli elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti, gruppi e movimenti politici presenti in Consiglio regionale, in Parlamento nazionale o in Parlamento europeo, possono trarre in errore l'elettore.

È, altresì, vietato l'uso di contrassegni nei quali siano riprodotti immagini o soggetti di natura religiosa (immagini della Vergine, dei santi, ecc.).

[Articolo 19, comma 7, lettera e), della l.r. 12/2023]

Inoltre, a pena di ricusazione, previo invito alla sostituzione, deve considerarsi vietato anche l'uso di simboli propri della Regione nonché di denominazioni, simboli o marchi di società (anche calcistiche) senza che venga depositata apposita autorizzazione all'uso da parte della stessa società.

Sono, infine, tassativamente vietati i contrassegni contenenti espressioni, immagini o raffigurazioni che facciano riferimento a ideologie autoritarie: per esempio, le parole «fascismo», «nazismo», «nazionalsocialismo» e simili, nonché qualunque simbologia o sigla che richiami tale ideologia anche indirettamente. Infatti, la presentazione dei contrassegni che contengono, anche in parte, tali elementi, parole, sigle o simboli deve considerarsi vietata a norma della XII disposizione transitoria e finale, primo comma, della Costituzione e dalla legge 20 giugno 1952, n. 645.

Su tali fattispecie devono richiamarsi in toto le seguenti sentenze riportate nella sezione dedicata alla giurisprudenza:

- Consiglio di Stato, Sezione quinta, 6 marzo 2013, n. 1354 e n. 1355;
- TAR per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia, Sezione prima, 25 gennaio 2018, n. 105;
- Consiglio di Stato, Sezione terza, 29 maggio 2018, n. 320.

Il modello del contrassegno deve essere presentato in tre esemplari e può essere anche figurato; esso è poi riprodotto, sulle schede di votazione, con i colori del contrassegno presentato ai sensi dell'articolo 19, comma 7, della l.r. 12/2023.

[Articolo 1, ultimo comma, della legge 108/1968]

[Articolo 27, secondo comma, ultimo periodo del d.P.R. 570/1960]

Per evitare inconvenienti e difficoltà nella riproduzione dei contrassegni sui manifesti e sulle schede, si ritiene opportuno suggerire ai presentatori delle liste che i **contrassegni** siano disegnati su carta lucida, con inchiostro di china o tipografico, in **due misure diverse**, rispettivamente circoscritte una da un cerchio del diametro di **10 centimetri** (per la riproduzione sul manifesto delle liste dei candidati) e l'altra da un cerchio del diametro di **3 centimetri** (per la riproduzione sulla scheda di votazione); in tal modo gli stessi presentatori hanno la possibilità di avere una cognizione esatta e immediata di come risulterà il contrassegno da loro prescelto sulla scheda di votazione.

Anche eventuali diciture facenti parte del contrassegno devono risultare circoscritte dal cerchio.

È, inoltre, necessario che i disegni dei modelli anzidetti siano perfettamente identici nelle due misure e che vengano indicate la parte superiore e quella inferiore dei modelli medesimi.

Oltre al deposito degli esemplari in forma cartacea, il partito o gruppo politico deposita il contrassegno della lista circoscrizionale anche su supporto informatico, nei formati «.jpeg» e «.pdf», al fine di consentire un'ottimale acquisizione della definizione e dell'immagine sia delle espressioni letterali e delle raffigurazioni contenute all'interno del contrassegno, sia delle tonalità di colore.

Resta inteso che il contrassegno consegnato su supporto informatico deve costituire una fedele riproduzione di quello formalmente acquisito su supporto cartaceo.

SEZIONE II

CANDIDATURA ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E RELATIVA LISTA REGIONALE

La candidatura alla carica di Presidente la Giunta regionale è presentata congiuntamente alla lista regionale dei candidati, la cui composizione è descritta nel paragrafo che segue.

§ 14. Composizione della lista regionale

I. Numero dei candidati

Ciascuna lista regionale di ciascun candidato Presidente della Giunta regionale è composta da **dieci** candidati.

[Articolo 18, comma 1, della l.r. 12/2023]

II. Parità di genere

I nomi sulla lista regionale sono e alternati per sesso, a partire dall'inizio della lista e fin ove possibile.

Nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60%.

[Art. 18, comma 1, della l.r. 12/2023]

III. Indicazione dei candidati

La **lista regionale** deve recare, per ciascun candidato, il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita. Per le donne coniugate o vedove può essere indicato anche il cognome del marito.

Per ogni candidato deve essere indicato il gruppo di liste di appartenenza oppure la qualifica di indipendente.

[Articolo 18, comma 3, della l.r. 12/2023]

[Articolo 143 bis del codice civile]

IV. Numerazione progressiva

I nomi della lista regionale sono elencati e contrassegnati con numeri progressivi, secondo l'ordine di presentazione.

[Articolo 18, comma 1, della l.r. 12/2023]

V. Limiti relativi alla presentazione delle candidature

Ciascun candidato nella lista regionale può presentare la propria candidatura in un'unica lista circoscrizionale collegata.

Il candidato Presidente può presentare la propria candidatura in un'unica lista circoscrizionale collegata.

[Articolo 17, commi 8 e 9, della l.r. 12/2023]

VI. Età minima

I candidati a Presidente della Giunta regionale e i candidati nelle liste regionali, inclusi i candidati supplenti di cui al paragrafo 15, devono aver compiuto o compiere il diciottesimo anno di età entro il primo giorno delle elezioni.

[Articolo 5, comma 1, della l.r. 12/2023]

[Articolo 143 bis del codice civile]

§ 15. Elenco dei supplenti

Alla lista regionale è allegato un elenco composto da due a quattro candidati supplenti, di entrambi i sessi, contrassegnati da numeri progressivi.

L'elenco reca, per ciascun candidato supplente, il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita nonché l'indicazione del gruppo di liste di appartenenza oppure della qualifica di indipendente. Per le donne coniugate o vedove può essere indicato anche il cognome del marito.

[Articolo 18, commi 2 e 3, della l.r. 12/2023]

Ciascun candidato supplente può presentare la propria candidatura in un'unica lista circoscrizionale collegata.

[Articolo 17, comma 8, della l.r. 12/2023]

§ 16. Dichiarazione di presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale e della lista regionale

La candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale è presentata congiuntamente alla lista regionale dei candidati con un'apposita dichiarazione scritta. La legge non prevede una particolare formulazione; è, quindi, sufficiente che essa contenga i requisiti sostanziali richiesti dalla legge.

Si vedano gli schemi di dichiarazione di presentazione che i presentatori possono prendere a modello [Allegati n. 4 e n. 4 bis e allegati n. 5 e n. 6].

Oltre alla lista regionale dei candidati di cui al paragrafo 14 e all'elenco dei supplenti di cui al paragrafo 15, la dichiarazione di presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale e della relativa lista deve contenere la dichiarazione

di collegamento con almeno un gruppo di liste circoscrizionale e l'indicazione dei delegati autorizzati al deposito della candidatura e della relativa lista.

[Articolo 20, comma 1, della l.r. 12/2023]

§ 17. Sottoscrizione della dichiarazione di presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale e della lista regionale

Qualora non ricorrano le fattispecie di esonero di cui all'articolo 20, comma 3, della l.r. 12/2023, la dichiarazione di presentazione della candidatura a presidente della Giunta regionale e della relativa lista regionale dei candidati deve essere sottoscritta da un determinato numero di presentatori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione.

[Articolo 20, comma 2, della l.r. 12/2023]

I. Numero dei presentatori

La dichiarazione di presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale e della lista regionale dei candidati deve essere sottoscritta, *pena la sua inammissibilità*, da un numero di elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione non inferiore a 3.500 e non superiore a 5.000.

In caso di scioglimento del Consiglio regionale che ne anticipi la scadenza di oltre 120 giorni, il numero minimo delle sottoscrizioni è ridotto alla metà.

[Articolo 20, commi 2 e 8, della l.r. 12/2023]

Le sottoscrizioni apposte dai candidati a sostegno della loro stessa lista sono state ritenute NON VALIDE dal Consiglio di Stato (Quinta Sezione, sentenza 6 ottobre 2014, n. 4993), il quale ha precisato, tra l'altro, che la rappresentatività delle liste concorrenti deve essere comunque dimostrata attraverso la sottoscrizione delle liste medesime da parte di soggetti non candidati.

II. Sottoscrizione da parte degli elettori presentatori

La firma degli elettori presentatori è apposta su appositi moduli [allegati n. 4 e n. 4 bis] recanti il contrassegno della lista regionale (contrassegno della lista regionale del candidato Presidente) del candidato Presidente della Giunta regionale, il suo nome e cognome, luogo e data di nascita, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore.

[Articolo 20, comma 2, della l.r. 12/2023]

Con riferimento ai presentatori che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per legittimo impedimento, si veda il paragrafo 5, punto n. IV).

La firma degli elettori è autenticata con le modalità descritte al paragrafo 5, punto n. V).

III. Limiti relativi alle sottoscrizioni

Nessun elettore può sottoscrivere più di una candidatura a Presidente della Giunta regionale con la relativa lista regionale sotto pena dell'ammenda da 200 a 1.000 euro. Lo stesso elettore può sottoscrivere una lista circoscrizionale di candidati e una candidatura a Presidente della Giunta collegata con la relativa lista regionale.

[Art. 20, comma 4, della l.r. 12/2023 e articolo 93 del d.P.R. 570/1960, come modificato dall'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 2 marzo 2004, n. 61]

§ 18. Fattispecie di esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni

In alternativa alla raccolta delle sottoscrizioni, anche per la candidatura a Presidente della Giunta regionale si applicano le fattispecie di esonero previste dall'articolo 19, comma 3, della l.r. 12/2023, illustrate al paragrafo 6.

[Articolo 20, comma 3, l.r. 12/2023]

Nello stesso paragrafo sono, altresì, descritte le modalità di presentazione in caso di esonero.

Per la presentazione, si vedano i modelli allegati n. 5 e n. 6.

§ 19. Dichiarazione di collegamento

La dichiarazione di presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale e della relativa lista regionale deve contenere, a pena di inammissibilità, la dichiarazione di collegamento con almeno un gruppo di liste circoscrizionali. Infatti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della l.r. 12/2023 ogni candidatura alla carica di Presidente deve essere collegata con almeno un gruppo di liste circoscrizionali presentate in non meno della metà delle circoscrizioni elettorali della Regione.

Costituisce un 'gruppo' l'insieme delle liste circoscrizionali presentate nella stessa regione contraddistinte dal medesimo contrassegno e collegate al medesimo candidato Presidente.

[Articolo 17, commi 3 e 4, della l.r. 12/2023]

Pertanto, la predetta dichiarazione deve recare l'indicazione di **tutti i gruppi di liste circoscrizionali con cui è effettuato il collegamento.**

La dichiarazione di collegamento di cui al paragrafo 12 ha efficacia soltanto se convergente con un'analogha dichiarazione resa dai delegati alla presentazione delle liste circoscrizionali [Allegato n. 9]

[Articolo 20, comma 6, lettera a), della l.r. 12/2023]

§ 20. Indicazione dei delegati autorizzati al deposito e a designare i rappresentanti del candidato Presidente

La dichiarazione di presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale e della relativa lista regionale deve contenere l'indicazione dei delegati autorizzati al deposito della medesima candidatura, della relativa lista e dei relativi documenti, nonché a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata dal notaio, i rappresentanti del candidato Presidente della Giunta regionale e della relativa lista regionale, presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale regionale.

[Articolo 20, comma 6, lettera b), della l.r. 12/2013]

Detti delegati sono, altresì, autorizzati a ricevere le comunicazioni e a proporre i ricorsi amministrativi dinanzi all'Ufficio centrale regionale.

[Articolo 22, commi da 2 a 7bis, della l.r. 12/2023]

In caso di contemporaneo svolgimento di altre elezioni è consentito che le stesse persone siano designate quali delegati della lista per le elezioni regionali, comunali e circoscrizionali.

Si precisa che, per i delegati, è necessario indicare anche l'indirizzo di posta elettronica o certificata di uno o ambedue, nonché il numero del telefono/cellulare.

Anche se la normativa non contiene disposizioni al riguardo, si ritiene opportuno che i delegati non siano scelti tra i candidati.

Possono essere scelti come delegati sia i presentatori della lista sia persone diverse dai presentatori.

Le stesse persone, inoltre, possono essere indicate sia come delegati del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale sia come delegati delle liste circoscrizionali.

§ 21. Elenco dei documenti necessari per la presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale e della relativa lista regionale

La candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale è presentata congiuntamente alla lista regionale e all'elenco dei candidati supplenti.

[Articoli 18 e 20 della l.r. 12/2023]

All'atto della presentazione, sono depositati i seguenti documenti:

- a) la dichiarazione di presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale e della relativa lista regionale;
- b) fatta salva l'ipotesi di esonero dalla sottoscrizione illustrata al paragrafo 18, i certificati, anche collettivi, nei quali si attesta che i presentatori, cioè i sottoscrittori della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale e della lista regionale, sono elettori di un comune della Regione;

- c) la dichiarazione di accettazione della candidatura da parte del candidato Presidente della Giunta regionale e di ciascun candidato che fa parte della lista regionale. La dichiarazione di accettazione della candidatura contiene la dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui al d.lgs. 235/2012 [paragrafo 58];
- d) la dichiarazione di accettazione della supplenza e dell'eventuale candidatura da parte dei candidati supplenti di cui all'articolo 18, comma 2. La dichiarazione contiene la dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui al d.lgs. 235/2012;
- e) le dichiarazioni di collegamento alla candidatura alla carica di Presidente della Giunta e alla relativa lista regionale resa dai delegati a presentare la lista circoscrizionale [paragrafi 12 e 19];
- f) il certificato nel quale si attesta che il candidato Presidente della Giunta regionale e ciascuno dei candidati della lista regionale, inclusi i candidati supplenti di cui all'articolo 18, comma 2, della l.r. 12/2023, sono iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;
- g) il modello del contrassegno della lista regionale del candidato Presidente.

[Articolo 20, commi 5, 6 e 7, della l.r. 12/2023]

§ 22. Certificati elettorali dei presentatori e dei candidati, dichiarazioni di accettazione delle candidature e autenticazione delle sottoscrizioni

Per tutto ciò che concerne la formazione delle liste regionali, e qui non illustrato, si rinvia ai paragrafi della precedente sezione I, relativa alle *liste circoscrizionali*, comprese le dichiarazioni sostitutive [paragrafo 10], nelle quali si attesta che i candidati non si trovano in alcuna delle cause di incandidabilità previste dalla normativa vigente.

[Articolo 20 della l.r. 12/2023]

§ 23. Contrassegno della lista regionale del candidato Presidente della Giunta regionale

Il modello di contrassegno della lista regionale, semplice o composito, anche figurato, deve essere depositato in triplice esemplare.

La lista regionale collegata con un solo gruppo di liste circoscrizionali deve essere contraddistinta dallo stesso contrassegno.

La lista regionale collegata con più gruppi di liste circoscrizionali unite in coalizione deve essere contraddistinta da un contrassegno che può anche essere costituito dall'insieme dei contrassegni dei gruppi di liste circoscrizionali a essa collegati.

[Articolo 20, comma 5, lettera d), della l.r. 12/2023]

Le caratteristiche e le dimensioni del modello del contrassegno della lista regionale sono le stesse previste per il contrassegno delle liste circoscrizionali [paragrafo 13]. Oltre al deposito in forma cartacea, il contrassegno della lista regionale va depositato anche su supporto informatico, nei formati «.jpeg» e «.pdf», allo scopo di consentire ai competenti uffici, per le attività di diffusione in rete internet delle candidature e dei risultati elettorali, e alle tipografie incaricate della stampa di manifesti e schede elettorali, di acquisire un'ottimale definizione e immagine sia delle espressioni letterali e delle raffigurazioni contenute all'interno del contrassegno, sia delle tonalità di colore.

Resta inteso che il contrassegno consegnato su supporto informatico deve costituire una fedele riproduzione di quello formalmente acquisito su supporto cartaceo.

SEZIONE III

DISPOSIZIONI COMUNI

§ 24. Inapplicabilità dei principi di semplificazione in materia di documentazione amministrativa in fase di presentazione delle candidature. Inapplicabilità del CAD

In considerazione del carattere di specialità della normativa elettorale, non si applicano, nell'ambito del procedimento elettorale preparatorio e, in particolare, nella fase di presentazione delle candidature, i principi di semplificazione in materia di documentazione amministrativa di cui al d.P.R. 445/2000.

Non sono, pertanto, ammesse:

- 1) l'autocertificazione (articolo 46 del citato decreto) per l'iscrizione nelle liste elettorali;
- 2) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (articolo 47 del citato decreto);
- 3) la proroga della validità del certificato di iscrizione nelle liste elettorali mediante autodichiarazione dell'interessato in calce al documento (l'articolo 41, comma 2, del citato decreto si riferisce ai soli certificati anagrafici e a quelli di stato civile, con esclusione, quindi, dei certificati elettorali);
- 4) la presentazione di documenti alla pubblica amministrazione mediante fax o posta elettronica.

Per approfondimenti, si veda il capitolo IX, paragrafo 57

Si rammenta, inoltre, che le disposizioni del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (*Codice dell'amministrazione digitale*) non si applicano alle consultazioni elettorali.

[Articolo 2, comma 6, del d.lgs. 82/2005]

§ 25. Esenzione dal pagamento delle imposte di bollo

Gli atti e i documenti richiesti dalla legge a corredo della dichiarazione di presentazione delle candidature delle **liste circoscrizionali e della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale con le relative liste regionali** sono esenti dal pagamento delle imposte di bollo.

CAPITOLO III

DEPOSITO DELLE LISTE CIRCOSCRIZIONALI PRESSO GLI UFFICI CENTRALI CIRCOSCRIZIONALI E DELLE CANDIDATURE ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DELLE RELATIVE LISTE REGIONALI PRESSO L'UFFICIO CENTRALE REGIONALE

§ 26. Modalità per il deposito delle liste circoscrizionali e delle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale e delle relative liste regionali

Il deposito delle **liste circoscrizionali** è regolato dall'articolo 19, comma 1, della l.r. 12/2023, ai sensi del quale le liste devono essere presentate, *per ciascuna circoscrizione elettorale*, alla cancelleria del tribunale presso il quale ha sede l'Ufficio centrale circoscrizionale.

Il deposito deve essere effettuato da uno dei delegati indicati nella dichiarazione di presentazione della lista.

[Articolo 19, comma 8, della l.r. 12/2023]

Le **candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale e delle relative liste regionali**, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della l.r. 12/2023, vanno invece presentate, alla cancelleria della corte d'appello del capoluogo della Regione, presso la quale è costituito l'Ufficio centrale regionale.

Il deposito deve essere effettuato da uno dei delegati indicati nella dichiarazione di presentazione delle candidature e delle relative liste.

[Articolo 20, comma 6, lettera b), della l.r. 12/2023]

§ 27. Termini di presentazione delle liste circoscrizionali e delle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale e delle relative liste regionali

Le liste circoscrizionali e le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale e le relative liste regionali devono essere presentate ai rispettivi Uffici centrali **dalle ore 8 del 30° giorno sino alle ore 12 del 29° giorno antecedente la data fissata per la votazione.**

Per rendere possibile la presentazione delle liste, la cancelleria dei tribunali presso cui hanno sede gli uffici centrali circoscrizionali e la cancelleria della corte d'appello presso la quale è costituito l'Ufficio centrale regionale **restano aperte quotidianamente, per il periodo suddetto, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.**

[Articoli 19, comma 1, e 20, comma 1, della l.r. 12/2023]

§ 28. Compiti delle cancellerie degli uffici centrali circoscrizionali e dell'Ufficio centrale regionale al momento del deposito delle liste

Per ogni lista circoscrizionale e per ogni candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale con la relativa lista regionale depositata presso i rispettivi uffici centrali, deve essere redatto un verbale di ricevuta degli atti relativi alla lista medesima.

[Un modello è riportato nell'Allegato n. 8 per le liste circoscrizionali e nell'Allegato n. 9 per le candidature a Presidente della Giunta regionale e le relative liste regionali].

Il verbale di ricevuta degli atti deve essere redatto in due esemplari e sottoscritto sia dal cancelliere sia dal delegato al deposito della lista.

Uno dei due esemplari è immediatamente consegnato al delegato, mentre l'altro è allegato agli atti da consegnare, rispettivamente, all'Ufficio centrale circoscrizionale per le liste circoscrizionali e all'Ufficio centrale regionale per le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale e relative liste regionali.

Ai soli fini della verbalizzazione, le cancellerie attribuiscono, a ciascuna lista circoscrizionale e a ciascuna candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale e relativa lista un numero progressivo provvisorio secondo l'ordine di presentazione. Tale numero è, infatti, ininfluenza ai fini della riproduzione dei contrassegni delle liste sui manifesti e sulle schede di votazione deciso, invece, dal sorteggio di cui all'articolo 23, comma 1, lettera b), della l.r. 12/2023.

Nel verbale di ricevuta deve essere fatta menzione:

- per le **liste circoscrizionali**, della lista dei candidati e del contrassegno, della designazione dei delegati al deposito della lista, del numero d'ordine provvisorio attribuito alla lista nel momento della presentazione nonché del giorno e dell'ora della presentazione;
- per le **candidature a Presidente della Giunta regionale e per le relative liste regionali**, della candidatura a Presidente, del contrassegno della lista regionale, della designazione dei delegati al deposito della candidatura, del numero d'ordine provvisorio attribuito alla candidatura nel momento della presentazione nonché del giorno e dell'ora della presentazione.

Il verbale deve, altresì, contenere l'*elenco particolareggiato di tutti gli atti presentati* in maniera tale da evitare eventuali contestazioni nel caso di documentazioni incomplete.

Il cancelliere non può rifiutarsi di ricevere le liste dei candidati, i relativi allegati e il contrassegno di lista neppure se li ritenga irregolari o se siano presentati tardivamente.

È, tuttavia, opportuno che il cancelliere non ometta di far rilevare irregolarità riscontrate, come ad esempio l'eventuale mancanza di autenticazione delle sottoscrizioni dei presentatori della lista.

Le cancellerie dei predetti uffici centrali trasmettono – immediatamente dopo averle ricevute - le singole liste con i relativi documenti – all'Ufficio centrale circoscrizionale e all'Ufficio centrale regionale, per l'esame e le determinazioni di competenza.

CAPITOLO IV

COSTITUZIONE DEGLI UFFICI CENTRALI CIRCOSCRIZIONALI E DELL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE

§ 29. Uffici centrali circoscrizionali

I. Costituzione

L'Ufficio centrale circoscrizionale è costituito presso il tribunale nella cui giurisdizione si trova il comune capoluogo della provincia o della Città metropolitana.

[Articolo 16 della l.r. 12/2023 che richiama l'articolo 8, primo comma, della l. 108/1968]

Sono, pertanto, costituiti i seguenti Uffici centrali circoscrizionali:

- a) Ufficio centrale circoscrizionale di Alessandria;
- b) Ufficio centrale circoscrizionale di Asti;
- c) Ufficio centrale circoscrizionale di Biella;
- d) Ufficio centrale circoscrizionale di Cuneo;
- e) Ufficio centrale circoscrizionale di Novara;
- f) Ufficio centrale circoscrizionale di Verbano-Cusio-Ossola;
- g) Ufficio centrale circoscrizionale di Vercelli;
- h) Ufficio centrale circoscrizionale di Torino.

II. Termini per la costituzione

La costituzione dell'Ufficio centrale circoscrizionale deve avvenire entro il terzo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi (cioè entro il 42° giorno antecedente quello della votazione).

[Articolo 8, primo comma, della l. 108/1968]

III. Composizione

Gli uffici centrali circoscrizionali sono composti ciascuno da tre magistrati, uno dei quali svolge le funzioni di presidente, nominato dal rispettivo presidente del tribunale.

[Articolo 16 della l.r. 12/2023, che richiama l'articolo 8, commi primo, secondo, terzo e quarto della legge n. 108/1968]

Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il presidente del tribunale, a richiesta del presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega all'Ufficio stesso, al fine del riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati, altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni.

[Articolo 27, comma 1, lettera b), della l.r. 12/2023 e articolo 15, primo comma, numero 2), della legge 108/1968]

Anche se la normativa nulla stabilisce in merito, sembra tuttavia opportuno che, al momento della costituzione di ogni ufficio centrale, siano nominati anche membri supplenti per il caso di assenza o di impedimento dei titolari e in numero adeguato a giudizio del presidente.

IV. Segretario

Un cancelliere del tribunale è designato a esercitare le funzioni di segretario dell'Ufficio centrale circoscrizionale.

[Articolo 16 della l.r. 12/2023, che richiama l'articolo 8, secondo comma, della legge n. 108/1968]

§ 30. Ufficio centrale regionale

I. Costituzione

Presso la corte d'appello del capoluogo della Regione, è invece costituito l'Ufficio centrale regionale, il quale esercita le attribuzioni previste dagli articoli 21, commi 1 e 8, 22 e 27 della l.r. 12/2023.

[Articolo 16 della l.r. 12/2023 e articolo 8, terzo comma, della l. 108/1968]

L'Ufficio centrale regionale, quindi, è costituito presso la Corte di Appello di Torino.

II. Termini per la costituzione

La costituzione dell'Ufficio centrale regionale deve avvenire entro cinque giorni dalla medesima data (vale a dire entro il 40° giorno antecedente quello della votazione).

[Articolo 8, terzo comma, della l. 108/1968]

III. Composizione

L'Ufficio centrale regionale è composto da 3 magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente della Corte di Appello di Torino

[Articolo 16 della l.r. 12/2023, che richiama l'articolo 8, terzo comma, della legge n. 108/1968]

Anche se la normativa non contiene specifiche disposizioni al riguardo, si ritiene opportuno provvedere, al momento della costituzione dell'Ufficio, alla nomina di supplenti, per il caso di assenza o impedimento dei titolari.

IV. Segretario

Un cancelliere della Corte d'Appello è designato a esercitare le funzioni di segretario dell'Ufficio centrale regionale.

[Articolo 16 della l.r. 12/2023, che richiama l'articolo 8, quarto comma, della legge n. 108/1968]

CAPITOLO V

OPERAZIONI DI COMPETENZA DELL'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE E DELL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE IN ORDINE, RISPETTIVAMENTE, ALL'ESAME DELLE LISTE CIRCOSCRIZIONALI E DELLE CANDIDATURE ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA REGIONE E DELLE RELATIVE LISTE REGIONALI

Le varie operazioni che l'Ufficio centrale circoscrizionale e l'Ufficio centrale regionale compiono *devono essere ultimate entro i seguenti termini:*

- **entro le ventiquattro ore successive alla scadenza del termine per la presentazione delle liste, per gli uffici centrali circoscrizionali;**
- **entro le quarantotto ore successive alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale e delle relative liste, per l'Ufficio centrale regionale.**

Gli uffici centrali circoscrizionali e l'Ufficio centrale regionale, per evitare che i termini di cui sopra vengano a scadere prima che sia stato possibile esaminare tutte le liste presentate, considerano l'opportunità di adottare le proprie determinazioni in ordine alle singole liste man mano che queste sono loro trasmesse dalla rispettiva cancelleria.

Nei due paragrafi seguenti sono illustrate, rispettivamente, le operazioni degli uffici centrali circoscrizionali e quelle dell'Ufficio centrale regionale per quanto riguarda l'esame delle liste e dei candidati

[Articoli 21 e 22 della l.r. 12/2023]

SEZIONE I

OPERAZIONI DELL'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE

§ 31. Accertamenti sulle liste circoscrizionali

I. Accertamento della data in cui sono state presentate le liste circoscrizionali

La prima operazione che gli uffici centrali circoscrizionali devono compiere è quella di controllare se le liste siano state presentate entro il termine previsto dalla legge, cioè entro e non oltre **le ore 12 del 29° giorno antecedente quello della votazione.**

[Articolo 19, comma 1, della l.r. 12/2023]

Qualora una lista sia stata presentata oltre tale termine, la stessa è dichiarata inammissibile.

[Articoli 21, comma 2, lettera a), della l.r. 12/2023]

II. Verifica del numero dei sottoscrittori

Gli uffici centrali circoscrizionali, verificato che non ricorrano le fattispecie di esonero di cui gli articoli 19, comma 3, della l.r. 12/2023 (*si veda il successivo punto III*), controllano se il numero dei sottoscrittori sia quello stabilito dalla legge, eventualmente ridotto alla metà nel minimo in caso di scioglimento del Consiglio regionale che ne anticipi la scadenza di oltre 120 giorni o di elezioni anticipate.

[Articoli 19, commi 2 e 9, e 20, commi 2 e 8, della l.r. 12/2023]

A tale scopo, gli uffici centrali:

- procedono al conteggio delle firme contenute nelle dichiarazioni di presentazione delle liste circoscrizionali, negli altri atti a esse eventualmente allegati nonché nelle dichiarazioni di elettori eventualmente impossibilitati a sottoscrivere o fisicamente impediti;
- accertano la regolarità delle autenticazioni delle predette firme e se il possesso, da parte dei sottoscrittori, del requisito di elettore di un comune della circoscrizione sia documentato dai relativi certificati di iscrizione nelle liste elettorali.

Gli uffici devono depennare i sottoscrittori la cui firma non sia stata autenticata, quelli per i quali il requisito di elettore di un comune della relativa circoscrizione elettorale non risulti documentato e quelli che abbiano sottoscritto la dichiarazione di presentazione di un'altra lista depositata in precedenza. Ciascun elettore, infatti, può sottoscrivere la dichiarazione di presentazione di una sola lista circoscrizionale [paragrafo 5, punto n. III].

Se, compiute tali verifiche, la lista risultasse presentata da un numero di elettori – che abbiano dimostrato tale qualità e le cui firme siano state debitamente autenticate – *inferiore* a quello prescritto, essa devono esse dichiarate inammissibili.

La lista deve parimenti essere dichiarata inammissibile qualora, dopo le anzidette verifiche, il numero dei presentatori dovesse risultare *eccedente* il limite massimo consentito dalla legge.

[Articoli 21, comma 2, lettera a), della l.r. 12/2023]

III. Verifica della sussistenza delle condizioni di esonero

Gli uffici centrali circoscrizionali verificano l'effettiva sussistenza delle cause di esonero per le liste circoscrizionali presentate senza sottoscrizioni ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della l.r. 12/2023, per la cui illustrazione si rimanda al paragrafo 6.

Più precisamente, gli uffici controllano se:

- le liste di partiti o gruppi politici che hanno presentato, ai sensi della lettera a) del citato articolo, candidature con un proprio contrassegno abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni nelle circoscrizioni elettorali ricomprese nel territorio nazionale per il Parlamento europeo o per il Parlamento nazionale o per il Consiglio regionale del Piemonte;
- le liste presentate ai sensi della lettera a bis) della citata disposizione siano, al momento dell'indizione delle elezioni, espressione di forze politiche o movimenti corrispondenti a gruppi parlamentari presenti in almeno una delle due Camere,

sulla base di attestazione resa dal segretario o presidente del partito rappresentato nella Camera;

- le liste presentate ai sensi della lettera b) della citata disposizione, siano espressione di forze politiche corrispondenti ai gruppi, escluso il gruppo misto, presenti in Consiglio regionale e regolarmente costituiti alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni;
- le liste presentate ai sensi della lettera c) del citato articolo, abbiano ottenuto una dichiarazione di collegamento con gruppi consiliari già presenti in Consiglio regionale alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni, escluso il gruppo misto. La dichiarazione di collegamento deve essere conferita dal presidente del gruppo consiliare, informata la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, per una sola lista e può essere effettuata anche a favore di lista con denominazione diversa da quella del gruppo consiliare di collegamento. La legge regionale afferma che tale “fattispecie è alternativa a quella prevista dalla lettera b)”;
- le liste dei candidati presentate ai sensi della lettera d) della menzionata disposizione, abbiano ottenuto una dichiarazione di collegamento con un consigliere assegnato al gruppo misto da almeno due anni alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni. La dichiarazione di collegamento deve essere conferita dal consigliere, informata la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, per una sola lista e può essere effettuata anche a favore di lista con denominazione diversa da quella eventualmente assunta dal consigliere nell’ambito del gruppo misto.

Al fine di fornire agli uffici centrali circoscrizionali gli elementi necessari per la verifica della sussistenza del diritto all’esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni, il Consiglio regionale del Piemonte trasmette a detti uffici:

- l’elenco delle liste di partiti o gruppi politici che hanno presentato candidature con proprio contrassegno e che hanno conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni del Consiglio regionale del Piemonte;
- l’elenco dei gruppi consiliari formalmente costituiti in Consiglio regionale alla data della convocazione dei comizi, con l’indicazione dei relativi presidenti e allegando, ove presenti, anche i relativi contrassegni;
- l’elenco dei componenti del gruppo misto da almeno due anni alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni.

Nel caso in cui, effettuate le verifiche, non risulti ricorrere alcuna delle fattispecie di esonero, la lista deve essere dichiarata inammissibile.

[Articolo 21, comma 2, lettera a), della l.r. 12/2023]

IV. Controllo delle dichiarazioni di collegamento

Sono dichiarate **inammissibili** le liste circoscrizionali dei candidati per le quali manchi la prescritta dichiarazione di collegamento con un candidato presidente e la relativa lista regionale..

La dichiarazione di collegamento, sottoscritta dai delegati al deposito della lista indicati nella dichiarazione di presentazione della lista e autenticata ai sensi dell'articolo 14 della l. 53/1990, è efficace solo se convergente con l'analogha dichiarazione contenuta nella presentazione della candidatura a Presidente della Giunta regionale, attestata dallo stesso candidato con apposita dichiarazione, firmata e autenticata.

[Articoli 17, comma 3, e 19, comma 7, lettera d), della l.r. 12/2023]

V. Controllo del numero dei candidati della lista

L'operazione consiste nell'accertare se la lista circoscrizionale abbia un numero di candidati:

- 1) pari a due se il numero di seggi assegnati alla circoscrizione è pari o inferiore a due;
- 2) non superiore al numero di seggi assegnati alla circoscrizione e non inferiore ai due terzi con arrotondamento, in caso di quoziente frazionario, al numero pari superiore, se il numero di seggi assegnati alla circoscrizione è superiore a due.

[Articolo 17, comma 6, della l.r. 12/2023]

Quando i candidati compresi nella lista siano in numero inferiore a quello previsto, la lista deve essere dichiarata inammissibile.

Quando, invece, la lista contiene un numero di candidati superiore al numero prescritto, l'Ufficio provvede a ridurla entro tale limite, cancellando gli ultimi nominativi.

[Articolo 21, comma 2, lettera a), della l.r. 12/2023]

Le cancellazioni dei nomi dei candidati dalle liste circoscrizionali che contengono un numero di candidati superiore al limite massimo prescritto non si rendono necessarie quando la lista si trovi a essere ridotta al limite stesso in conseguenza delle cancellazioni effettuate in base alle operazioni di cui al successivo paragrafo 32.

VI. Controllo della composizione delle liste nel rispetto della parità di genere

Con riferimento alla composizione delle liste, l'articolo 14, comma 2, lettera a), della l.r. 12/2023 prevede che in ciascuna lista nessuno dei due sessi possa essere rappresentato in misura superiore al 60% dei candidati (arrotondato all'unità più vicina in caso di quoziente frazionario).

Quando le liste non rispettino questa disposizione, devono essere dichiarate inammissibili.

[Articolo 21, comma 2, lettera a), della l.r. 12/2023]

§ 32. Controlli sui singoli candidati

Esauriti i controlli sulle liste, gli uffici svolgono quindi le verifiche sui singoli candidati previste dall'articolo 21, comma 2, lettere b), c) e d) della l.r. 12/2023.

I. Controllo dei nomi dei candidati compresi nelle varie liste

Il controllo si rende necessario al fine di procedere alla cancellazione, da una lista, dei nomi dei candidati compresi in un'altra lista presentata in precedenza nella stessa circoscrizione elettorale.

[Articolo 21, comma 2, lettera d), della l.r. 12/2023]

II. Verifica della sussistenza, per ogni candidato, della situazione di incandidabilità ai sensi del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235

L'Ufficio centrale circoscrizionale verifica che nella dichiarazione di accettazione della candidatura di ciascun candidato sia contenuta la dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui al d.lgs. 235/2012.

[Articolo 19, comma 7, lettera b), della l.r. 12/2023]

L'Ufficio controlla, quindi, se ricorrano situazioni di incandidabilità, sulla base delle suddette dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza della condizione di incandidabilità, nonché d'ufficio, attivandosi al fine di accertare la condizione di incandidabilità anche sulla base di atti o documenti di cui l'Ufficio medesimo venga comunque in possesso e che comprovino la condizione di limitazione del diritto di elettorato passivo dei candidati.

Qualora la predetta dichiarazione non sia stata resa o non risulti completa, né conforme a tutte le previsioni dell'articolo 9, comma 1, del d.lgs. 235/2012, oppure venga determinata d'ufficio l'esistenza di una situazione di incandidabilità, l'Ufficio cancella dalla lista i nominativi dei candidati per i quali ricorra la predetta situazione.

[Articolo 21, comma 2, lettera b), della l.r. 12/2023]

Nel caso in cui l'incandidabilità sopravvenga o sia accertata dopo che siano scaduti i termini di conclusione delle operazioni di ammissione delle candidature, l'Ufficio non proclama comunque eletti i candidati per i quali abbia accertato la situazione di incandidabilità, procedendo alla dichiarazione di mancata proclamazione nei confronti dell'incandidabile.

Per ulteriori approfondimenti sulle cause di incandidabilità, si veda il capitolo IX, paragrafo 58.

III. Controllo delle dichiarazioni di accettazione delle candidature

Gli uffici verificano quindi se, *per ciascuno dei candidati compresi nella lista*, sia stata depositata la prescritta dichiarazione di accettazione della candidatura firmata dall'interessato e debitamente autenticata da uno dei soggetti indicati nei dei soggetti espressamente indicati nell'articolo 14 della legge 53/1990.

[Articolo 19, comma 7, lettera b), della l.r. 12/2023]

Per approfondimenti sui soggetti competenti e sulle modalità dell'autenticazione si veda il capitolo IX, paragrafo 56.

Devono essere cancellati dalla lista – oltre ai candidati a carico dei quali venga accertata la sussistenza di una condizione di incandidabilità – anche quelli per i quali manchi la prescritta dichiarazione di accettazione della candidatura oppure la stessa non risulti completa.

[Articolo 21, comma 2, lettera b), della l.r. 12/2023]

Deve, inoltre, essere accertato che le generalità dei candidati, contenute nelle rispettive dichiarazioni di accettazione, corrispondano esattamente a quelle indicate nella dichiarazione di presentazione di ogni lista disponendo, in caso negativo, gli opportuni accertamenti per evitare dubbi sull'identità dei candidati e per non incorrere in errori nella stampa dei manifesti.

IV. Controllo dei certificati di iscrizione dei candidati nelle liste elettorali di un comune della Repubblica

Gli uffici centrali circoscrizionali verificano se per tutti i candidati siano stati presentati i certificati di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Repubblica.

I candidati che non abbiano compiuto o che non compiano i 18 anni al primo giorno di elezioni e quelli per i quali non sia stato presentato il prescritto certificato, devono essere cancellati dalla lista.

[Articoli 19, comma 7, lettera c), e 21, comma 2, lettera c), della l.r. 12/2023]

Per approfondimenti sulle certificazioni nell'ambito dei procedimenti elettorali si veda il capitolo IX, paragrafo 57.

§ 33. Effetti delle cancellazioni dei candidati nelle liste circoscrizionali

Successivamente alle cancellazioni in esito ai controlli di cui al paragrafo 32, gli uffici centrali circoscrizionali correggono la numerazione progressiva dei candidati di ogni lista.

Se per effetto delle cancellazioni, la lista circoscrizionale venga a ridursi al di sotto del numero minimo prescritto dalla legge o non rispetti più la parità di genere, essa deve essere dichiarata inammissibile.

[Articolo 21, comma 2, lettere a) ed e), della l.r. 12/2023]

§ 34. Esame dei contrassegni di lista

L'Ufficio centrale circoscrizionale deve esaminare i contrassegni delle liste circoscrizionali e li ricusa nel caso in cui:

- siano identici o si possano facilmente confondere con contrassegni notoriamente utilizzati da altri partiti o gruppi politici o con quello di un'altra lista presentata in precedenza;

- riproducano simboli o elementi caratterizzanti di simboli usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, se presentati da persone non autorizzate;
 - riproducano immagini o soggetti di natura religiosa;
 - contengano espressioni, immagini o raffigurazioni che facciano riferimento a ideologie autoritarie (per esempio, le parole «fascismo», «nazismo», «nazionalsocialismo» e simili), come tali vietate a norma della XII disposizione transitoria e finale, primo comma, della Costituzione, il quale dispone espressamente che «È vietata la ricostituzione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista», e dalla legge 20 giugno 1952, n. 645;
 - utilizzino denominazioni e/o simboli o marchi di società (anche calcistiche) senza apposita autorizzazione all'uso da parte di detta società.
- [Articoli 19, comma 7, lettera e), e 21, comma 2, lettera a), ultimo periodo della l.r. 12/2023]

Ricusato un contrassegno, l'Ufficio centrale circoscrizionale ne dà immediata comunicazione ai delegati della lista interessata, invitando i delegati medesimi a presentare un contrassegno diverso *non più tardi delle ore 9 del mattino successivo al giorno entro il quale l'Ufficio ultima l'esame delle liste.*

[Articolo 21, comma 4, della l.r. 12/2023]

Se il nuovo contrassegno non viene presentato o se esso non risponde alle condizioni previste dalla legge, la lista è dichiarata inammissibile.

SEZIONE II

OPERAZIONI DELL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE

§ 35. Accertamenti sulle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale e sulle relative liste regionali

I. Accertamento della data in cui sono state presentate le candidature a Presidente con le relative liste

La prima operazione che l'ufficio centrale regionale svolge consiste nel controllare se le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale e le relative liste siano state presentate entro il termine previsto dalla legge, cioè entro e non oltre **le ore 12 del 29° giorno antecedente quello della votazione.**

[Articolo 20, comma 1, della l.r. 12/2023]

In caso di presentazione oltre tale termine, la candidatura alla carica di Presidente con la relativa lista è dichiarata inammissibile.

[Articolo 22, comma 1, lettera a) della l.r. 12/2023]

II. Verifica del numero dei sottoscrittori

L'Ufficio centrale regionale, verificato che non ricorrano le fattispecie di esonero di cui gli articoli 19, comma 3, e 20, comma 3, della l.r. 12/2023 [si veda il successivo punto n. III], controllano se il numero dei sottoscrittori sia quello stabilito dalla legge (non inferiore a 3.500 e non superiore a 5.000), eventualmente ridotto alla metà nel minimo in caso di scioglimento del Consiglio regionale che ne anticipi la scadenza di oltre 120 giorni.

[Articolo 20, commi 2 e 8, della l.r. 12/2023]

A tale scopo, gli uffici centrali:

- procedono al conteggio delle firme contenute nelle dichiarazioni di presentazione delle candidature e delle relative liste regionali, negli altri atti a esse eventualmente allegati nonché nelle dichiarazioni di elettori eventualmente impossibilitati a sottoscrivere o fisicamente impediti;
- accertano la regolarità delle autenticazioni delle predette firme e il possesso, da parte dei sottoscrittori, del requisito di elettore di un comune della Regione attraverso i relativi certificati di iscrizione nelle liste elettorali.

Gli uffici devono depennare i sottoscrittori la cui firma non sia stata autenticata, quelli per i quali il requisito di elettore di un comune della Regione non risulti documentato e quelli che abbiano sottoscritto la dichiarazione di presentazione di un'altra candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale e della relativa lista depositata in precedenza. **Ciascun elettore, infatti, può sottoscrivere la dichiarazione di presentazione di una sola candidatura a Presidente e della relativa lista regionale.** Lo stesso elettore può, invece, sottoscrivere una candidatura a Presidente con la relativa lista regionale e una lista circoscrizionale collegata. [paragrafo 17, punto n. III].

Se, compiute tali verifiche, la candidatura a Presidente e relativa lista regionale risultasse presentata da un numero di elettori – che abbiano dimostrato tale qualità e le cui firme siano state debitamente autenticate – *inferiore* a quello prescritto, essa è dichiarata inammissibile.

La candidatura con la relativa lista regionale deve parimenti essere dichiarata inammissibile qualora, dopo le anzidette verifiche, il numero dei presentatori dovesse risultare *eccedente* il limite massimo consentito dalla legge.

III. Verifica della sussistenza delle condizioni di esonero

L'articolo 20, comma 3, della l.r. 12/2023 prevede che le fattispecie di esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni di cui all'articolo 19, comma 3, della medesima legge [illustrate al paragrafo 6] per la presentazione delle liste circoscrizionali si applichino anche, ove possibile, alle liste regionali (e, conseguentemente, alla relativa candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale).

Si rimanda, pertanto, a quanto già descritto nel paragrafo 31, punto n. III, in merito alla verifica svolta dagli uffici centrali circoscrizionali.

IV. Controllo delle dichiarazioni di collegamento

Sono dichiarate **inammissibili** le candidature a Presidente e le relative liste regionali per le quali nella dichiarazione di presentazione manchi la prescritta dichiarazione di collegamento con almeno un gruppo di liste circoscrizionali, contraddistinte dal medesimo contrassegno e presentate in non meno della metà delle circoscrizioni.

Sono, altresì, dichiarate inammissibili le candidature a Presidente e le relative liste regionali per le quali sia venuto meno il suddetto collegamento in seguito alle decisioni sull'ammissione delle liste circoscrizionali.

[Articolo 22, comma 1, lettere a) e b), della l.r.12/2023]

La dichiarazione di collegamento, è efficace solo se convergente con l'analoga dichiarazione sottoscritta dai delegati al deposito delle liste circoscrizionali interessate e autenticata ai sensi dell'articolo 14 della l. 53/1990 [paragrafi 5, punto n. V, e 56] alla presentazione della sua candidatura

[Articoli 17, comma 3, e 20, comma 6, lettera a), della l.r.12/2023]

Al fine di permettere il controllo sull'efficacia delle dichiarazioni di collegamento, gli uffici centrali circoscrizionali trasmettono all'Ufficio centrale regionale le liste circoscrizionali entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste. L'Ufficio centrale regionale, nelle ventiquattro ore successive, qualora riscontri la mancanza delle condizioni previste dall'articolo 17, comma 3, della l.r. 12/2023, sentiti i rappresentanti di lista, dichiara inammissibili i gruppi di liste interessati e ne dà comunicazione agli uffici centrali circoscrizionali. [paragrafo 39].

[Articolo 21, comma 1, lettera b), della l.r. 12/2023]

V. Controllo del numero dei candidati della lista regionale

L'Ufficio centrale regionale verifica se la lista regionale comprende dieci candidati.

Se i candidati compresi nella lista sono in numero diverso, la lista è dichiarata inammissibile.

[Articolo 18, comma 1, della l.r. 12/2023]

Se, invece, la lista regionale si trovi a essere ridotta in conseguenza delle cancellazioni di candidati effettuate in esito ai controlli sui singoli candidati, l'Ufficio centrale regionale integra, ove possibile, la lista attingendo dall'elenco dei candidati supplenti [paragrafo 37].

[Articoli 18, comma 2, e 22, comma 1, lettera e), della l.r. 12/2023]

VI. Controllo della composizione delle liste regionali nel rispetto della parità di genere

L'Ufficio centrale regionale verifica che i candidati della lista regionale siano alternati per sesso, a partire dall'inizio e fin ove possibile, e che nessuno dei due sessi sia rappresentato in misura superiore al 60% dei candidati (arrotondato all'unità più

vicina in caso di quoziente frazionario). Se le liste non rispettano questi requisiti, l'Ufficio le dichiara inammissibili.

[Articolo 14, comma 2, lettera b), della l.r. 12/2023]

Tali requisiti sono nuovamente verificati nel caso in cui la lista, al termine dei controlli, abbia subito modifiche a seguito dell'eliminazione di alcuni candidati e della loro sostituzione con i candidati supplenti (vedi paragrafo 37).

[Articolo 22, comma 1, lettera e), della l.r. 12/2023]

§ 36. Controlli sui singoli candidati

L'Ufficio centrale regionale svolge, poi, le seguenti verifiche sui requisiti dei singoli candidati, a partire dal candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale:

- verifica della sussistenza, per ogni candidato, della situazione di incandidabilità ai sensi del d.lgs. 235/2012;
- controllo delle dichiarazioni di accettazione delle candidature;
- controllo dei certificati di iscrizione dei candidati nelle liste elettorali di un comune della Repubblica.

[Articoli 20, commi 5 e 7, e 22, comma 1, lettere c) e d), della l.r. 12/2023]

Tali verifiche sono illustrate nel paragrafo 32 con riferimento alle operazioni svolte dagli uffici centrali circoscrizionali.

Se la mancanza dei requisiti concerne il candidato Presidente, l'Ufficio centrale regionale elimina la candidatura e dichiara inammissibile la relativa lista regionale.

[Articolo 22, comma 1, lettera b), della l.r. 12/2023]

Se la mancanza dei requisiti concerne un candidato della lista regionale, l'Ufficio centrale regionale lo elimina dalla lista, sostituendolo, ove possibile, con un candidato supplente di cui al paragrafo 15 secondo le modalità illustrate nel paragrafo 37.

[Articoli 18, comma 2, e 22, comma 1, lettera e), della l.r. 12/2023]

§ 37. Sostituzione dei candidati eliminati con i candidati supplenti

Quando, a seguito delle operazioni di controllo sui candidati delle liste regionali di cui al precedente paragrafo 36, l'Ufficio centrale regionale elimina dei candidati, procede poi a sostituirli, ove possibile, con i supplenti presenti nell'elenco di cui al paragrafo 15. Il candidato eliminato deve essere sostituito con un candidato dello stesso sesso, se presente nell'elenco, nel rispetto dell'ordine di elencazione.

Dopo averne valutato i requisiti di candidabilità, l'Ufficio centrale regionale assegna al candidato supplente, inserito nella lista regionale, la stessa numerazione del candidato sostituito.

Se nell'elenco dei candidati supplenti fossero esauriti i candidati dello stesso sesso del candidato da sostituire, l'Ufficio valuta se l'eventuale sostituzione con un candidato di sesso diverso consenta alla lista il mantenimento delle condizioni di cui all'articolo 14, comma 2, lettera b) [vedi paragrafo 35, punto n. VI]. In caso contrario, la dichiara inammissibile.

[Articoli 18, comma 2, e 22, comma 1, lettera e), della l.r. 12/2023]

§ 38. Esame dei contrassegni delle liste regionali dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale

L'Ufficio centrale regionale esamina, per ciascuna lista regionale, il contrassegno le cui caratteristiche sono descritte nel paragrafo 23.

Per i casi di ricusazione si rinvia al paragrafo 34.

Si ricorda, comunque, che la lista regionale collegata con un solo gruppo di liste circoscrizionali deve essere contraddistinta dallo stesso contrassegno.

La lista regionale collegata con più gruppi di liste circoscrizionali unite in coalizione deve essere contraddistinta da un contrassegno che può anche essere costituito dall'insieme dei contrassegni dei gruppi di liste circoscrizionali a essa collegati.

[Articolo 20, comma 5, lettera d), della l.r. 12/2023]

Ricusato un contrassegno, l'Ufficio centrale regionale ne dà immediata comunicazione ai delegati della lista interessata, invitando i delegati medesimi a presentare un contrassegno diverso *non più tardi delle ore 9 del mattino successivo al giorno entro il quale l'Ufficio deve ultimare l'esame delle liste* (cioè non più tardi delle ore 9 del mattino del 26° giorno antecedente quello della votazione).

[Articolo 22, comma 3, della l.r. 12/2023]

Se il nuovo contrassegno non viene presentato o se esso non risponde alle condizioni previste dalla legge, la lista è dichiarata inammissibile unitamente alla candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale.

SEZIONE III

ALTRE OPERAZIONI DEGLI UFFICI CENTRALI REGIONALE E CIRCOSCRIZIONALI

§ 39. Trasmissione delle liste circoscrizionali all'Ufficio centrale regionale per gli adempimenti di competenza

L'Ufficio centrale circoscrizionale, *entro 24 ore dalla scadenza del termine per presentare le liste dei candidati*, deve inviare tali liste all'Ufficio centrale regionale che, *entro le successive 24 ore*, sentiti i rappresentanti di lista, cancella dalle liste circoscrizionali le candidature eccedenti, ai sensi dell'articolo 17, commi da 7 a 9.

Più precisamente, cancella:

- le candidature presentate nelle liste circoscrizionali in più di due circoscrizioni elettorali;
- le candidature dei candidati delle liste regionali, inclusi i supplenti, presentate in più di una lista circoscrizionale collegata;
- le candidature dei candidati presidenti presentate in più di una lista circoscrizionale collegata;

[Articolo 17, commi da 7 a 9, della l.r. 12/2023]

Cancella, inoltre:

- le candidature presentate in liste circoscrizionali che abbiano un diverso contrassegno;
- le candidature presentate in una lista regionale e in una lista circoscrizionale non collegata.

[Articolo 21, comma 1, lettera a), della l.r. 12/2023]

Per la cancellazione delle candidature eccedenti il limite suindicato e per il divieto di presentazione della stessa candidatura in liste circoscrizionali che abbiano un diverso contrassegno, l'Ufficio centrale regionale verifica l'ordine di presentazione delle liste circoscrizionali e cancella la candidatura nella lista circoscrizionale presentata per ultima.

A tal fine, si rende necessario che gli uffici centrali circoscrizionali, nel trasmettere le liste dei candidati, comunichino anche, per ciascuna lista, il giorno e l'ora in cui le medesime liste sono state presentate.

L'Ufficio centrale regionale verifica inoltre, sempre *entro le suddette 24 ore*, che le liste circoscrizionali, contraddistinte da un medesimo contrassegno e collegate al medesimo candidato Presidente, siano state presentate in non meno della metà delle circoscrizioni elettorali. In caso contrario dichiara inammissibili i gruppi le cui liste non rispettino tali condizioni e ne dà comunicazione agli uffici centrali circoscrizionali.

[Articolo 21, comma 1, lettera b), e articolo 17, comma 3, della l.r. 12/2023]

§ 40. Decisioni degli uffici centrali circoscrizionali e dell'Ufficio centrale regionale e comunicazioni ai delegati di lista.

A seguito delle operazioni svolte, i delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione delle contestazioni e delle modificazioni apportate dall'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale alle rispettive liste *entro la stessa sera*.

[Articoli 21, comma 3, e 22, comma 2, della l.r. 12/2023]

L'Ufficio centrale circoscrizionale e l'Ufficio centrale regionale tornano a riunirsi *il giorno successivo* (rispettivamente il 27° e il 26° giorno antecedente quello

della votazione) *alle ore 9* per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate, per ammettere ed esaminare nuovi documenti o un nuovo contrassegno e per adottare, seduta stante, le decisioni conclusive sui casi controversi.

[Articoli 21, comma 4, e 22, comma 3, della l.r. 12/2023]

Le decisioni dei predetti uffici devono essere comunicate ai delegati di lista *nella stessa giornata*.

[Articoli 21, comma 5, e 22, comma 4, della l.r. 12/2023]

Poiché la comunicazione viene effettuata ai fini di un'eventuale impugnativa delle decisioni di esclusione di liste o di candidature, si ritiene, malgrado la legge niente stabilisca in proposito, che le decisioni devono essere notificate a mezzo di corriere speciale o posta elettronica certificata.

§ 41. Sospensione delle operazioni degli uffici centrali circoscrizionali e dell'Ufficio centrale regionale

Compiuti gli accertamenti illustrati nei paragrafi precedenti in ordine a tutte le liste presentate e comunicate ai delegati di lista le decisioni adottate, gli uffici centrali circoscrizionali sospendono le loro operazioni nelle more della presentazione e dei termini per la decisione dei ricorsi, illustrati nel capitolo VI.

Gli uffici centrali circoscrizionali e l'Ufficio centrale regionale proseguono nell'espletamento dei compiti loro affidati dalla legge non *appena scaduto il termine* per presentare i suddetti ricorsi, vale a dire *dopo 24 ore dalla notificazione della loro ultima decisione*, solamente qualora non siano stati presentati ricorsi.

Se, invece, siano stati presentati ricorsi all'Ufficio centrale regionale, gli uffici circoscrizionali riprendono le operazioni in ordine alle liste dei candidati solo dopo che sono state assunte le decisioni sui ricorsi medesimi.

CAPITOLO VI

I RICORSI IN VIA AMMINISTRATIVA ALL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE

§ 42. Decisioni che possono essere impugnate con ricorso all'Ufficio centrale regionale

Non tutte le decisioni possono essere impugnate.

Le decisioni degli uffici centrali circoscrizionali che *possono essere impugnate* sono *esclusivamente quelle che comportano l'eliminazione di liste o di singole candidature*.

[Articolo 21, comma 6, della l.r. 12/2023]

Con riferimento, invece, alle decisioni dell'Ufficio centrale regionale, può essere presentato ricorso all'Ufficio medesimo contro l'eliminazione dei candidati della lista regionale o alla carica di Presidente della Giunta regionale.

[Articolo 22, comma 5, della l.r. 12/2023]

§ 43. Persone legittimate a presentare ricorso all'Ufficio centrale regionale

I soggetti legittimati a ricorrere contro l'esclusione di candidati della lista regionale o alla carica di Presidente della Giunta regionale sono i delegati dei candidati.

[Articolo 21, comma 6, della l.r. 12/2023]

I soggetti legittimati a ricorrere contro l'esclusione di candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale sono i delegati dei candidati.

[Articolo 22, comma 5, della l.r. 12/2023]

§ 44. Termine e modalità per presentare i ricorsi all'Ufficio centrale regionale

I ricorsi devono essere presentati, a pena di decadenza, entro 24 ore dall'avvenuta comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale circoscrizionale o dello stesso Ufficio centrale regionale.

[Articoli 21, comma 6, e 22, comma 5, della l.r. 12/2023]

I ricorsi, sottoscritti dai delegati, devono essere depositati nella cancelleria del tribunale in cui ha sede l'Ufficio centrale circoscrizionale.

Nel caso di ricorsi contro le decisioni di eliminazione dei candidati presidenti, il deposito avviene nella cancelleria dell'Ufficio centrale regionale.

[Articoli 21, comma 7, e 22, comma 6, della l.r. 12/2023]

I ricorsi sono redatti in esenzione dalle imposte di bollo come tutti gli atti che riguardano il procedimento elettorale [paragrafo 25].

§ 45. Invio dei ricorsi all'Ufficio centrale regionale

I ricorsi contro l'eliminazione di liste circoscrizionali e dei relativi candidati presentati all'Ufficio centrale regionale devono essere immediatamente esaminati dai rispettivi uffici centrali circoscrizionali in modo che questi possano redigere le proprie deduzioni.

Compiuto detto esame, i ricorsi, *nella stessa giornata in cui sono stati depositati*, devono essere inviati, a mezzo di un corriere speciale o di posta elettronica certificata, all'Ufficio centrale regionale, corredati dalle relative deduzioni.

[Articolo 21, comma 7, della l.r. 12/2023]

§ 46. Decisioni dell'Ufficio centrale regionale sui ricorsi. Comunicazione delle decisioni

L'Ufficio centrale regionale decide sui ricorsi pervenuti *entro due giorni dalla loro ricezione*.

Adottate le proprie decisioni, l'Ufficio centrale regionale le comunica *nelle 24 ore successive* sia ai ricorrenti sia agli uffici centrali circoscrizionali.

[Articolo 21, comma 8, e 22, comma 7, della l.r. 12/2023]

In proposito, si suggerisce di far precedere l'invio della copia della decisione da una comunicazione con posta elettronica certificata al fine di mettere in grado gli uffici medesimi di compiere, senza eccessiva perdita di tempo, le conseguenti operazioni previste dalla legge e illustrate nel successivo capitolo VII.

§ 47. Impugnazione, in sede giurisdizionale, dei provvedimenti dell'Ufficio centrale regionale

I provvedimenti con i quali l'Ufficio centrale regionale decide i ricorsi in via amministrativa avverso le decisioni degli uffici centrali circoscrizionali di esclusione di liste o singoli candidati possono essere impugnati in sede giurisdizionale, in primo grado, dinanzi al tribunale amministrativo regionale e, in grado di appello, al Consiglio di Stato.

Si richiama in proposito quanto è indicato nell'approfondimento di cui al paragrafo 60 in merito all'applicazione l'articolo 129 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (*Codice del processo amministrativo*), e successive modificazioni.

CAPITOLO VII

NUMERAZIONE DELLE CANDIDATURE ALLA CARICA DI PRESIDENTE, DELLE LISTE E DEI SINGOLI CANDIDATI E SUCCESSIVI ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI CENTRALI CIRCOSCRIZIONALI E DELL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE

§ 48. Numerazione delle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale, secondo l'ordine risultato dal sorteggio

Trascorso il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, ovvero appena abbia emesso le decisioni qualora dei ricorsi siano stati presentati, l'Ufficio centrale regionale provvede ad assegnare **un numero progressivo** a ciascuna candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale, **mediante sorteggio** da effettuarsi alla presenza dei rappresentanti di lista appositamente convocati.

Provvede, poi, a darne comunicazione agli uffici centrali circoscrizionali, nonché ai delegati di ciascun candidato alla carica di Presidente.

[Articolo 22, comma 7 bis), della l.r. 12/2023]

§ 49. Operazioni degli uffici centrali circoscrizionali

I. Numerazione delle liste circoscrizionali secondo l'ordine risultato dal sorteggio

Trascorso il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi all'Ufficio centrale regionale ovvero appena abbiano da questo ricevuto comunicazione dell'esito degli stessi, qualora essi siano stati presentati, gli uffici centrali circoscrizionali dichiarano non ammesse le liste per le quali, in seguito alle decisioni dell'Ufficio centrale regionale, è venuto meno il collegamento con il candidato Presidente o i cui gruppi di liste non rispettano le condizioni di cui all'articolo 17, comma 3, della l.r. 12/2023, secondo il quale, a pena di inammissibilità, le liste circoscrizionali contraddistinte dal medesimo contrassegno devono essere collegate al medesimo candidato Presidente della Giunta regionale e alla relativa lista regionale e presentate in non meno della metà delle circoscrizioni elettorali.

[Articoli 23, comma 1, lettera a), della l.r. 12/2023]

Successivamente, provvedono ad *assegnare un numero progressivo a ciascuna lista ammessa nell'ambito di ogni coalizione, mediante sorteggio* da effettuarsi alla presenza dei rappresentanti di lista appositamente convocati.

[Articolo 23, comma 1, lettera b), della l.r. 12/2023]

Più precisamente, l'Ufficio centrale circoscrizionale, acquisito l'ordine del sorteggio delle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale, **rienumera** tutte le liste circoscrizionali assegnando a ciascuna un numero progressivo.

La numerazione, diversa per ciascuna lista, parte dalla lista o dalle liste collegate con la candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale sorteggiata dall'Ufficio centrale regionale con il numero 1, per finire con la lista o le liste circoscrizionali collegate con la candidatura alla carica di Presidente avente il numero più alto. All'interno di ciascuna 'coalizione', l'ordine delle liste circoscrizionali dipende dall'esito del rispettivo sorteggio.

Il numero di sorteggio definitivo determina l'ordine in base al quale sono riportate le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale con le relative liste regionali e le liste circoscrizionali sul manifesto recante le candidature e sulle schede di votazione.

II. Assegnazione di un numero definitivo ai singoli candidati di ciascuna lista circoscrizionale

Ogni ufficio centrale circoscrizionale provvede, poi, ad assegnare un numero definitivo ai singoli candidati di ciascuna lista circoscrizionale, nel rispetto dell'ordine in cui gli stessi sono stati compresi nella lista.

[Articolo 23, comma 1, lettera c), della l.r. 12/2023]

Tale operazione avviene solo successivamente all'ammissione di ciascuna lista, dopo che siano presi in esame tutti i motivi per l'eventuale cancellazione dei candidati e dopo che siano stati decisi gli eventuali ricorsi all'Ufficio centrale regionale contro le esclusioni di candidati. Tale numerazione può, quindi, comportare l'assegnazione ai candidati di un numero diverso rispetto a quello indicato all'atto della presentazione della lista, pur rimanendo invariato l'ordine di elencazione dei candidati nella lista stessa.

L'assegnazione del numero d'ordine progressivo ai singoli candidati è necessaria ai fini dell'assegnazione dei seggi nell'ambito di ciascuna lista nel caso di parità di cifra individuale fra più candidati della lista medesima.

[Articolo 27, comma 4, lettera e), della l.r. 12/2023]

III. Comunicazione ai delegati di lista delle definitive determinazioni adottate in ordine alla numerazione delle liste e dei candidati

Compiute le operazioni precedentemente illustrate, l'Ufficio centrale circoscrizionale provvede a comunicare, ai delegati delle liste circoscrizionali, le decisioni adottate in merito al numero d'ordine attribuito alla lista e al numero d'ordine assegnato a ciascuno dei candidati compresi nella lista medesima.

[Articolo 23, comma 1, lettera d), della l.r. 12/2023]

§ 50. Comunicazioni alla Regione ai fini della stampa dei manifesti con le liste dei candidati e delle schede di votazione

Appena completate tutte le formalità relative all'esame e all'ammissione delle liste dei candidati, gli uffici centrali circoscrizionali e l'Ufficio centrale regionale

devono comunicare alla Regione le candidature alla carica di Presidente della Giunta e le liste definitivamente ammesse con l'indicazione dei relativi contrassegni (da trasmettere, ove eventualmente depositati, anche su supporti informatici) affinché si provveda agli adempimenti di seguito illustrati.

[Articolo 23, comma 1, lettere e) ed f) della l.r. 12/2023]

Alla stampa dei manifesti e delle schede di votazione per ciascuna circoscrizione provvedono le tipografie scelte dalla Regione ai fini della successiva distribuzione alle sezioni elettorali dei comuni.

Nella parte superiore del manifesto – del quale, a titolo indicativo, si unisce un modello [Allegato n. 16] – le candidature alla carica di Presidente e le relative liste regionali sono riportate secondo l'ordine di precedenza assegnato sulla base del sorteggio effettuato a livello regionale dall'Ufficio centrale regionale.

Nella parte inferiore del manifesto, infine, le *liste circoscrizionali* sono riportate, in corrispondenza della collegata candidatura alla carica di Presidente e alla relativa lista regionale, *secondo l'ordine del rispettivo sorteggio effettuato dall'Ufficio centrale circoscrizionale*.

Stampati i manifesti per le circoscrizioni elettorali, che riportano quindi sia le candidature alla carica di Presidente e le relative liste regionali presentate in tutta la Regione, sia le liste circoscrizionali presentate nella relativa circoscrizione, la Regione provvede a ripartire detti manifesti tra i comuni di ogni circoscrizione elettorale al fine di provvedere alla loro *pubblicazione*, la quale deve avvenire mediante affissione nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici **entro e non oltre l'ottavo giorno antecedente** a quello della votazione.

[Articolo 23, comma 1, lettera e), della l.r. 12/2023]

§ 51. Comunicazioni ai sindaci

I. Comunicazione delle candidature a Presidente della Giunta regionale con le relative liste regionali e delle liste circoscrizionali ammesse, ai fini dell'assegnazione degli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale

Gli uffici centrali circoscrizionali e l'Ufficio centrale regionale comunicano alla Regione le liste circoscrizionali e le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale con le relative liste regionali ammesse, affinché vengano portate a conoscenza dei sindaci per gli adempimenti di competenza delle giunte comunali in ordine all'assegnazione degli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale.

[Articolo 3 della legge 4 aprile 1956, n. 212 (Norme per la disciplina della propaganda elettorale)]

II. Comunicazione dell'elenco dei delegati di lista

Gli uffici centrali circoscrizionali e l'Ufficio centrale regionale devono, infine, comunicare ai sindaci dei comuni compresi, rispettivamente, nelle circoscrizioni elettorali e nella Regione, l'elenco dei delegati di ciascuna lista circoscrizionale e di ciascun candidato Presidente *entro il giovedì precedente la data della votazione.*

[Articolo 1, ultimo comma, della legge 108/1968, e successive modificazioni]

[Articolo 35, primo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570]

Qualora una dichiarazione di presentazione di lista non contenga la specificazione dei delegati, gli uffici interessati ne fanno espressa menzione nella comunicazione da inviare ai comuni.

CAPITOLO VIII

DESIGNAZIONI DEI RAPPRESENTANTI DELLE LISTE CIRCOSCRIZIONALI E DEI RAPPRESENTANTI DEI CANDIDATI PRESIDENTI E DELLE RELATIVE LISTE REGIONALI

§ 52. Compiti dei delegati di lista

La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere anche l'indicazione di due delegati, i quali sono autorizzati a designare – personalmente o per mezzo di persone da loro autorizzate con dichiarazione *autenticata da notaio* – **i rappresentanti delle liste circoscrizionali e dei candidati presidenti della Giunta regionale e delle relative liste regionali** presso ogni ufficio elettorale di sezione, presso l'Ufficio centrale circoscrizionale e presso l'Ufficio centrale regionale nell'esercizio dei poteri di ammissione delle liste.

[Articoli 19, comma 8, e 20, comma 6, lettera b), della l.r. 12/2023]

La designazione dei rappresentanti di lista non è obbligatoria ma facoltativa, in quanto viene fatta nell'interesse della lista rappresentata: i rappresentanti, infatti, non fanno parte integrante dell'ufficio elettorale ma vigilano per la tutela degli interessi delle rispettive liste contro eventuali irregolarità delle operazioni elettorali.

§ 53. Modalità di presentazione delle designazioni dei rappresentanti delle liste circoscrizionali e dei rappresentanti dei candidati presidenti della Giunta regionale e delle relative liste regionali

Nel silenzio della l.r. 12/2023, per la designazione dei rappresentanti delle liste circoscrizionali e dei rappresentanti dei candidati presidenti della Giunta regionale e delle relative liste regionali, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con d.P.R. 570/1960, nelle parti riguardanti i consigli dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

[Articolo 34, comma 2, della l.r. 12/2023 – Articolo 1, ultimo comma, della l. 108/1968]

Pertanto, la designazione dei rappresentanti va fatta mediante dichiarazione redatta su carta libera (Allegati n. 13 e n. 14); la firma dei delegati che effettuano la designazione deve essere autenticata da uno dei soggetti previsti dall'articolo 14 della legge 53/1990 [paragrafo 56].

La designazione dei rappresentanti può essere fatta anche per mezzo di persone a ciò espressamente autorizzate, con dichiarazione *autenticata da notaio*, dai delegati medesimi.

[Articoli 19, comma 8, e 20, comma 6, lettera b), della l.r. 12/2023]

In tal caso, il notaio, nell'autenticare le firme apposte in calce all'apposita autorizzazione, dà atto che i delegati hanno esibito il verbale di ricevuta rilasciato dalla cancelleria, rispettivamente, del tribunale e della corte d'appello del capoluogo della Regione all'atto del deposito della lista dei candidati.

Tale facoltà è stata prevista dal legislatore nella considerazione che i delegati (due, come si è detto, per ogni circoscrizione elettorale e due per tutta la Regione) non sono in grado di conoscere direttamente le persone che potrebbero opportunamente essere incaricate di svolgere, presso le singole sezioni, la funzione di rappresentante; essi si avvalgono, nei singoli comuni, di propri fiduciari i quali possono effettuare la scelta in loro nome.

Per svolgere il loro compito, i delegati della lista circoscrizionale e i delegati del candidato Presidente della Giunta regionale devono dimostrare la loro qualifica esibendo la copia del predetto verbale di ricevuta.

Ai fini dell'**autenticazione della designazione** dei rappresentanti di lista e dei candidati presidenti della Giunta regionale e delle relative liste regionali, le persone autorizzate possono anche esibire – ai pubblici ufficiali che procedono all'autenticazione medesima – una copia notarile della ricevuta rilasciata all'atto del deposito della lista.

Poiché le designazioni dei rappresentanti di lista e dei candidati presidenti della Giunta regionale e delle relative liste regionali presso gli uffici elettorali di sezione devono essere successivamente consegnate, dal segretario comunale, ai singoli presidenti di ufficio elettorale di sezione, è preferibile che le medesime vengano redatte in tanti atti separati quante sono le sezioni presso le quali i delegati ritengono di designare i rappresentanti di lista.

Le designazioni possono anche essere contenute in un unico atto; in tal caso, è necessario presentare, contestualmente, tanti estratti di esso, debitamente autenticati con le modalità già precisate, per quante sono le sezioni presso le quali i rappresentanti siano stati designati.

Nel caso di contemporaneità di più elezioni, poiché le medesime persone possono essere designate quali delegati [paragrafi 7 e 20], questi ultimi possono provvedere con un solo atto a designare i rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione e presso gli altri uffici elettorali con riferimento a tutte le consultazioni che si svolgono nella stessa data.

Non è prevista l'ipotesi in cui i delegati non sappiano o non possano firmare; è del tutto improbabile che ciò si verifichi, ma nel caso si utilizza la procedura prevista dal paragrafo 5, punto n. IV).

Presso ciascuna sezione sono designati due rappresentanti, uno effettivo e l'altro supplente, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio della funzione a essi demandata.

§ 54. Organi ai quali deve essere diretta la designazione dei rappresentanti. Termini

La designazione dei rappresentanti di lista è presentata in uffici diversi a seconda degli uffici elettorali presso i quali i rappresentanti stessi devono svolgere il loro compito.

I. Rappresentanti delle liste e dei candidati presidenti presso gli uffici elettorali di sezione

La designazione dei rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione può essere fatta:

[Articolo 1, ultimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 - Articolo 35 del d.P.R. 570/1960]

1) al segretario del comune *entro il giovedì precedente il giorno della votazione, anche mediante posta elettronica certificata*. In caso di trasmissione via PEC, la dichiarazione non è sottoposta ad autentica se firmata digitalmente o con altra firma qualificata.

Il segretario comunale controlla la regolarità delle designazioni accertando che le medesime siano firmate dai delegati di lista compresi nell'elenco che l'Ufficio centrale circoscrizionale e l'Ufficio centrale regionale hanno fatto pervenire al sindaco [paragrafo 51] e le fa consegnare ai presidenti delle rispettive sezioni prima dell'insediamento degli uffici elettorali di sezione.

Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione verifica la regolarità degli atti di designazione di ciascun rappresentante e la qualità dei designanti (delegati di lista ovvero persone da essi autorizzate in forma autentica con atto notarile).

2) direttamente al presidente di ciascun ufficio elettorale di sezione *il sabato pomeriggio, durante le operazioni di autenticazione delle schede, oppure la mattina della domenica purché prima che abbiano inizio le operazioni di votazione*.

In tale ipotesi, il sindaco consegna al presidente dell'ufficio elettorale di ogni sezione – contemporaneamente agli oggetti e agli atti occorrenti per le operazioni di votazione e di scrutinio – l'elenco dei delegati delle liste circoscrizionali e dei delegati delle liste regionali per le quali non siano stati ancora designati i rappresentanti.

Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione verifica che gli atti di designazione siano regolari.

II. Rappresentanti delle liste e dei candidati presidenti presso l'Ufficio centrale circoscrizionale e presso l'Ufficio centrale regionale

La designazione dei rappresentanti presso l'Ufficio centrale circoscrizionale e presso l'Ufficio centrale regionale deve essere presentata alla cancelleria del tribunale

o della Corte d'appello in cui ciascun ufficio ha la propria sede, la quale ne rilascia ricevuta [Allegati n. 13-bis e n. 14-bis].

La legge non stabilisce alcun termine entro il quale presentare tali designazioni; si ritiene però – in analogia con quanto stabilito per gli uffici elettorali di sezione – che i delegati delle liste possano provvedervi sino al momento in cui hanno inizio le operazioni di competenza dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale.

§ 55. Requisiti dei rappresentanti delle liste e dei candidati presidenti

La legge non fa alcun cenno ai requisiti dei rappresentanti di lista.

Tuttavia, considerato il compito loro affidato dalla legge, si ritiene che essi debbano essere elettori e saper leggere e scrivere.

Nulla vieta che un delegato designi se stesso quale rappresentante o che venga designato un candidato.

Nel caso di contemporaneo svolgimento di altre elezioni, è consentito che lo stesso elettore sia designato rappresentante di lista per le elezioni regionali e per le altre elezioni.

In tal caso, comunque – al fine di consentire al rappresentante di esprimere il proprio voto per tutte le elezioni che hanno luogo contemporaneamente nella sezione presso la quale egli svolge l'incarico, a norma dell'articolo 40 del d.P.R. 570/1960 – si suggerisce che i rappresentanti vengano scelti tra gli elettori dell'organo da eleggere avente l'ambito territoriale più ristretto (ad esempio, in caso di elezioni regionali, comunali e circoscrizionali, il rappresentante di lista presso l'ufficio elettorale di sezione deve essere elettore della circoscrizione amministrativa).

Se – all'atto della presentazione delle liste di candidati per le diverse elezioni, regionali, comunali e circoscrizionali – siano stati designati delegati diversi per ciascun tipo di elezione, sarà opportuno che i delegati di lista o di gruppo prendano preventivi accordi per designare la stessa persona come rappresentante di lista per le elezioni regionali, comunali e circoscrizionali per evitare un eccessivo affollamento presso gli uffici elettorali di sezione.

CAPITOLO IX

APPROFONDIMENTI

§ 56. Autenticazione delle sottoscrizioni

I. Soggetti autenticatori

In base all'articolo 14 della legge 53/1990 (da ultimo modificato dall'articolo 38-bis, comma 8, del d.l. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla l. 108/2021) sono competenti a eseguire le autenticazioni, che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste da leggi elettorali:

- i notai;
- i giudici di pace;
- i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali;
- i segretari delle procure della Repubblica;
- i membri del Parlamento;
- i consiglieri regionali;
- i presidenti delle province;
- i sindaci metropolitani;
- i sindaci;
- gli assessori comunali;
- gli assessori provinciali;
- i componenti della conferenza metropolitana;
- i presidenti dei consigli comunali;
- i presidenti dei consigli provinciali;
- i presidenti e i vicepresidenti dei consigli circoscrizionali;
- i consiglieri provinciali;
- i consiglieri metropolitani;
- i consiglieri comunali;
- i segretari comunali e provinciali;
- i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia;
- gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ordine.

Tra i soggetti di cui al citato articolo 14 figurano i consiglieri regionali. Detti consiglieri, in mancanza di contraria disposizione normativa, sono competenti a eseguire le autenticazioni anche se candidati alle elezioni.

Con riferimento alla potestà autenticatoria degli organi politici degli enti locali elencati nel menzionato articolo 14, il Consiglio di Stato, Quinta Sezione, con sentenze del 13 febbraio 2014, n. 715, n. 716 e n. 717, ha affermato che i consiglieri, così come gli assessori degli enti locali, **possono autenticare le sottoscrizioni** necessarie per lo svolgimento delle operazioni elettorali di cui all'articolo 14 citato «**in relazione**

a tutte le operazioni elettorali che si svolgono nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ente cui appartengono».

Con altra sentenza 16 giugno 2014, n. 3033, il Consiglio di Stato, Quinta Sezione, ha ribadito che il potere di autenticazione previsto dal predetto articolo 14 è strettamente connesso al territorio di competenza dell'ufficio di cui quei soggetti sono titolari o al quale appartengono.

Di conseguenza, per quanto d'interesse ai fini della presente pubblicazione, i consiglieri provinciali e gli assessori provinciali nonché i consiglieri comunali e gli assessori comunali possono autenticare le firme relative alle operazioni elettorali per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale nel cui territorio siano compresi, rispettivamente, la provincia e il comune.

Inoltre, per concorde avviso della giurisprudenza del Consiglio di Stato (ad esempio, il parere della Prima sezione 10 luglio 2013, n. aff. 2671/2013, n. sez. 3457/13), la legittimazione ad autenticare le sottoscrizioni sussiste ogni qual volta le consultazioni, cui si riferiscono le autenticazioni medesime, riguardino un ambito territoriale più ampio del livello comunale o provinciale, come nel caso di elezioni regionali o di consultazioni che interessino tutto il territorio nazionale.

Più in generale, con riferimento a tutti i pubblici ufficiali menzionati nel citato articolo 14, la giurisprudenza e, in particolare, lo stesso Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria (sentenza 9 ottobre 2013, n. 22), ha univocamente ribadito che i pubblici ufficiali stessi sono titolari del potere di autenticare le sottoscrizioni esclusivamente all'interno del territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari o ai quali appartengono. In tal senso, si era in precedenza espresso anche il Ministero della giustizia.

II. Validità delle sottoscrizioni, ai fini della presentazione delle liste

Si segnala, infine, che l'articolo 19, comma 6, della legge regionale 12/2023 prevede che **le firme degli elettori che sottoscrivono la presentazione delle liste per le elezioni regionali, sono valide se autenticate “a partire dalla data del decreto delle elezioni”**.

§ 57. Certificazioni nell'ambito dei procedimenti elettorali: inapplicabilità delle disposizioni in materia di semplificazione

Per quanto concerne i **procedimenti elettorali**, relativamente alla presentazione delle liste e all'accettazione delle candidature, nonché i procedimenti referendari, con riferimento alla raccolta delle sottoscrizioni – è stato ritenuto che non siano applicabili **le disposizioni in materia di semplificazione documentale e procedimentale**, anche in base alla consolidata prassi amministrativa confortata dalla giurisprudenza.

È noto che i procedimenti elettorali e referendari **sono disciplinati da una normativa ‘speciale’, la quale non può essere derogata da disposizioni di carattere generale che non apportino alcuna espressa modificazione alla normativa specifica.**

La tesi è stata affermata dal Consiglio di Stato, Prima Sezione, con parere n. 283/2000 del 13 dicembre 2000 e ribadita più volte nelle circolari della Direzione centrale dei servizi elettorali, le quali, a conferma dell'indirizzo interpretativo innanzi espresso, hanno ritenuto che le anzidette disposizioni in materia di 'autodichiarazioni' non possano trovare applicazione alle certificazioni rilasciate dalle pubbliche amministrazioni a soggetti privati concernenti l'accertamento dell'iscrizione nelle liste elettorali ai fini dell'esercizio del diritto di elettorato attivo e passivo o anche del diritto d'iniziativa popolare referendaria.

Ne consegue che – per assicurare, anche a beneficio dei promotori della raccolta delle sottoscrizioni, la piena certezza della legittimità delle varie fasi endoprocedimentali connesse ai procedimenti di presentazione delle liste dei candidati o a quelli d'iniziativa popolare referendaria – **rimane necessario produrre i certificati di iscrizione nelle liste elettorali, i quali devono perciò considerarsi come legittimamente esibiti e del tutto validi.**

Non si applica, pertanto, ai procedimenti elettorali, l'articolo 40, comma 01, del d.P.R. 445/2000, il quale prevede testualmente che:

«Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti fra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.»

§ 58. Incandidabilità alle elezioni regionali ai sensi del d.lgs. 235/2012

Con riferimento alle elezioni regionali, l'articolo 7 del d.lgs. 235/2012, stabilisce che non possono essere candidati alle elezioni regionali e non possono comunque ricoprire le cariche di Presidente della Giunta regionale, assessore e consigliere regionale:

- a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
- b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);

- c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;
- d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);
- e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
- f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle suddette condizioni è nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

Inoltre, l'articolo 15, comma 1, dell'indicato d.lgs. 235/2012 dispone che l'incandidabilità opera anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

Per le incandidabilità disciplinate dal d.lgs. 235/2012 e non rinvenibili nella disciplina previgente, il citato articolo 15, comma 1, si applica solo alle sentenze pronunciate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto stesso (articolo 16, comma 1).

L'incandidabilità produce, altresì, i suoi effetti indipendentemente dalla concomitanza con la limitazione del diritto di elettorato attivo e passivo derivante dall'applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici o di una delle misure di prevenzione o di sicurezza di cui all'articolo 2, lettere b) e c), del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.

La sentenza di riabilitazione, ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, è l'unica causa di estinzione anticipata dell'incandidabilità e ne comporta la cessazione per il periodo di tempo residuo. La revoca della sentenza di riabilitazione comporta il ripristino dell'incandidabilità per il periodo di tempo residuo.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, **le disposizioni del medesimo d.lgs. sull'accertamento dell'incandidabilità** in fase di ammissione delle candidature (con conseguente, eventuale cancellazione dalle liste) nonché quelle per la mancata proclamazione **si applicano anche all'incandidabilità non derivante da sentenza penale di condanna**, di cui agli articoli 143, comma 11, e 248, comma 5, del d.lgs. 267/2000.

§ 59. Adempimenti connessi all'applicazione della legge 3/2019: "Elezioni trasparenti" e pubblicazione dei curriculum vitae e dei certificati del casellario giudiziale dei candidati

I. Pubblicazione sul sito internet del partito o movimento politico o della lista o del candidato Presidente

La legge 9 gennaio 2019, n. 3 (Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici), ha previsto che i partiti e i movimenti politici che presentano liste di candidati consiglieri e/o candidati presidenti collegati con tali liste debbano pubblicare sul proprio sito internet:

- il curriculum vitae di ciascun candidato, fornito dal candidato medesimo;
- il certificato del casellario giudiziale di ciascun candidato, rilasciato non oltre 90 giorni prima della data delle elezioni.

Ove non esistente, deve essere creato un sito internet apposito.

La pubblicazione, per la quale non è richiesto il consenso espresso degli interessati, deve avvenire entro il 14° giorno antecedente la data delle elezioni.

La mancata pubblicazione non comporta l'esclusione delle liste o dei singoli candidati ma determina, nei confronti di partiti, movimenti politici, liste o candidati presidenti inadempienti, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 12.000 a euro 120.000, irrogata dalla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici.

La richiesta del casellario giudiziale, effettuata dai rappresentanti legali dei partiti e dei movimenti politici o da persone da loro delegate, può essere trasmessa mediante posta elettronica certificata, previo consenso e su delega dell'interessato, da sottoscrivere all'atto dell'accettazione della candidatura. Il tribunale deve rendere disponibili al richiedente i certificati entro il termine di cinque giorni dalla richiesta.

Se la richiesta del certificato proviene dallo stesso candidato, che dichiara che la richiesta è finalizzata a rendere pubblici tali dati in occasione della propria candidatura, le imposte di bollo e ogni altra spesa, imposta e diritto dovuti ai pubblici uffici sono ridotti della metà.

[Articolo 1, commi 14 e 23, della legge 3/2019, come da ultimo modificato dall'articolo 38 bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108]

II. Pubblicazione nella sezione "Elezioni trasparenti" del sito internet istituzionale della Regione

Entro il 7° giorno antecedente la data delle elezioni, in apposita sezione del sito internet della Regione, denominata «Elezioni trasparenti», sono pubblicati, in maniera facilmente accessibile, il curriculum vitae e il certificato del casellario giudiziale dei candidati rilasciato non oltre novanta giorni prima della data fissata

per l'elezione, già pubblicati nel sito internet del partito o movimento politico ovvero della lista o del candidato con essa collegato, previamente comunicati alla Regione.

[Articolo 1, comma 15, della legge 3/2019, come da ultimo modificato dall'articolo 38 bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108]

§ 60. Impugnazione, in sede giurisdizionale, dei provvedimenti di esclusione di liste o di candidati dal procedimento elettorale

L'articolo 129 del Codice del processo amministrativo (d. lgs. 104/2010), dispone che gli atti di esclusione di liste o candidati possono essere impugnati, da parte di tutti coloro che abbiano subito un'immediata lesione del diritto a partecipare al procedimento elettorale preparatorio, innanzi al tribunale amministrativo regionale competente nel termine di tre giorni dalla pubblicazione, anche mediante affissione, ovvero dalla comunicazione degli atti impugnati.

Il ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale contro l'atto o gli atti di esclusione dalla competizione elettorale deve essere, a pena di decadenza:

- a) notificato, direttamente dal ricorrente o dal suo difensore, esclusivamente mediante consegna diretta, posta elettronica certificata (PEC) o fax, all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato, cioè all'Ufficio centrale circoscrizionale e/o all'Ufficio centrale regionale, alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo e, ove possibile, agli eventuali controinteressati. In ogni caso, l'ufficio che ha emanato l'atto impugnato rende pubblico il ricorso mediante affissione di una sua copia integrale in appositi spazi all'uopo destinati sempre accessibili al pubblico e questa pubblicazione ha valore di notificazione per pubblici proclami per tutti i controinteressati. La notificazione, in tal modo, si ha per avvenuta il giorno stesso in cui è stata effettuata la citata affissione;
- b) depositato presso la segreteria del tribunale amministrativo regionale adito, che provvede a pubblicarlo sul sito internet della giustizia amministrativa e ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico.

Le parti in giudizio devono indicare, rispettivamente nel ricorso o negli atti di costituzione, l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o il numero di fax, da utilizzare per ogni eventuale comunicazione e notificazione.

L'udienza di discussione si svolge, senza possibilità di rinvio, anche in presenza di ricorso incidentale, nel termine di tre giorni dal deposito del ricorso, senza avvisi. Alla notifica del ricorso incidentale si provvede con le forme previste per quella del ricorso principale.

Il giudizio è deciso all'esito dell'udienza con sentenza in forma semplificata, da pubblicarsi nello stesso giorno. La relativa motivazione può consistere anche in un mero richiamo alle argomentazioni contenute negli scritti delle parti che il giudice ha ritenuto fondate e ha inteso fare proprie.

La sentenza non appellata è comunicata senza indugio dalla segreteria del tribunale amministrativo regionale all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato.

Il ricorso in appello al Consiglio di Stato, nel termine di due giorni dalla pubblicazione della sentenza del TAR, deve essere, a pena di decadenza:

- a) notificato direttamente dal ricorrente o dal suo difensore, esclusivamente mediante consegna diretta, posta elettronica certificata (PEC) o fax, all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato (cioè all'Ufficio centrale circoscrizionale e/o all'Ufficio centrale regionale per quanto riguarda le elezioni regionali), alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo e, ove possibile, agli eventuali controinteressati; in ogni caso, l'ufficio che ha emanato l'atto impugnato rende pubblico il ricorso in appello mediante affissione di una sua copia integrale in appositi spazi all'uopo destinati sempre accessibili al pubblico e questa pubblicazione ha valore di notifica per pubblici proclami per tutti i controinteressati; la notificazione, in tal modo, si ha per avvenuta il giorno stesso della citata affissione; per le parti costituite nel giudizio di primo grado la trasmissione si effettua presso l'indirizzo di posta elettronica o il numero di fax indicato negli atti difensivi;
- b) depositato in copia presso il tribunale amministrativo regionale che ha emesso la sentenza di primo grado, il quale provvede ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico;
- c) depositato presso la segreteria del Consiglio di Stato, che provvede a pubblicarlo sul sito internet della giustizia amministrativa e ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico.

La sentenza del Consiglio di Stato interviene, sul predetto ricorso in appello, entro tre giorni (articolo 129, comma 9, che stabilisce l'applicabilità nel giudizio di appello delle disposizioni per il primo grado).

Ai giudizi di cui sopra non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 52, comma 5, e 54, commi 1 e 2, dello stesso codice del processo amministrativo. Pertanto, il giorno di sabato NON è considerato festivo ai fini della decorrenza dei termini decadenziali; NON viene ammessa, neppure in casi eccezionali, quando la produzione nel termine di legge risulti estremamente difficile, la presentazione tardiva di memorie o documenti; i termini processuali NON sono sospesi nel periodo 1° agosto - 31 agosto di ciascun anno.

Com'è espressamente previsto dall'articolo 129, comma 2, al di fuori dei provvedimenti di esclusione dalla procedura elettorale, ogni provvedimento relativo al procedimento, anche preparatorio, per le elezioni è impugnabile soltanto alla conclusione del procedimento elettorale, unitamente all'atto di proclamazione degli eletti.

ALLEGATI

Elezione del Consiglio regionale
e del Presidente della Giunta regionale del Piemonte

MODELLO DI ATTO PRINCIPALE
DI DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE
DI UNA LISTA CIRCOSCRIZIONALE DI CANDIDATI

[Articolo 19 della legge regionale 12/2023]

(*) Si veda anche il modello di atto separato di dichiarazione di presentazione di una lista circoscrizionale di candidati per le elezioni regionali (Allegato 1-BIS).



DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE
DI UNA LISTA CIRCOSCRIZIONALE DI CANDIDATI

PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE
E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL PIEMONTE

DEL.....20.....

I sottoscritti elettori, compresi nelle liste elettorali dei comuni della circoscrizione di , nel numero di , risultante dalle firme¹ debitamente autenticate contenute in questo foglio e in numero atti separati² nonché da numero..... dichiarazioni rese nelle forme indicate dall'articolo 28, quarto comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni³,

dichiarano di presentare

- per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale del Piemonte che avrà luogo il nella circoscrizione elettorale di , una lista circoscrizionale di numero candidati alla carica di consigliere regionale nelle persone e nell'ordine sottoindicato.

¹ Le sottoscrizioni degli elettori sono contenute in appositi moduli, recanti su ciascun foglio il contrassegno di lista, l'indicazione del candidato Presidente della Giunta regionale al quale la lista è collegata, il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati inclusi nella lista nonché il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del sottoscrittore ed è autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (*Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale*). Va, inoltre, indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto. Sono valide le firme che risultano autenticate a partire dalla data del decreto di indizione delle elezioni [Articolo 19, comma 6, della l.r. 12/2023].

² Allegato 1-BIS modello di atto separato di dichiarazione di presentazione di una lista circoscrizionale di candidati.

³ Si tratta delle dichiarazioni dei presentatori che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento (si veda il paragrafo 5, n. IV)

La lista circoscrizionale dei candidati di seguito riportata - della quale i sottoscritti dichiarano di aver preso visione - è contraddistinta dal seguente contrassegno:

.....
 ed è collegata al candidato Presidente della Giunta regionale Sig./ra..... e alla relativa lista regionale.

CANDIDATI DELLA LISTA CIRCOSCRIZIONALE

	Cognome e Nome <small>(Per le donne coniugate o vedove può essere indicato anche il cognome del marito)</small>	Luogo e data di nascita
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
8		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		

e indicano i seguenti delegati di lista:

1), nato/a a,
 il e domiciliato /a in

 indirizzo PEC
 e-mail tel. n.;

2), nato/a a,
il e domiciliato/a in
.....,
indirizzo PEC
e-mail tel. n.;

autorizzati:

- a depositare la lista e i relativi documenti;
- a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata dal notaio, i rappresentanti della lista presso ogni seggio della circoscrizione e presso l'Ufficio centrale circoscrizionale;
- a dichiarare il collegamento con il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale;
- a ricevere le comunicazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e a presentare eventuali ricorsi o reclami.

Dichiarano, altresì,

di non aver sottoscritto, per la stessa elezione, nessun'altra dichiarazione di presentazione di una lista circoscrizionale di candidati.

Alla presente dichiarazione **allegano:**

- a) numero..... certificati, dei quali numero collettivi, comprovanti l'iscrizione dei presentatori della lista circoscrizionale nelle liste elettorali dei comuni della circoscrizione di
- b) numero..... dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di consigliere regionale, firmate e autenticate, contenenti anche le dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza della situazione di incandidabilità di ciascun candidato, a norma dell'articolo 9, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;
- c) numero..... certificati attestanti che i candidati della lista circoscrizionale alla carica di consigliere regionale sono elettori di un comune della Repubblica;

- d) la dichiarazione di collegamento della presente lista circoscrizionale di candidati con il candidato Presidente della Giunta regionale, Sig./ra, e la relativa lista regionale contraddistinta dal seguente contrassegno:;
- e) la dichiarazione del candidato Presidente della Giunta regionale di attestazione del collegamento con le liste circoscrizionali, firmata e autenticata;
- f) la dichiarazione – sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti appositamente da loro incaricati con mandato autenticato da notaio – attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso⁴;
- g) il modello del contrassegno della lista circoscrizionale, in due dimensioni e in triplice esemplare per ciascuna dimensione.

Per eventuali comunicazioni da parte dell'Ufficio centrale circoscrizionale, i sottoscritti eleggono domicilio presso il Sig./ra dimorante in

..... , addì 20.... .

(Seguono le sottoscrizioni dei presentatori della lista circoscrizionale dei candidati)

⁴ Solamente per i partiti o gruppi politici che abbiano avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle Camere o nel Parlamento europeo o che siano costituiti in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso.

ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA CIRCOSCRIZIONALE

*I sottoscritti elettori dichiarano di NON AVER SOTTOSCRITTO
per l'elezione del consiglio regionale di cui trattasi
NESSUN'ALTRA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI LISTA CIRCOSCRIZIONALE DI CANDIDATI*

Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento generale sulla protezione dei dati Regolamento (UE) 2016 / 679 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 27 aprile 2016, i sottoscritti elettori sono informati che il titolare / i titolari del trattamento sono il promotore / i promotori della sottoscrizione e cioè⁵.....

..... con sede in

Sono, altresì, informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, sono trattati conformemente alla normativa di settore, per motivi di interesse pubblico rilevante in materia di elettorato, a sostegno della lista di candidati sottoscritta ai fini dell'esercizio dell'elettorato passivo.

I dati saranno comunicati all'Ufficio centrale circoscrizionale costituito presso il tribunale del capoluogo di provincia. Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del predetto Regolamento nei confronti del/dei sopraindicato/i titolare/i del trattamento nonché proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali in caso di ritenuta violazione (articolo 77).

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali		Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali		Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali		Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 6, 7 e 9 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 ai soli fini sopraindicati.

⁵ Indicare la denominazione del partito o gruppo politico oppure i nominativi delle persone che promuovono la sottoscrizione

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 6, 7 e 9 del Regolamento (UE) 2016/ 679 del 27 aprile 2016 ai soli fini sopra indicati.


Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 6, 7 e 9 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 ai soli fini sopraindicati.

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI ⁶
DELLA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA CIRCOSCRIZIONALE DI CANDIDATI

A norma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vere e autentiche le firme, apposte in mia presenza, degli elettori sopra indicati (n. ...[indicare il numero in cifre e in lettere].....), da me identificati con il documento segnato a margine di ciascuno.

....., addì..... 20...



.....

Firma leggibile (*nome e cognome per esteso*) e qualifica del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

⁶ Può autenticare uno dei soggetti espressamente previsti dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni [si veda il cap. IX , paragrafo 56]

Elezioni del Consiglio regionale
e del Presidente della Giunta regionale del Piemonte

MODELLO DI ATTO SEPARATO
DI DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE
DI UNA LISTA CIRCOSCRIZIONALE DI CANDIDATI

[Articolo 19 della legge regionale 12/2023]

(*) Si veda anche il modello di atto principale di dichiarazione di presentazione di una lista circoscrizionale di candidati per le elezioni regionali (Allegato 1).



ALLEGATO N. 1 - BIS

Modello di atto separato di dichiarazione di presentazione di una lista circoscrizionale di candidati

ATTO SEPARATO
DI UNA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE
DI UNA LISTA CIRCOSCRIZIONALE DI CANDIDATI
PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE
E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL PIEMONTE
DEL.....20.....

ELENCO numero dei sottoscrittori della lista circoscrizionale recante il contrassegno nella circoscrizione elettorale di, collegata al candidato Presidente della Giunta regionale sig./ra..... che comprende numero candidati alla carica di consigliere regionale, nelle persone e nell'ordine sottoindicato.

CANDIDATI DELLA LISTA CIRCOSCRIZIONALE

	Cognome e Nome	Luogo e data di nascita
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
8		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		

ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI
DELLA LISTA CIRCOSCRIZIONALE

*I sottoscritti elettori dichiarano di NON AVER SOTTOSCRITTO
per l'elezione del Consiglio regionale di cui trattasi*
NESSUN'ALTRA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI LISTA CIRCOSCRIZIONALE DI CANDIDATI

Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento generale sulla protezione dei dati [Regolamento (UE) 2016 / 679 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 27 aprile 2016], i sottoscritti elettori sono informati che il titolare / i titolari del trattamento sono il promotore / i promotori della sottoscrizione e cioè¹.....
..... con sede in.....

Sono, altresì, informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, sono trattati conformemente alla normativa di settore, per motivi di interesse pubblico rilevante in materia di elettorato, a sostegno della lista di candidati sottoscritta ai fini dell'esercizio dell'elettorato passivo.

I dati saranno comunicati all'Ufficio centrale circoscrizionale costituito presso il tribunale del capoluogo di provincia. Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del predetto Regolamento nei confronti del/dei sopraindicatedo/i titolare/i del trattamento nonché proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali in caso di ritenuta violazione (articolo 77).

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 6, 7 e 9 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 ai soli fini sopraindicatedi.

(il modello continua nella pagina seguente)

¹ Indicare la denominazione del partito o gruppo politico oppure i nominativi delle persone che promuovono la sottoscrizione

(Segue:) ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA CIRCOSCRIZIONALE

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 6, 7 e 9 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 ai soli fini sopraindicati.

(il modello continua nella pagina seguente)


Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 6, 7 e 9 del Regolamento (UE) 2016 / 679 del 27 aprile 2016 ai soli fini sopraindicati.

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI²
DELLA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA CIRCOSCRIZIONALE DI CANDIDATI

A norma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vere e autentiche le firme, apposte in mia presenza, degli elettori sopra indicati (n.), da me identificati con il documento segnato a margine di ciascuno.
[indicare il numero in cifre e in lettere]

....., addi.....20...



.....
Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

² Può autenticare uno dei soggetti espressamente previsti dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni [v. cap. IX ,paragrafo 56].

Elezione del Consiglio regionale
e del Presidente della Giunta regionale del Piemonte

MODELLO DI DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE
DI UNA LISTA CIRCOSCRIZIONALE DI CANDIDATI
CHE NON HA L'OBBLIGO DI
RACCOGLIERE LE SOTTOSCRIZIONI
AI SENSI DELLE LETTERE A), A-BIS) O B), COMMA 3,
DELL'ARTICOLO 19 DELLA L.R. 12/2023

[Articolo 19 della legge regionale 12/2023]



ALLEGATO N. 2

Modello di dichiarazione di presentazione di una lista circoscrizionale di candidati che NON ha l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni ai sensi delle lettere a), a-bis) o b), comma 3, dell'articolo 19 della l.r. 12/2023

DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA CIRCOSCRIZIONALE DI CANDIDATI CHE **NON** HA L'OBBLIGO DI RACCOGLIERE LE SOTTOSCRIZIONI, AI SENSI DELLA **LETTERA**¹, COMMA 3, DELL'ARTICOLO 19 DELLA LEGGE REGIONALE 12/2023,

PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL PIEMONTE

DEL 20.....

Il/La sottoscritto/a nato/a a, il nella qualità di ²

dichiara di presentare

per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale del Piemonte che avrà luogo il20...., nella circoscrizione elettorale di, una lista circoscrizionale di numero candidati alla carica di consigliere regionale, nelle persone e nell'ordine sottoindicato.

La lista circoscrizionale dei candidati di seguito qui riportata è contraddistinta dal seguente contrassegno:

¹ Indicare la fattispecie di esonero in forza della quale si presenta la lista **senza** l'obbligo di raccolta delle sottoscrizioni: lettera a), a-bis) o b), comma 3, dell'articolo 19 della l.r. 12/2023.

² Indicare il titolo in base al quale **la dichiarazione è sottoscritta (presidente o segretario del partito, gruppo politico, movimento ovvero persona munita di mandato da loro conferito e autenticato da notaio).**

ed è collegata con il/la candidato/a alla carica di Presidente della Giunta regionale sig./sig.ra
 e alla relativa lista regionale.

CANDIDATI DELLA LISTA CIRCOSCRIZIONALE

Cognome e nome (Per le donne coniugate o vedove può essere indicato anche il cognome del marito)	Luogo e data di nascita
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	

[Da riportare nel caso in cui la lista sia presentata ai sensi della **lettera a)**, comma 3, dell'articolo 19 della l.r. 12/2023:

La medesima lista è, ai sensi della **lettera a)**, comma 3, dell'articolo 19 della l.r. 12/2023, lista di **partito/gruppo politico** che **ha presentato** candidature con un proprio contrassegno e **ha conseguito** almeno un seggio nelle circoscrizioni elettorali ricomprese nel territorio nazionale in occasione delle ultime elezioni per³]

³ Indicare se il seggio è stato conseguito presso il Parlamento europeo, il Parlamento nazionale o il Consiglio regionale del Piemonte.

OPPURE

[Da riportare nel caso in cui la lista sia presentata ai sensi della **lettera a-bis**), comma 3, dell'articolo 19 della l.r. 12/2023:

La medesima lista, ai sensi della **lettera a-bis**), comma 3, dell'articolo 19 della l.r. 12/2023, è **espressione**, al momento dell'indizione delle elezioni, di forze politiche o movimenti⁴
corrispondenti al/i gruppo/i parlamentare/i⁵
del/la⁶.]

OPPURE

[Da riportare nel caso in cui la lista sia presentata ai sensi della **lettera b)**, comma 3, dell'articolo 19 della l.r. 12/2023:

La medesima lista, ai sensi della **lettera b)**, comma 3, dell'articolo 19 della l.r. 12/2023, è **espressione** delle forze politiche⁷
corrispondenti al/i gruppo/i del Consiglio regionale del Piemonte⁸
..... regolarmente costituiti
alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni.]

Indica, altresì, i seguenti delegati di lista:

- 1) il sig./la sig.ra.....
nato/a a il e
domiciliato/a in
PEC.....; indirizzo e-mail;
tel. n.
- 2) il sig./la sig.ra.....
nato/a a il e
domiciliato/a in

⁴ Indicare la forza politica o il movimento di cui la lista è espressione.

⁵ Indicare la denominazione del/dei gruppo/i parlamentare/i.

⁶ Indicare se Camera o Senato.

⁷ Indicare la forza politica di cui la lista è espressione.

⁸ Indicare la denominazione del/dei gruppo/i del Consiglio regionale del Piemonte. È escluso il gruppo misto, per il quale si utilizza l'Allegato 3.

PEC.....; indirizzo e-mail;
tel. n.

autorizzati a:

- depositare la lista circoscrizionale di candidati e i relativi documenti;
- designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata dal notaio, i rappresentanti della lista presso ogni seggio della circoscrizione e presso l'Ufficio centrale circoscrizionale;
- dichiarare il collegamento con il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale;
- ricevere le comunicazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e a presentare eventuali ricorsi o reclami.

Alla presente dichiarazione allega:

- a) numero dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di consigliere regionale, firmate e autenticate, contenenti anche le dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza della situazione di incandidabilità di ciascun candidato, a norma del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;
- b) numero certificati attestanti che i candidati della lista circoscrizionale alla carica di consigliere regionale sono elettori di un comune della Repubblica;
- c) la dichiarazione di collegamento della presente lista circoscrizionale di candidati con il candidato Presidente della Giunta regionale sig./sig.ra e la relativa lista regionale contraddistinta dal seguente contrassegno:;
- d) la dichiarazione del candidato Presidente della Giunta regionale di attestazione del collegamento con le liste circoscrizionali, firmata e autenticata;
- e) la dichiarazione - sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o del gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali, ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio - attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso⁹;

⁹ Solamente per partiti o gruppi politici che abbiano avuto eletto un proprio rappresentante anche in

f) il modello del contrassegno della lista circoscrizionale, in due dimensioni e in triplice esemplare per ciascuna dimensione;

[solamente se la dichiarazione di presentazione avviene ai sensi delle lettere a-bis) e b):

g) numero dichiarazione/i del/dei **presidente/i o segretario/i di partito, gruppo politico o movimento** con la/le quale/i si attesta:

- ai sensi della lettera a-bis) dell'articolo 19 della l.r. 12/2023, che la lista è espressione di forze politiche o movimenti corrispondenti a gruppi parlamentari presenti in almeno una delle due Camere al momento dell'indizione delle elezioni;

- ai sensi della lettera b), comma 3, dell'articolo 19 della l.r. 12/2023, che la lista è espressione di forza/e politiche corrispondente/i al/ai gruppo/i consiliare/i regolarmente costituito/i alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni.]

Per eventuali comunicazioni da parte dell'Ufficio centrale circoscrizionale, il/la sottoscritto/a elegge domicilio presso il sig./la sig.ra
dimorante in

....., addi..... 20....

.....
Firma leggibile (*nome e cognome per esteso*) e qualifica del sottoscrittore¹⁰ della dichiarazione di presentazione della lista circoscrizionale dei candidati che non ha l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA¹¹
DEL PRESENTATORE DI UNA LISTA CIRCOSCRIZIONALE DI CANDIDATI
CHE NON HA L'OBBLIGO DI RACCOLGERE LE SOTTOSCRIZIONI

A norma dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vera e autentica la firma, apposta in mia presenza, dal/la sig./sig.ra

una sola delle Camere o nel Parlamento europeo o che siano costituiti in gruppi parlamentari anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso.

¹⁰ Può sottoscrivere la dichiarazione di presentazione della lista il **presidente o il segretario del partito, gruppo politico o movimento ovvero persona munita di mandato da loro conferito e autenticato da notaio.**

¹¹ Può autenticare uno dei soggetti espressamente previsti dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni [si veda il capitolo IX, paragrafo 56]

..... da me identificato con il seguente documento di
identificazione:

....., addì 20...



.....
Firma leggibile (*nome e cognome per esteso*)
e qualifica del pubblico ufficiale che autentica la firma

Elezione del Consiglio regionale
e del Presidente della Giunta regionale del Piemonte

MODELLO DI DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE
DI UNA LISTA CIRCOSCRIZIONALE DI CANDIDATI
CHE NON HA L'OBBLIGO DI
RACCOGLIERE LE SOTTOSCRIZIONI
AI SENSI DELLE LETTERE C) O D), COMMA 3,
DELL'ARTICOLO 19 DELLA L.R. 12/2023

[Articolo 19 della legge regionale 12/2023]



ALLEGATO N. 3

Modello di dichiarazione di presentazione di una lista circoscrizionale di candidati che **NON** ha l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni ai sensi delle lettere c) e d), comma 3, dell'articolo 19 della l.r. 12/2023

DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA
CIRCOSCRIZIONALE DI CANDIDATI CHE **NON** HA L'OBBLIGO
DI RACCOGLIERE LE SOTTOSCRIZIONI,
AI SENSI DELLA **LETTERA**¹....., COMMA 3,
DELL'ARTICOLO 19 DELLA LEGGE REGIONALE 12/2023,
PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE
E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL PIEMONTE
DEL 20.....

Il/La sottoscritto/a
nato/a a, il
nella qualità di ².....

dichiara di presentare

per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale del Piemonte che avrà luogo il20...., nella circoscrizione elettorale di, una lista circoscrizionale di numero candidati alla carica di consigliere regionale, nelle persone e nell'ordine sottoindicato.

La lista circoscrizionale dei candidati di seguito qui riportata è contraddistinta dal seguente contrassegno:
.....

¹ Indicare la fattispecie di esonero in forza della quale si presenta la lista **senza** l'obbligo di raccolta delle sottoscrizioni: **lettera c) o d)**, comma 3, dell'articolo 19 della l.r. 12/2023.

² Indicare, in alternativa, "*il Presidente del seguente gruppo consiliare del Consiglio regionale :.....*"
OPPURE "*di consigliere del gruppo misto del Consiglio regionale da almeno due anni dalla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni*".

ed è collegata con il/la candidato/a alla carica di Presidente della Giunta regionale sig./sig.ra e alla relativa lista regionale.

CANDIDATI DELLA LISTA CIRCOSCRIZIONALE

Cognome e nome <small>(Per le donne coniugate o vedove può essere indicato anche il cognome del marito)</small>	Luogo e data di nascita
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	

Dichiara di esprimere,

*[Da riportare nel caso in cui la lista sia presentata ai sensi della **lettera c)**, comma 3, dell'articolo 19 della l.r. 12/2023;*

ai sensi di quanto previsto **dalla lettera c)**, comma 3, dell'articolo 19 della l.r. 12/2023, **il collegamento** della lista circoscrizionale dei candidati sopra riportata contraddistinta dal seguente contrassegno:

 con il gruppo consiliare regionale³ di

³ Indicare la denominazione del gruppo del Consiglio regionale del Piemonte

cui è presidente, nonché **di non aver espresso alcun altro collegamento e di aver informato** la Conferenza dei Presidenti dei gruppi del Consiglio regionale del Piemonte.]

OPPURE

*[Da riportare nel caso in cui la lista sia presentata ai sensi della **lettera d)**, comma 3, dell'articolo 19 della l.r. 12/2023:*

ai sensi di quanto previsto **dalla lettera d)**, comma 3, dell'articolo 19 della l.r. 12/2023, **il collegamento** della lista circoscrizionale dei candidati sopra riportata contraddistinta dal seguente contrassegno:

.....
in qualità di consigliere assegnato al gruppo misto del Consiglio regionale da almeno due anni dalla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni, nonché **di non aver espresso alcun altro collegamento e di aver informato** la Conferenza dei Presidenti dei gruppi del Consiglio regionale del Piemonte.]

Indica, altresì, i seguenti delegati di lista:

1) il sig./la sig.ra.....
nato/a a il e
domiciliato/a in
PEC.....; indirizzo e-mail;
tel. n.

2) il sig./la sig.ra.....
nato/a a il e
domiciliato/a in
PEC.....; indirizzo e-mail;
tel. n.

autorizzati a:

- depositare la lista circoscrizionale di candidati e i relativi documenti;
- designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata dal notaio, i rappresentanti della lista presso ogni seggio della circoscrizione e presso l'Ufficio centrale circoscrizionale;

- dichiarare il collegamento con il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale;
- ricevere le comunicazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e a presentare eventuali ricorsi o reclami.

Alla presente dichiarazione allega:

- a) numero dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di consigliere regionale, firmate e autenticate, contenenti anche le dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza della situazione di incandidabilità di ciascun candidato, a norma del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;
- b) numero certificati attestanti che i candidati della lista circoscrizionale alla carica di consigliere regionale sono elettori di un comune della Repubblica;
- c) la dichiarazione di collegamento della presente lista circoscrizionale di candidati con il candidato Presidente della Giunta regionale sig./sig.ra e la relativa lista regionale contraddistinta dal seguente contrassegno;
- d) la dichiarazione del candidato Presidente della Giunta regionale di attestazione del collegamento con le liste circoscrizionali, firmata e autenticata;
- e) la dichiarazione - sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o del gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali, ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio - attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso⁴;
- f) il modello del contrassegno della lista circoscrizionale, in due dimensioni e in triplice esemplare per ciascuna dimensione.

⁴ Solamente per partiti o gruppi politici che abbiano avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle Camere o nel Parlamento europeo o che siano costituiti in gruppi parlamentari anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso.

Per eventuali comunicazioni da parte dell'Ufficio centrale circoscrizionale, il/la sottoscritto/a elegge domicilio presso il sig./la sig.ra dimorante in

....., addì 20...

.....
Firma leggibile (*nome e cognome per esteso*) e qualifica del sottoscrittore della dichiarazione di presentazione della lista circoscrizionale dei candidati che non ha l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA⁵
DEL PRESENTATORE DI UNA LISTA CIRCOSCRIZIONALE DI CANDIDATI
CHE NON HA L'OBBLIGO DI RACCOGLIERE LE SOTTOSCRIZIONI

A norma dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vera e autentica la firma, apposta in mia presenza, dal/la sig./sig.ra da me identificato con il seguente documento di identificazione:

....., addì 20...



.....
Firma leggibile (*nome e cognome per esteso*) e qualifica del pubblico ufficiale che autentica la firma

Timbro

⁵ Può autenticare uno dei soggetti espressamente previsti dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni [si veda il capitolo IX, paragrafo 56]

Elezione del Consiglio regionale
e del Presidente della Giunta regionale del Piemonte

MODELLO DI ATTO PRINCIPALE
DI UNA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE
DELLA CANDIDATURA A PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE E DELLA RELATIVA LISTA
REGIONALE

[Articolo 20 della legge regionale 12/2023]

(*) Si veda anche il modello di atto separato di una dichiarazione di presentazione di una candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale e della relativa lista regionale (Allegato n. 4-BIS).

Candidato Presidente

ALLEGATO N. 4



Modello di atto principale di una dichiarazione di presentazione della candidatura a Presidente della Giunta regionale e della relativa lista regionale

DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE
DELLA CANDIDATURA A PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
E DELLA RELATIVA LISTA REGIONALE

PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE
E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL PIEMONTE
DEL 20.....

I sottoscritti elettori, compresi nelle liste elettorali dei comuni della Regione Piemonte, nel numero di risultante dalle firme¹ debitamente autenticate contenute in questo foglio e in numero atti separati² nonché da numero..... dichiarazioni rese nelle forme indicate dall'articolo 28, quarto comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni³,

¹ Le sottoscrizioni degli elettori sono contenute in appositi moduli, recanti su ciascun foglio il contrassegno di lista, l'indicazione del candidato Presidente della Giunta regionale al quale la lista è collegata, il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati inclusi nella lista nonché il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del sottoscrittore ed è autenticata da uno dei soggetti di cui all' articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale). Va, inoltre, indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto. Sono valide le firme che risultano autenticate a partire dalla data del decreto di indizione delle elezioni [articolo 19, comma 6 della l.r. 12/2023].

² Modello 4 -bis di atto separato di dichiarazione di presentazione di una candidatura a Presidente della Giunta regionale e della relativa lista regionale.

³ Si tratta delle dichiarazioni dei presentatori che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento (si veda il paragrafo 5, punto IV)

dichiarano di presentare,

per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale del Piemonte che avrà luogo il 20.....,

la candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale del/la Sig./Sig.ra,

nato/a a il,

con la relativa lista regionale, comprendente dieci candidati, nonché **Pelenco** comprendente n. **candidati supplenti**, di cui all'articolo 18, comma 2 della l.r. 12/2023, nelle persone e nell'ordine sottoindicati.

La **lista regionale** dei candidati di seguito riportata - con l'indicazione per ciascun candidato del gruppo di liste di appartenenza o della qualifica di "indipendente" - della quale i sottoscritti dichiarano di aver preso visione, è contraddistinta dal seguente contrassegno:.....

.....
.....

CANDIDATI DELLA LISTA REGIONALE

Cognome e nome <small>(Per le donne coniugate o vedove può essere indicato anche il cognome del marito)</small>	Luogo e data di nascita	Gruppo di liste di appartenenza o qualifica di indipendente
1)		
2)		
3)		
4)		
5)		
6)		
7)		
8)		
9)		
10)		

ELENCO DEI CANDIDATI SUPPLEMENTI DELLA LISTA REGIONALE

Cognome e nome <small>(Per le donne coniugate o vedove può essere indicato anche il cognome del marito)</small>	Luogo e data di nascita	Gruppo di liste di appartenenza o qualifica di indipendente
1)		
2)		
3)		
4)		

Dichiarano, altresì, che il medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale è collegato con il/i seguente/i gruppo/i di liste circoscrizionali:

Gruppo di liste circoscrizionali contraddistinte dal seguente contrassegno:
presentate nelle circoscrizioni elettorali di ;

Gruppo di liste circoscrizionali contraddistinte dal seguente contrassegno:
presentate nelle circoscrizioni elettorali di ;

Gruppo di liste circoscrizionali contraddistinte dal seguente contrassegno:
presentate nelle circoscrizioni elettorali di ;

Gruppo di liste circoscrizionali contraddistinte dal seguente contrassegno:
presentate nelle circoscrizioni elettorali di ;

Gruppo di liste circoscrizionali contraddistinte dal seguente contrassegno:
presentate nelle circoscrizioni elettorali di ;

Gruppo di liste circoscrizionali contraddistinte dal seguente contrassegno:
presentate nelle circoscrizioni elettorali di ;

Gruppo di liste circoscrizionali contraddistinte dal seguente contrassegno:
presentate nelle circoscrizioni elettorali di ;

Indicano, inoltre, i seguenti delegati del candidato Presidente:

1) ,
nato/a a il
e domiciliato in
Indirizzo PEC
mail, n. tel

2) ,
nato/a a il
e domiciliato in
Indirizzo PEC
mail, n. tel

autorizzati:

- a depositare la candidatura a Presidente della Giunta regionale e la relativa lista regionale;

- a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata dal notaio, i rappresentanti del candidato e della relativa lista regionale presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale regionale, che assistono su convocazione dell'Ufficio centrale regionale, alle operazioni di sorteggio del numero progressivo da assegnare a ciascuna candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale e alla relativa lista regionale;

- a ricevere le comunicazioni dell'Ufficio centrale regionale e a presentare eventuali ricorsi o reclami.

Dichiarano, altresì, di non aver sottoscritto, per la stessa elezione, nessun'altra dichiarazione di presentazione di una candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale.

A corredo della presente dichiarazione, allegano:

a) numero..... certificati, anche collettivi, dei sindaci dei comuni ai quali appartengono i sottoscrittori delle candidature, che ne attestano l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione;

b) la dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale, firmata e autenticata, contenente anche la dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza della situazione di incandidabilità, a norma del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;

- c) numero dichiarazioni di ciascun candidato della lista regionale di accettazione della candidatura alla carica di consigliere regionale, firmate e autenticate, contenenti anche le dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza della situazione di incandidabilità, a norma del d. lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;
- d) numero dichiarazioni di ciascun candidato supplente di accettazione della supplenza e dell'eventuale candidatura, firmate e autenticate, contenenti anche le dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza della situazione di incandidabilità, a norma del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;
- e) numero certificati di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica del candidato Presidente della Giunta regionale, dei componenti della lista regionale e dei candidati supplenti;
- f) numero dichiarazioni di collegamento con la candidatura a Presidente della Giunta regionale dei delegati al deposito delle liste circoscrizionali, firmate e autenticate;
- g) la dichiarazione – sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio – attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso⁴;
- h) il modello del contrassegno della lista regionale, in due dimensioni e in triplice esemplare per ciascuna dimensione;

Per eventuali comunicazioni da parte dell'Ufficio centrale regionale, sottoscritti eleggono domicilio presso il sig./ra, dimorante in

....., addì 20...

(Seguono le sottoscrizioni dei presentatori della candidatura a Presidente della Giunta regionale e della relativa lista regionale dei candidati)

⁴ Solamente per i partiti o gruppi politici che abbiano avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle camere o nel Parlamento europeo o che siano costituiti in gruppo parlamentare anche in una sola delle due camere nella legislatura in corso.

ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI DELLA CANDIDATURA A PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DELLA RELATIVA LISTA REGIONALE

I sottoscritti elettori dichiarano di NON aver sottoscritto per l'elezione del Consiglio regionale del Piemonte nessun'altra dichiarazione di presentazione di candidatura a Presidente della Giunta regionale e della relativa lista regionale

Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento generale sulla protezione dei dati [Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 27 aprile 2016], i sottoscritti elettori sono informati che il titolare/i titolari del trattamento sono il/i promotore/i della sottoscrizione e cioè⁵, con sede in.....

Sono, altresì, informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, sono trattati conformemente alla normativa di settore, per motivi di interesse pubblico rilevante in materia di elettorato, a sostegno della lista di candidati sottoscritta ai fini dell'esercizio dell'elettorato passivo.

I dati saranno comunicati all'Ufficio centrale circoscrizionale costituito presso il tribunale del capoluogo di provincia. Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del predetto Regolamento nei confronti del/di sopraindicato/i titolare/i del trattamento nonché proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali in caso di ritenuta violazione (articolo 77).

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 6, 7 e 9 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 ai soli fini sopraindicati.

⁵ Indicare la denominazione del partito o gruppo politico oppure i nominativi delle persone che promuovono la sottoscrizione. *(il modello continua nella pagina seguente)*

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 6, 7 e 9 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 ai soli fini sopraindicati.

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	


La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 6, 7 e 9 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 ai soli fini sopraindicati.

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI⁶
DELLA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA CANDIDATURA ALLA CARICA DI
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DELLA RELATIVA LISTA REGIONALE

A norma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vere e autentiche le firme, apposte in mia presenza, degli elettori sopra indicati

(n.), da me identificati con il documento segnato a margine di ciascuno.
[indicare il numero in cifre e in lettere]

....., addì 20....



.....

Firma leggibile (*nome e cognome per esteso*) e qualifica del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

⁶ Può autenticare uno dei soggetti espressamente previsti dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni [si veda il capitolo IX, paragrafo 56].

Elezione del Consiglio regionale
e del Presidente della Giunta regionale del Piemonte

MODELLO DI ATTO SEPARATO
DI UNA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE
DELLA CANDIDATURA A PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE E DELLA RELATIVA LISTA
REGIONALE

[Articolo 20 della legge regionale 12/2023]

(*) Si veda anche il modello di atto principale di una dichiarazione di presentazione della candidatura a Presidente della Giunta regionale e della relativa lista regionale (Allegato n. 4).

Candidato Presidente.....



ALLEGATO N. 4-BIS

Modello di atto separato di una dichiarazione di presentazione della candidatura a Presidente della Giunta regionale e della relativa lista regionale

ATTO SEPARATO DI UNA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DELLA
CANDIDATURA A PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
E DELLA RELATIVA LISTA REGIONALE

PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE
E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL PIEMONTE
DEL 20.....

ELENCO n..... dei sottoscrittori, compresi nelle liste elettorali dei comuni della Regione Piemonte, della candidatura a Presidente della Giunta regionale del Sig./ra e della relativa lista regionale recante il contrassegno.....

....., che comprende numero dieci candidati alla carica di consigliere regionale, nonché l'elenco che comprende numero candidati supplenti alla carica di consigliere regionale, rispettivamente nelle persone e nell'ordine sottoindicato

CANDIDATI DELLA LISTA REGIONALE

Cognome e nome (Per le donne coniugate o vedove può essere indicato anche il cognome del marito)	Luogo e data di nascita	Gruppo di liste di appartenenza o qualifica di indipendente
1)		
2)		
3)		
4)		
5)		
6)		
7)		
8)		
9)		
10)		

ELENCO DEI CANDIDATI SUPPLEMENTI DELLA LISTA REGIONALE

Cognome e nome <small>(Per le donne coniugate o vedove può essere indicato anche il cognome del marito)</small>	Luogo e data di nascita	Gruppo di liste di appartenenza o qualifica di indipendente
1)		
2)		
3)		
4)		

Il medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale è collegato con il/i seguente/i gruppo/i di liste circoscrizionali:

Gruppo di liste circoscrizionali contraddistinte dal seguente contrassegno:
.....
presentate nelle circoscrizioni elettorali di

Gruppo di liste circoscrizionali contraddistinte dal seguente contrassegno:
.....
presentate nelle circoscrizioni elettorali di

Gruppo di liste circoscrizionali contraddistinte dal seguente contrassegno:
.....
presentate nelle circoscrizioni elettorali di

Gruppo di liste circoscrizionali contraddistinte dal seguente contrassegno:
.....
presentate nelle circoscrizioni elettorali di

Gruppo di liste circoscrizionali contraddistinte dal seguente contrassegno:
.....
presentate nelle circoscrizioni elettorali di

Gruppo di liste circoscrizionali contraddistinte dal seguente contrassegno:
.....
presentate nelle circoscrizioni elettorali di

Gruppo di liste circoscrizionali contraddistinte dal seguente contrassegno:
.....
presentate nelle circoscrizioni elettorali di
..... ;

ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI DELLA CANDIDATURA A PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE E DELLA RELATIVA LISTA REGIONALE

*I sottoscritti elettori dichiarano di NON AVER SOTTOSCRITTO
per l'elezione del Consiglio regionale di cui trattasi
NESSUN'ALTRA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI CANDIDATURA
A PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE CON LA RELATIVA LISTA REGIONALE*

Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento generale sulla protezione dei dati [Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 27 aprile 2016], i sottoscritti elettori sono informati che il titolare/i titolari del trattamento sono il promotore/i promotori della sottoscrizione e cioè¹

....., con sede in

Sono, altresì, informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, sono trattati conformemente alla normativa di settore, per motivi di interesse pubblico rilevante in materia di elettorato, a sostegno della lista di candidati sottoscritta ai fini dell'esercizio dell'elettorato passivo.

I dati saranno comunicati all'Ufficio centrale circoscrizionale costituito presso il tribunale del capoluogo di provincia. Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del predetto Regolamento nei confronti del/del sopraindicato/i titolare/i del trattamento nonché proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali in caso di ritenuta violazione (articolo 77).

.Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 6, 7 e 9 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 ai soli fini sopraindicati.

(il modello continua nella pagina seguente)

¹ Indicare la denominazione del partito o gruppo politico oppure i nominativi delle persone che promuovono la sottoscrizione

(Segue) ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI DELLA CANDIDATURA A PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE E DELLA RELATIVA LISTA REGIONALE

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 6, 7 e 9 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 ai soli fini sopraindicati.

(il modello continua nella pagina seguente)

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	


La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 6, 7 e 9 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 ai soli fini sopraindicati.

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI²

DELLA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA CIRCOSCRIZIONALE DI CANDIDATI

A norma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vere e autentiche le firme, apposte in mia presenza, degli elettori sopra indicati (n.), da me identificati con il
[indicare il numero in cifre e in lettere]
 documento segnato a margine di ciascuno.

....., addì 20.....



.....
 Firma leggibile (*nome e cognome per esteso*) e qualifica
 del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

² Può autenticare uno dei soggetti espressamente previsti dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni [si veda il capitolo IX, paragrafo 56].

Elezione del Consiglio regionale
e del Presidente della Giunta regionale del Piemonte

MODELLO DI DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DELLA
CANDIDATURA A PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
E DELLA RELATIVA LISTA REGIONALE DI CANDIDATI
CHE NON HA L'OBBLIGO
DI RACCOGLIERE LE SOTTOSCRIZIONI AI SENSI
DELLE LETTERE A), A-BIS) O B), COMMA 3, DELL'ARTICOLO 19
- A CUI RINVIA IL COMMA 3 DELL'ARTICOLO 20 -
DELLA L.R. 12/2023

[Articoli 19, comma 3, e 20, comma 3, della legge regionale 12/2023]

Candidato Presidente:

ALLEGATO N. 5



Modello di dichiarazione di presentazione della candidatura a Presidente della Giunta regionale e della relativa lista regionale di candidati che NON ha l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni ai sensi delle lettere a), a-bis) o b), comma 3, dell'articolo 19 - a cui rinvia il comma 3 dell'articolo 20 - della l.r. 12/2023

DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
A PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
E DELLA RELATIVA LISTA REGIONALE DI CANDIDATI
AI SENSI DELLA **LETTERA**¹, COMMA 3,
DELL'ARTICOLO 19, DELLA L.R 12/2023

PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE
E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL PIEMONTE

DEL 20.....

Il/La sottoscritto/a
nato/a a, il
nella qualità di ²,

dichiara di presentare

per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale del Piemonte che avrà luogo il20....., la candidatura a Presidente della Giunta regionale del/la sig./sig.ra nato/a a il con la relativa lista regionale comprendente dieci candidati alla carica di consigliere

¹ Indicare la fattispecie di esonero in forza della quale si presenta la lista **senza** l'obbligo di raccolta delle sottoscrizioni: lettera a), a-bis) o b), comma 3, dell'articolo 19 della l.r. 12/2023.

² Indicare il titolo in base al quale **la dichiarazione è sottoscritta (presidente o segretario del partito, gruppo politico, movimento ovvero persona munita di mandato da loro conferito e autenticato da notaio).**

regionale, nonché l'elenco, comprendente n. candidati supplenti, di cui all'articolo 18, comma 2, della l.r. 12/2023, nelle persone e nell'ordine sottoindicato.

La lista regionale dei candidati di seguito riportata - con l'indicazione per ciascun candidato del gruppo di liste di appartenenza o della qualifica di "indipendente" - è contraddistinta dal seguente contrassegno:.....

.....

CANDIDATI DELLA LISTA REGIONALE

Cognome e nome (Per le donne coniugate o vedove può essere indicato anche il cognome del marito)	Luogo e data di nascita	Gruppo di liste di appartenenza o qualifica di indipendente
1)		
2)		
3)		
4)		
5)		
6)		
7)		
8)		
9)		
10)		

ELENCO DEI CANDIDATI SUPPLENTI DELLA LISTA REGIONALE

Cognome e nome (Per le donne coniugate o vedove può essere indicato anche il cognome del marito)	Luogo e data di nascita	Gruppo di liste di appartenenza o qualifica di indipendente
1)		
2)		
3)		
4)		

Dichiara, altresì, che il medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale è collegato con il/i seguente/i gruppo/i di liste circoscrizionali:

Gruppo di liste circoscrizionali contraddistinte dal seguente contrassegno:
.....
presentate nelle circoscrizioni elettorali di

Gruppo di liste circoscrizionali contraddistinte dal seguente contrassegno:
.....
presentate nelle circoscrizioni elettorali di

Gruppo di liste circoscrizionali contraddistinte dal seguente contrassegno:
.....
presentate nelle circoscrizioni elettorali di

Gruppo di liste circoscrizionali contraddistinte dal seguente contrassegno:
.....
presentate nelle circoscrizioni elettorali di

Gruppo di liste circoscrizionali contraddistinte dal seguente contrassegno:
.....
presentate nelle circoscrizioni elettorali di

Gruppo di liste circoscrizionali contraddistinte dal seguente contrassegno:
.....
presentate nelle circoscrizioni elettorali di

Gruppo di liste circoscrizionali contraddistinte dal seguente contrassegno:
.....
presentate nelle circoscrizioni elettorali di

Gruppo di liste circoscrizionali contraddistinte dal seguente contrassegno:
.....
presentate nelle circoscrizioni elettorali di

Gruppo di liste circoscrizionali contraddistinte dal seguente contrassegno:
.....
presentate nelle circoscrizioni elettorali di

Dichiara, inoltre, che

[Da riportare nel caso in cui la lista regionale sia presentata ai sensi della **lettera a)**, comma 3, dell'articolo 19 a cui rinvia il comma 3 dell'articolo 20 della l.r. 12/2023:

la lista regionale del candidato alla carica di Presidente alla Giunta regionale è, ai sensi della **lettera a)**, comma 3, dell'articolo 19 - a cui rinvia il comma 3 dell'articolo 20 - della l.r. 12/2023, lista di **partito/gruppo politico** che **ha presentato** candidature con un proprio contrassegno e **ha conseguito** almeno un seggio nelle circoscrizioni elettorali ricomprese nel territorio nazionale in occasione delle ultime elezioni per³.....]

OPPURE

[Da riportare nel caso in cui la lista regionale sia presentata ai sensi della **lettera a-bis)**, comma 3, dell'articolo 19 a cui rinvia il comma 3 dell'articolo 20 della l.r. 12/2023:

la lista regionale del candidato alla carica di Presidente alla Giunta regionale, ai sensi della **lettera a-bis)**, comma 3, dell'articolo 19 della l.r. 12/2023, è **espressione**, al momento dell'indizione delle elezioni, di forze politiche o movimenti⁴ **corrispondenti** al/i gruppo/i parlamentare/i ⁵ del/la^{6]}

OPPURE

[Da riportare nel caso in cui la lista regionale sia presentata ai sensi della **lettera b)**, comma 3, dell'articolo 19 a cui rinvia il comma 3 dell'articolo 20 della l.r. 12/2023:

la lista regionale del candidato alla carica di Presidente alla Giunta regionale è, ai sensi della **lettera b)**, comma 3, dell'articolo 19 - a cui rinvia il comma 3 dell'articolo 20 - della l.r. 12/2023, è **espressione** delle forze politiche⁷

³ Indicare se il seggio è stato conseguito presso il Parlamento europeo, il Parlamento nazionale o il Consiglio regionale del Piemonte.

⁴ Indicare la forza politica o il movimento di cui la lista regionale è espressione.

⁵ Indicare la denominazione del/dei gruppo/i parlamentare/i.

⁶ Indicare se Camera o Senato.

⁷ Indicare la forza politica di cui la lista è espressione.

..... **corrispondenti** al/i
gruppo/i del Consiglio regionale del Piemonte⁸
regolarmente costituiti alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle
elezioni.]

Indica, altresì, i seguenti delegati di lista:

1) il sig./la sig.ra
nato/a a il e
domiciliato/a in
PEC; indirizzo e-mail;
tel. n.

2) il sig./la sig.ra
nato/a a il e
domiciliato/a in
PEC; indirizzo e-mail;
tel. n.

autorizzati a:

- depositare la candidatura a Presidente della Giunta regionale e la relativa lista regionale di candidati e i relativi documenti;
- designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata dal notaio, i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale regionale;
- ricevere le comunicazioni dell'Ufficio centrale regionale e a presentare eventuali ricorsi o reclami.

Alla presente dichiarazione **allega**:

- a) la dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale, firmata e autenticata, contenente anche la dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza della situazione di incandidabilità, a norma

⁸ Indicare la denominazione del/dei gruppo/i del Consiglio regionale del Piemonte. È escluso il gruppo misto, per il quale si utilizza l'Allegato 6.

del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;

- b) numero dichiarazioni di ciascun candidato della lista regionale di accettazione della candidatura alla carica di consigliere regionale, firmate e autenticate, contenenti anche le dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza della situazione di incandidabilità, a norma del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;
- c) numero dichiarazioni di ciascun candidato supplente di accettazione della supplenza e dell'eventuale candidatura alla carica di consigliere regionale, firmate e autenticate, contenenti anche le dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza della situazione di incandidabilità, a norma del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;
- d) numero certificati di iscrizione del candidato Presidente della Giunta regionale e dei componenti della lista regionale e dei candidati supplenti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;
- e) numero dichiarazioni di collegamento con la candidatura a Presidente della Giunta regionale dei delegati al deposito delle liste circoscrizionali, firmate e autenticate;
- f) la dichiarazione - sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o del gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi - che tali risultino per l'attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali, ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio - attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso⁹;
- g) il modello del contrassegno della lista regionale, in due dimensioni e in triplice esemplare per ciascuna dimensione;

[solamente se la dichiarazione di presentazione avviene ai sensi delle **lettere a-bis) e b):**

f) numero dichiarazione/i del/dei **presidente/i o segretario/i di partito, gruppo politico o movimento** con la/le quale/i **si attesta:**

- ai sensi della lettera a-bis) dell'articolo 19, a cui rinvia il comma 3 dell'articolo 20 della l.r. 12/2023, che la lista è espressione di forze politiche o movimenti corrispondenti a gruppi parlamentari presenti in almeno una delle due Camere al momento dell'indizione delle elezioni;

- ai sensi della lettera b), comma 3, dell'articolo 19, a cui rinvia il comma 3

⁹ Solamente per partiti o gruppi politici che abbiano avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle Camere o nel Parlamento europeo o che siano costituiti in gruppi parlamentari anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso.

dell'articolo 20 della l.r. 12/2023, che la lista è espressione di forza/e politiche corrispondente/i al/ai gruppo/i consiliare/i regolarmente costituito/i alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni.]

Per eventuali comunicazioni da parte dell'Ufficio centrale regionale, il sottoscritto elegge domicilio presso il/la sig./sig.ra
dimorante in

....., addì.....20...


.....
Firma leggibile (*nome e cognome per esteso*) e qualifica del sottoscrittore¹⁰ della dichiarazione di presentazione della lista regionale dei candidati che **non** ha l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA¹¹

DEL PRESENTATORE DI UNA LISTA REGIONALE DI CANDIDATI
CHE NON HA L'OBBLIGO DI RACCOLGERE LE SOTTOSCRIZIONI

A norma dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 4459, certifico vera e autentica la firma, apposta in mia presenza, dal signor da me identificato con il seguente documento di identificazione:

.....
....., addì.....20...



.....
Firma leggibile (*nome e cognome per esteso*) e qualifica del pubblico ufficiale che autentica la firma

¹⁰ Può sottoscrivere la dichiarazione di presentazione della lista il **presidente o il segretario del partito, gruppo politico o movimento ovvero persona munita di mandato da loro conferito e autenticato da notaio.**

¹¹ Può autenticare uno dei soggetti espressamente previsti dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni [si veda il capitolo IX, paragrafo 56].

Elezione del Consiglio regionale
e del Presidente della Giunta regionale del Piemonte

MODELLO DI DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DELLA
CANDIDATURA A PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
E DELLA RELATIVA LISTA REGIONALE DI CANDIDATI
CHE NON HA L'OBBLIGO
DI RACCOGLIERE LE SOTTOSCRIZIONI AI SENSI
DELLE LETTERE C) O D), COMMA 3, DELL'ARTICOLO 19
- A CUI RINVIA IL COMMA 3 DELL'ARTICOLO 20 -
DELLA L.R. 12/2023

[Articoli 19, comma 3, e 20, comma 3, della legge regionale 12/2023]

Candidato Presidente:

ALLEGATO N. 6



Modello di dichiarazione di presentazione della candidatura a Presidente della Giunta regionale e della relativa lista regionale di candidati che NON ha l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni ai sensi delle lettere c) o d), comma 3, dell'articolo 19 - a cui rinvia il comma 3 dell'articolo 20 - della l.r. 12/2023

DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
A PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
E DELLA RELATIVA LISTA REGIONALE DI CANDIDATI
AI SENSI DELLA **LETTERA**¹, COMMA 3,
DELL'ARTICOLO 19, DELLA L.R 12/2023

PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE
E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL PIEMONTE
DEL 20.....

Il/La sottoscritto/a
nato/a a, il
nella qualità di ²,

dichiara di presentare

per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale del Piemonte che avrà luogo il20....., la candidatura a Presidente della Giunta regionale del/la sig./sig.ra nato/a a il con la relativa lista regionale comprendente dieci candidati alla carica di consigliere regionale, nonché l'elenco, comprendente n. candidati supplenti, di

¹ Indicare la fattispecie di esonero in forza della quale si presenta la lista **senza** l'obbligo di raccolta delle sottoscrizioni: lettera c) o d), comma 3, dell'articolo 19 della l.r. 12/2023.

² indicare, in alternativa, "Presidente del seguente gruppo consiliare del Consiglio regionale:"
OPPURE "consigliere del gruppo misto del Consiglio regionale da almeno due anni dalla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni"

cui all'articolo 18, comma 2, della l.r. 12/2023, nelle persone e nell'ordine sottoindicato.

La lista regionale dei candidati di seguito riportata - con l'indicazione per ciascun candidato del gruppo di liste di appartenenza o della qualifica di "indipendente" - è contraddistinta dal seguente contrassegno:

.....

CANDIDATI DELLA LISTA REGIONALE

Cognome e nome (Per le donne coniugate o vedove può essere indicato anche il cognome del marito)	Luogo e data di nascita	Gruppo di liste di appartenenza o qualifica di indipendente
1)		
2)		
3)		
4)		
5)		
6)		
7)		
8)		
9)		
10)		

ELENCO DEI CANDIDATI SUPPLEMENTI DELLA LISTA REGIONALE

Cognome e nome (Per le donne coniugate o vedove può essere indicato anche il cognome del marito)	Luogo e data di nascita	Gruppo di liste di appartenenza o qualifica di indipendente
1)		
2)		
3)		
4)		

Dichiara, altresì, che il medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale è collegato con il/i seguente/i gruppo/i di liste circoscrizionali:

Gruppo di liste circoscrizionali contraddistinte dal seguente contrassegno:
.....
presentate nelle circoscrizioni elettorali di

Gruppo di liste circoscrizionali contraddistinte dal seguente contrassegno:
.....
presentate nelle circoscrizioni elettorali di

Gruppo di liste circoscrizionali contraddistinte dal seguente contrassegno:
.....
presentate nelle circoscrizioni elettorali di

Gruppo di liste circoscrizionali contraddistinte dal seguente contrassegno:
.....
presentate nelle circoscrizioni elettorali di

Gruppo di liste circoscrizionali contraddistinte dal seguente contrassegno:
.....
presentate nelle circoscrizioni elettorali di

Gruppo di liste circoscrizionali contraddistinte dal seguente contrassegno:
.....
presentate nelle circoscrizioni elettorali di

Gruppo di liste circoscrizionali contraddistinte dal seguente contrassegno:
.....
presentate nelle circoscrizioni elettorali di

Dichiara di esprimere

[Da riportare nel caso in cui la lista regionale sia presentata ai sensi della **lettera c)**, comma 3, dell'articolo 19 a cui rinvia il comma 3 dell'articolo 20 della l.r. 12/2023:

ai sensi di quanto previsto **dalla lettera c)**, comma 3, dell'articolo 19 - a cui rinvia il comma 3 dell'articolo 20 - della l.r. 12/2023, **il collegamento** della lista regionale dei candidati sopra riportata contraddistinta dal seguente contrassegno:.....
con il gruppo consiliare regionale³
di cui è presidente, nonché **di non aver espresso alcun altro collegamento e di aver informato** la Conferenza dei Presidenti dei gruppi del Consiglio regionale del Piemonte.] .

OPPURE

[Da riportare nel caso in cui la lista regionale sia presentata ai sensi della **lettera d)**, comma 3, dell'articolo 19 a cui rinvia il comma 3 dell'articolo 20 della l.r. 12/2023:

ai sensi di quanto previsto **dalla lettera d)**, comma 3, dell'articolo 19 - a cui rinvia il comma 3 dell'articolo 20 - della l.r. 12/2023, **il collegamento** della lista regionale dei candidati sopra riportata contraddistinta dal seguente contrassegno:.....
in qualità di consigliere assegnato al gruppo misto del Consiglio regionale da almeno due anni dalla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni, nonché **di non aver espresso alcun altro collegamento e di aver informato** la Conferenza dei Presidenti dei gruppi del Consiglio regionale del Piemonte].

Indica, altresì, i seguenti delegati di lista:

1) il sig./la sig.ra
nato/a a il e
domiciliato/a in
PEC; indirizzo e-mail;
tel. n.

2) il sig./la sig.ra
nato/a a il e
domiciliato/a in
PEC; indirizzo e-mail;
tel. n.

³ Indicare la denominazione del gruppo del Consiglio regionale del Piemonte

autorizzati a:

- depositare la candidatura a Presidente della Giunta regionale e la relativa lista regionale di candidati e i relativi documenti;
- designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata dal notaio, i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale regionale;
- ricevere le comunicazioni dell'Ufficio centrale regionale e a presentare eventuali ricorsi o reclami.

Alla presente dichiarazione **allega:**

- a) la dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale, firmata e autenticata, contenente anche la dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza della situazione di incandidabilità, a norma del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;
- b) numero dichiarazioni di ciascun candidato della lista regionale di accettazione della candidatura alla carica di consigliere regionale, firmate e autenticate, contenenti anche le dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza della situazione di incandidabilità, a norma del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;
- c) numero dichiarazioni di ciascun candidato supplente di accettazione della supplenza e dell'eventuale candidatura alla carica di consigliere regionale, firmate e autenticate, contenenti anche le dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza della situazione di incandidabilità, a norma del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;
- d) numero certificati di iscrizione del candidato Presidente della Giunta regionale e dei componenti della lista regionale e dei candidati supplenti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;
- e) numero dichiarazioni di collegamento con la candidatura a Presidente della Giunta regionale dei delegati al deposito delle liste circoscrizionali, firmate e autenticate;
- f) la dichiarazione - sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o del gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi - che tali risultino per l'attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali, ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio - attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso⁴;

⁴ Solamente per partiti o gruppi politici che abbiano avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle Camere o nel Parlamento europeo o che siano costituiti in gruppi parlamentari anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso.

g) il modello del contrassegno della lista regionale, in due dimensioni e in triplice esemplare per ciascuna dimensione;


Per eventuali comunicazioni da parte dell'Ufficio centrale regionale, il sottoscritto elegge domicilio presso il/la sig./sig.ra dimorante in
....., addì.....20...

.....
Firma leggibile (*nome e cognome per esteso*) e qualifica del sottoscrittore della dichiarazione di presentazione della lista regionale dei candidati che **non** ha l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA⁵
DEL PRESENTATORE DI UNA LISTA REGIONALE DI CANDIDATI
CHE NON HA L'OBBLIGO DI RACCOGLIERE LE SOTTOSCRIZIONI

A norma dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 4459, certifico vera e autentica la firma, apposta in mia presenza, dal sig./ra..... da me identificato con il seguente documento di identificazione:

....., addì.....20...



.....
Firma leggibile (*nome e cognome per esteso*) e qualifica del pubblico ufficiale che autentica la firma

⁵ Può autenticare uno dei soggetti espressamente previsti dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni [si veda il capitolo IX, paragrafo 56].

Elezione del Consiglio regionale
e del Presidente della Giunta regionale del Piemonte

MODELLO DI VERBALE DI ADESIONE ALLA DICHIARAZIONE
DI PRESENTAZIONE DI UNA CANDIDATURA
A PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE O DI UNA LISTA
CIRCOSCRIZIONALE DI CANDIDATI PER
L'ELETTORE O L'ELETTRICE
NON IN GRADO DI SOTTOSCRIVERE

[Articolo 34, comma 2, della legge regionale 12/2023; articolo 1, ultimo comma, della legge 108/1968; articolo 28, quarto comma, e articolo 32, quarto comma, del testo unico 570/1960]

ALLEGATO N. 7

Modello di verbale di adesione alla dichiarazione di presentazione di una candidatura a Presidente della Giunta regionale o di una lista circoscrizionale di candidati per l'elettore o l'elettrice non in grado di sottoscrivere

L'anno....., addì del mese di ,
innanzi a me¹
nell'ufficio comunale di ,
e alla presenza dei signori:

1) nato a.....il.....² e

2) nato a.....il.....²,

è comparso/a il/la Sig./sig.ra

nato/a a.....il.....²

che ha dichiarato di non sapere *ovvero* di non poter sottoscrivere e di aderire con il presente atto – ai sensi dell'articolo 28, quarto comma, e dell'articolo 32, quarto comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni – alla dichiarazione di presentazione del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale e della relativa lista regionale *oppure* di una lista circoscrizionale di candidati recante il seguente contrassegno:

.....
.....

¹ Indicare se notaio o segretario comunale o impiegato comunale delegato dal sindaco.

² Indicare il cognome, nome, luogo e data di nascita della persona che è comparsa dinanzi al pubblico ufficiale nonché il cognome, nome, luogo e data di nascita dei testimoni.

per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale del Piemonte, che avrà luogo il

Egli dichiara, inoltre, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di

I testimoni indicati nei citati articoli dichiarano, a loro volta, che il predetto è

I testimoni indicati nei citati articoli dichiarano, a loro volta, che il predetto è

[cognome, nome, luogo e data di nascita dell'elettore o dell'elettrice non in grado di sottoscrivere]

In fede si rilascia il presente atto che viene letto e sottoscritto da me e dai due testimoni indicati per essere allegato agli atti di presentazione della candidatura.



.....
(Firma e timbro del notaio, o del segretario comunale o dell'impiegato comunale)

(Firme dei testimoni)

1°

2°

Elezione del Consiglio regionale
e del Presidente della Giunta regionale del Piemonte

MODELLO DI DICHIARAZIONE
DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA
ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE
IN UNA LISTA CIRCOSCRIZIONALE

IN CUI È ANCHE CONTENUTA
LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CANDIDATO
ATTESTANTE L'INSUSSISTENZA
DELLA CONDIZIONE DI INCANDIDABILITÀ

[Articolo 19, comma 7, lettera b), della legge regionale 12/2023
e decreto legislativo. n. 235/2012]

ALLEGATO N. 8

Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di consigliere regionale in una lista circoscrizionale in cui è contenuta anche la dichiarazione sostitutiva del candidato attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità

Il/la sottoscritto/a¹,
nato/a a il,
dichiara di accettare la candidatura alla carica di consigliere regionale per
l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale del
Piemonte che si svolgerà il20...., nella lista circoscrizionale
recante il contrassegno
per la circoscrizione elettorale di

Il/la sottoscritto/a dichiara, altresì, di non aver accettato la candidatura
per altre liste circoscrizionali della stessa circoscrizione elettorale e di essersi
presentato, invece, come candidato, in un'altra lista circoscrizionale con lo
stesso contrassegno sopra specificato, nella circoscrizione elettorale di
..... o nella lista regionale del candidato Presidente
della Giunta regionale sig./sig.ra recante il
contrassegno².

¹ Indicare il cognome e il nome; per le donne coniugate o vedove può essere indicato anche il cognome del marito.

² È consentito presentare la propria candidatura in un massimo di due circoscrizioni elettorali, purché sotto lo stesso contrassegno [articolo 17, comma 7, della l.r. 12/2023]. Ciascun candidato nella lista regionale, inclusi i candidati supplenti di cui all'articolo 18, comma 2, può, altresì, presentare la propria candidatura in un'unica lista circoscrizionale collegata [Articolo 17, comma 8, l.r.12/2023]. Il candidato Presidente può presentare la propria candidatura in un'unica lista circoscrizionale collegata [Articolo 17, comma 8, l.r.12/2023]. I consiglieri e gli assessori regionali in carica in una regione non possono presentarsi come candidato in un'altra regione [Articolo 6, comma 1, lettera l), della l.r. 12/2023].

A norma dell'articolo 9, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, e per gli effetti previsti dall'articolo 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali nelle quali può incorrere in caso di dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso di atti falsi, dichiara di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incandidabilità stabilite dallo stesso d.lgs. n. 235/2012.


....., addì..... 20...

.....
Firma del candidato nella lista circoscrizionale

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DEL CANDIDATO³
CHE DICHIARA DI ACCETTARE LA CANDIDATURA NELLA LISTA CIRCOSCRIZIONALE

A norma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vera e autentica la firma apposta in mia presenza alla sopra estesa dichiarazione di accettazione della candidatura del/la sig./sig.ra, nato/a a il, domiciliato/a in, della cui identità sono certo.

....., addì..... 20...



.....
Firma leggibile (*nome e cognome per esteso*) e qualifica del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

³ Può autenticare uno dei soggetti espressamente previsti dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni [si veda il cap. IX, paragrafo 56]

Elezione del Consiglio regionale
e del Presidente della Giunta regionale del Piemonte

MODELLO DI DICHIARAZIONE
DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA
ALLA CARICA DI
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

IN CUI È ANCHE CONTENUTA
LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CANDIDATO
ATTESTANTE L'INSUSSISTENZA
DELLA CONDIZIONE DI INCANDIDABILITÀ

[Articolo 20, comma 5, lettera b), della legge regionale 12/2023 e
d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235]

ALLEGATO N. 8 - BIS

Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale

Il/la sottoscritto/a¹
nato/a a il,
dichiara di accettare la candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale del Piemonte che si svolgerà il 20...
con la relativa lista regionale che reca il contrassegno
.....
.....

Il/la sottoscritto/a dichiara, altresì, di non aver accettato altre candidature a Presidente della Giunta regionale nella stessa Regione e di essersi presentato, invece, come candidato della lista circoscrizionale recante il contrassegno, nella circoscrizione elettorale di².

A norma dell'articolo 9, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, e per gli effetti previsti dall'articolo 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali

¹ Indicare il cognome e il nome. Per le donne coniugate o vedove, può essere indicato anche il cognome del marito.

² Al candidato Presidente è consentito presentare la propria candidatura in un'unica lista circoscrizionale collegata, [Articolo 17, comma 9, della l.r. 12/2023]. I consiglieri e gli assessori regionali in carica in una regione non possono presentarsi come candidati in un'altra regione [Articolo 6, comma 1, lettera l), l.r. 12/2023]

nelle quali può incorrere in caso di dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso di atti falsi, dichiara di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incandidabilità stabilite dallo stesso d.lgs. n. 235/2012.

....., addì20....

.....

Firma del candidato Presidente della Giunta regionale


AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DEL CANDIDATO³

CHE DICHIARA DI ACCETTARE LA CANDIDATURA A PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

A norma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vera e autentica la firma apposta in mia presenza alla sopra estesa dichiarazione di accettazione della candidatura del/la sig/ sig.ra, nato/a a, il, domiciliato/a in, della cui identità sono certo.

Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.

....., addì..... 20...



.....

Firma leggibile (*nome e cognome per esteso*) e qualifica del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

³ Può autenticare uno dei soggetti espressamente previsti dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni [si veda il cap. IX, paragrafo 56]

Elezione del Consiglio regionale
e del Presidente della Giunta regionale del Piemonte

MODELLO DI DICHIARAZIONE
DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA
ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE
IN UNA LISTA REGIONALE

IN CUI È ANCHE CONTENUTA
LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DEL CANDIDATO
ATTESTANTE L'INSUSSISTENZA
DELLA CONDIZIONE DI INCANDIDABILITÀ

[Articolo 20, comma 7, lettera a), della legge regionale 12/2023]

Il/la sottoscritto/a¹,
nato/a a il
dichiara di accettare la candidatura alla carica di consigliere regionale per
l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale del
Piemonte -che si svolgerà il..... 20...., nella lista regionale recante il
contrassegno del
candidato Presidente della Giunta regionale sig./sig.ra.....

Il/la sottoscritto/a dichiara, nell'ambito della suddetta lista regionale,²
.....

Il/la sottoscritto/a dichiara, altresì, di non aver accettato la
candidatura per altre liste regionali della stessa Regione e di essersi
presentato/a, invece, come candidato/a, nella collegata lista circoscrizionale
recante il contrassegno nella
circoscrizione di.....

A norma dell'articolo 9, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 2012, n.
235 e per gli effetti previsti dall'articolo 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445, e successive modificazioni, il/la sottoscritto/a, consapevole
delle sanzioni penali nelle quali può incorrere in caso di dichiarazioni

¹ Indicare il cognome e il nome; per le donne coniugate o vedove, può essere indicato anche il cognome del marito

² Indicare, in alternativa, “*di appartenere al gruppo di liste recante il contrassegno.....*”
OPPURE “*di assumere la qualifica di indipendente*”.

non veritiere e di formazione o uso di atti falsi, dichiara di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incandidabilità stabilite dallo stesso d.lgs. n. 235/2012.

..... , addì 20...

.....


Firma del candidato consigliere regionale

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DEL CANDIDATO ³
CHE DICHIARA DI ACCETTARE LA CANDIDATURA A CONSIGLIERE REGIONALE

A norma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vera e autentica la firma apposta in mia presenza alla sopra estesa dichiarazione di accettazione della candidatura dal sig. , nato a il , domiciliato in , della cui identità sono certo.

Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.

..... , addì 20...



.....

Firma leggibile (*nome e cognome per esteso*) e qualifica del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

³ Può autenticare uno dei soggetti espressamente previsti dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni [si veda il cap. IX , paragrafo 56]

Elezione del Consiglio regionale
e del Presidente della Giunta regionale del Piemonte

MODELLO DI DICHIARAZIONE
DI ACCETTAZIONE DELLA SUPPLENZA E DELLA
EVENTUALE CANDIDATURA
ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE
IN UNA LISTA REGIONALE

IN CUI È ANCHE CONTENUTA
LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CANDIDATO
ATTESTANTE L'INSUSSISTENZA
DELLA CONDIZIONE DI INCANDIDABILITÀ

[Articoli 18, comma 2, e 20, comma 7, lettera a), della legge regionale 12/2023]

Modello di dichiarazione di accettazione della supplenza
e dell'eventuale candidatura alla carica di consigliere
regionale in una lista regionale

Il/la sottoscritto/a¹,
nato/a a il
dichiara di accettare l'inserimento nell'elenco dei candidati supplenti di cui
all'articolo 18, comma 2 della l.r. 12/2023, nonché l'eventuale candidatura alla
carica di consigliere regionale per l'elezione del Presidente della Giunta regionale
e del Consiglio regionale del Piemonte -che si svolgerà il..... 20...- nella
lista regionale recante il contrassegno
..... del candidato
Presidente della Giunta regionale sig./sig.ra.....

Il/la sottoscritto/a dichiara, nell'ambito del suddetto elenco dei candidati
supplenti della lista regionale, ².....
.....

Il/la sottoscritto/a dichiara, altresì, di non aver accettato la
candidatura per altre liste regionali della stessa Regione e di essersi
presentato/a, invece, come candidato/a, nella collegata lista circoscrizionale
recante il contrassegno nella
circoscrizione di.....

A norma dell'articolo 9, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 e
per gli effetti previsti dall'articolo 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e
successive modificazioni, il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali

¹ Indicare il cognome e il nome; per le donne coniugate o vedove, può essere indicato anche il cognome del marito.

² Indicare, in alternativa, “di appartenere al gruppo di liste recante il contrassegno.....”
OPPURE “di assumere la qualifica di indipendente”.

nelle quali può incorrere in caso di dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso di atti falsi, dichiara di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incandidabilità stabilite dallo stesso d.lgs. n. 235/2012.

....., addì 20....


.....
Firma del candidato supplente

AUTENTICAZIONE) DELLA FIRMA DEL CANDIDATO SUPPLENTE³
CHE DICHIARA DI ACCETTARE LA SUPPLENZA E L'EVENTUALE CANDIDATURA A CONSIGLIERE REGIONALE

A norma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vera e autentica la firma apposta in mia presenza alla sopra estesa dichiarazione di accettazione della candidatura dal sig., nato a il., domiciliato in della cui identità sono certo.

Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.

....., addì 20.....



.....
Firma leggibile (*nome e cognome per esteso*) e qualifica del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

³ Può autenticare uno dei soggetti espressamente previsti dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni [si veda il cap. IX, paragrafo 56]

Elezione del Consiglio regionale
e del Presidente della Giunta regionale del Piemonte

MODELLO DI DICHIARAZIONE
DEL DELEGATO ALLA PRESENTAZIONE
DELLA LISTA CIRCOSCRIZIONALE
PER IL COLLEGAMENTO DI QUEST'ULTIMA
CON UN CANDIDATO ALLA CARICA DI
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

[Articolo 19, comma 7, lettera d), della legge regionale 12/2023]

(*) – Si veda anche il modello allegato n. 10 di dichiarazione del candidato Presidente della Giunta regionale attestante la dichiarazione di collegamento con le liste circoscrizionali.

ALLEGATO N. 9

Modello di dichiarazione del delegato alla presentazione della lista circoscrizionale per il collegamento con un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale

NOTA BENE — Questo documento deve essere compilato e autenticato in duplice esemplare, uno dei quali va allegato agli atti di presentazione della lista circoscrizionale. Il secondo esemplare deve essere consegnato ai delegati presentatori della candidatura a Presidente della Giunta regionale per essere, quindi, allegato alla documentazione di presentazione di tale candidatura al fine di attestare la convergenza del collegamento.

Il/la sottoscritto/a,
nato/a a..... il,
domiciliato/a in,
delegato/a alla presentazione della lista circoscrizionale recante il
contrassegno,
per la circoscrizione elettorale di,
dichiara che, in occasione dell'elezione del Presidente della Giunta regionale
e del Consiglio regionale del Piemonte, che si svolgerà il
..... 20....., la lista circoscrizionale da
lui presentata è collegata alla candidatura a Presidente della Giunta regionale
del/la sig./sig.ra e

alla relativa lista regionale contraddistinta dal seguente contrassegno:

.....
.....
.....

....., addì..... 20...

.....
Firma del delegato alla presentazione della lista circoscrizionale
per il collegamento della medesima con una lista regionale


AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA¹
DEL DELEGATO ALLA PRESENTAZIONE DELLA LISTA CIRCOSCRIZIONALE

A norma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vera e autentica la firma apposta in mia presenza alla sopra estesa dichiarazione di collegamento con la candidatura a Presidente della Giunta regionale per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale del Piemonte del/la sig/ signa

.....,
nato/a a il
domiciliato/a in

della cui identità sono certo. Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.

....., addì..... 20...



.....

Firma leggibile (*nome e cognome per esteso*) e qualifica del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

¹ Può autenticare uno dei soggetti espressamente previsti dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni [si veda il cap. IX, paragrafo 56].

Elezione del Consiglio regionale
e del Presidente della Giunta regionale del Piemonte

MODELLO DI DICHIARAZIONE
DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE ATTESTANTE LA DICHIARAZIONE
DI COLLEGAMENTO CON LE LISTE CIRCOSCRIZIONALI

[articolo 19, comma 7, lettera d), della legge regionale 12/2023]

(*) Si veda anche il modello allegato n. 9 di dichiarazione del delegato alla presentazione della lista circoscrizionale per il collegamento di quest'ultima con la lista regionale.

ALLEGATO N. 10

Modello di dichiarazione del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale di attestazione del collegamento con una o più liste circoscrizionali

NOTA BENE — Questo documento deve essere compilato e autenticato in più esemplari, che vanno consegnati ai delegati presentatori di ciascuna lista circoscrizionale per essere, quindi, allegati alla documentazione di presentazione della lista, al fine di attestare la convergenza del collegamento.

Il/la sottoscritto/a.....,
nato/a a, il
e domiciliato in.....,
candidato/a alla carica di Presidente della Giunta regionale per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale del Piemonte del20....
la cui lista regionale reca il seguente contrassegno

attesta il collegamento con i gruppi di liste circoscrizionali contraddistinti dai seguenti contrassegni:

- 1).....
presentate nelle seguenti circoscrizioni:.....
- 2).....
presentate nelle seguenti circoscrizioni:.....
- 3).....
presentate nelle seguenti circoscrizioni:.....

4).....
presentate nelle seguenti circoscrizioni:.....
.....

5).....
presentate nelle seguenti circoscrizioni:.....
.....

6).....
presentate nelle seguenti circoscrizioni:.....
.....


Luogo e data

.....
Firma del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA¹
DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

A norma dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vera e autentica la firma apposta in mia presenza alla sopra estesa dichiarazione del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale sig./m..... , nato/a a il , domiciliato in , della cui identità sono certo. Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.

....., addì..... 20...



.....
Firma leggibile (*nome e cognome per esteso*) e qualifica del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione
qualifica

¹ Può autenticare uno dei soggetti espressamente previsti dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni [v. cap. IX, paragrafo 56].

Elezione del Consiglio regionale
e del Presidente della Giunta regionale del Piemonte

MODELLO DI VERBALE DI RICEVUTA
DI UNA LISTA CIRCOSCRIZIONALE DI CANDIDATI
CON OBBLIGO DI RACCOLTA DELLE SOTTOSCRIZIONI

RILASCIATO DALLA CANCELLERIA
DELL'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE
COSTITUITO PRESSO IL TRIBUNALE
DEL CAPOLUOGO DI PROVINCIA

ALLEGATO N. 11

Modello di verbale di ricevuta di una lista circoscrizionale di candidati con obbligo di raccolta delle sottoscrizioni rilasciato dalla cancelleria dell'ufficio centrale circoscrizionale costituito presso il tribunale del capoluogo di provincia

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE

DEL 20....

CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE DI.....

CANCELLERIA DEL TRIBUNALE DI

L'anno duemila..... , addì del mese di,
alle ore , si è presentato, presso questa cancelleria, il/la sig/sig.ra
.....
nato/a ail
il/la quale ha dichiarato di depositare una lista circoscrizionale di candidati, per
l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale del
Piemonte la quale intende contraddistinguersi con il seguente contrassegno:
.....
.....

Il/la sottoscritto/a procede all'identificazione del presentatore e accerta
che il medesimo è il/la sig/sig.ra
il/la quale ha depositato una lista circoscrizionale di candidati per l'elezione
del predetto Presidente della Giunta e del Consiglio regionale, la quale si
distingue con l'indicato contrassegno e che è sottoscritta da numero
..... elettori della suindicata circoscrizione elettorale, le cui
firme sono contenute in numero..... atti.

Allegati alla predetta lista circoscrizionale di candidati sono stati presentati anche:

- a) numero certificati individuali e numero certificati collettivi comprovanti che i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista circoscrizionale sono elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni della suindicata circoscrizione elettorale;
- b) numero dichiarazioni di accettazione della candidatura, debitamente sottoscritte e autenticate, contenenti anche le dichiarazioni sostitutive dei candidati attestanti l'insussistenza della condizione di incandidabilità a norma del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;
- c) numero certificati comprovanti che i candidati della predetta lista circoscrizionale sono iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;
- d) dichiarazione di collegamento della lista circoscrizionale con la candidatura a Presidente della Giunta regionale che si presenta per l'elezione del medesimo Consiglio regionale;
- e) dichiarazione del candidato Presidente della Giunta regionale di attestazione del collegamento con le liste circoscrizionali;
- f) modello del contrassegno della lista circoscrizionale.

La dichiarazione di presentazione della lista circoscrizionale contiene la designazione dei signori

1).....nato ail


2).....nato ail

come delegati della lista stessa ai sensi dell'articolo 19, comma 8, della l.r. 12/2023.

Alla predetta lista circoscrizionale è attribuito, secondo l'ordine di presentazione, il numero.....

Di quanto sopra viene redatto, in duplice esemplare, il presente verbale, che viene letto, confermato e sottoscritto.

IL DELEGATO AL DEPOSITO
DELLA LISTA CIRCOSCRIZIONALE



IL CANCELLIERE
DELL'UFFICIO CENTRALE
CIRCOSCRIZIONALE

.....

.....

Elezione del Consiglio regionale
e del Presidente della Giunta regionale del Piemonte

MODELLO DI VERBALE DI RICEVUTA DI UNA LISTA
CIRCOSCRIZIONALE DI CANDIDATI
CHE NON HA L'OBBLIGO DI RACCOGLIERE
SOTTOSCRIZIONI

RILASCIATO DALLA CANCELLERIA
DELL'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE
COSTITUITO PRESSO IL TRIBUNALE
DEL CAPOLUOGO DI PROVINCIA

[Articolo 19 della legge regionale 12/2023]

Modello di verbale di ricevuta di una lista circoscrizionale di candidati che non ha l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni rilasciato dalla cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale costituito presso il tribunale del capoluogo di provincia

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE
DEL20.....

CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE PROVINCIALE DI.....

CANCELLERIA DEL TRIBUNALE DI.....

L'anno duemila, addì del
mese di, alle ore., si è presentato, presso
questa cancelleria, il/la sig./sig.ra
nato/a a il, che ha
dichiarato di presentare una lista circoscrizionale di candidati, per l'elezione del
Presidente della Giunta e del Consiglio regionale del Piemonte
del.....20....., la quale intende contraddistinguersi con il seguente
contrassegno:
.....

Il/La sottoscritto/a procede all'identificazione del presentatore e accerta che il
medesimo è il/la sig./sig.ra....., che
ha depositato una lista circoscrizionale di candidati per l'elezione del Presidente
della Giunta e del Consiglio regionale, la quale si distingue con l'indicato
contrassegno e che non è sottoscritta da elettori della suindicata circoscrizione
elettorale in quanto **esonerata ai sensi della lettera¹**, comma 3,
dell'articolo 19 della l.r. 12/2023.

¹ Indicare se la presentazione della lista senza obbligo di raccogliere sottoscrizioni avviene ai sensi della lettera a), a-bis), b), c) ovvero d) del comma 3, dell'articolo 19 della l.r. 12/2023.

Allegati alla predetta lista circoscrizionale di candidati sono stati presentati anche:

a) numerodichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di consigliere regionale, firmate e autenticate, contenenti anche le dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza della situazione di incandidabilità di ciascun candidato, a norma del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;

b) numerocertificati attestanti che i candidati della lista circoscrizionale sono iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;

c) la dichiarazione di collegamento della lista circoscrizionale di candidati con il candidato Presidente della Giunta regionale sig./sig.ra e la relativa lista regionale contraddistinta dal seguente contrassegno:
.....

d) la dichiarazione del candidato Presidente della Giunta regionale attestante il collegamento con le liste circoscrizionali, firmata e autenticata;

e) la dichiarazione - sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o del gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali, ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio - attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso²;

f) modello del contrassegno della lista circoscrizionale, in due dimensioni e in triplice esemplare per ciascuna dimensione;

[solamente se la dichiarazione di presentazione avviene ai sensi delle **lettere a-bis) e b)**:

g) numero dichiarazione/i del/dei **presidente/i o segretario/i di partito, gruppo politico o movimento** con la/le quale/i si attesta:

- ai sensi della lettera a-bis) dell'articolo 19 della l.r. 12/2023, che la lista è espressione di forze politiche o movimenti corrispondenti a gruppi parlamentari

² Solamente per partiti o gruppi politici che abbiano avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle Camere o nel Parlamento europeo o che siano costituiti in gruppi parlamentari anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso

presenti in almeno una delle due Camere al momento dell'indizione delle elezioni;
- ai sensi della lettera b), comma 3, dell'articolo 19 della l.r. 12/2023, che la lista è espressione di forza/e politiche corrispondente/i al/ai gruppo/i consiliare/i regolarmente costituito/i alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni.]

La dichiarazione di presentazione della lista circoscrizionale contiene l'indicazione:

1) del/la sig./sig.ra.....
nato/a a il

2) del/la sig./sig.ra.....
nato/a a il
come delegati della stessa, ai sensi dell'articolo 19, comma 8, della legge 19 luglio 2023, n. 12.

Alla predetta lista circoscrizionale è attribuito, secondo l'ordine di presentazione, il numero

Di quanto sopra viene redatto, in duplice esemplare, il presente verbale, che viene letto, confermato e sottoscritto.

Il presentatore
della lista circoscrizionale



Il cancelliere
dell'Ufficio centrale circoscrizionale

.....

.....

Elezione del Consiglio regionale
e del Presidente della Giunta regionale del Piemonte

MODELLO DI VERBALE DI RICEVUTA
DI UNA CANDIDATURA
ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE E DELLA RELATIVA LISTA REGIONALE

RILASCIATO DALLA CANCELLERIA
DELL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE
COSTITUITO PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI TORINO

ALLEGATO N. 12

Modello di verbale di ricevuta di una candidatura alla carica di
Presidente della Giunta regionale e della relativa lista regionale
rilasciato dalla cancelleria dell'Ufficio centrale regionale
costituito presso la corte d'appello di Torino

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE
DEL20.....

CANCELLERIA DELLA CORTE D'APPELLO DI TORINO

L'anno duemila, addì del
mese di, alle ore, si è presentato/a, presso
questa cancelleria, il/la sig./ra,
che ha dichiarato di presentare, per l'elezione del Presidente della
Giunta regionale e del Consiglio regionale del Piemonte, la
candidatura a Presidente della Giunta regionale del/la
sig./ra..... con
la relativa lista regionale di candidati la quale intende
contradistinguersi con il seguente contrassegno:.....
.....

Il sottoscritto procede all'identificazione del presentatore e accerta che il
medesimo è il/la sig./ra,
nato/a a, il
che ha depositato la suddetta candidatura a Presidente della Giunta
regionale con la relativa lista regionale per l'elezione del Presidente
della Giunta e del Consiglio regionale, sottoscritta da numero
elettori di comuni della regione, le cui firme sono contenute in numero
..... atti.

Allegati alla predetta candidatura a Presidente della Giunta regionale con la relativa lista regionale sono stati presentati anche:

a) numero certificati individuali e numero certificati;

b) collettivi comprovanti che i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della candidatura a Presidente della Giunta regionale e della relativa lista regionale sono elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni della Regione;

c) la dichiarazione di accettazione della candidatura a Presidente della Giunta regionale, debitamente sottoscritta e autenticata, contenente anche la dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità a norma del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;

d) numero dichiarazioni di accettazione delle candidature dei candidati della lista regionale, debitamente sottoscritte e autenticate, contenenti anche le dichiarazioni sostitutive dei candidati attestanti l'insussistenza della condizione di incandidabilità a norma del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;

e) numero dichiarazioni dei candidati supplenti di accettazione della supplenza e dell'eventuale candidatura, firmate e autenticate, contenenti anche le dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza della situazione di incandidabilità, a norma del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;

f) numero certificati comprovanti che il candidato a Presidente della Giunta regionale e i candidati della relativa lista regionale sono iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;

g) dichiarazione di collegamento della candidatura a Presidente della Giunta regionale e della relativa lista regionale con almeno un gruppo di liste circoscrizionali che si presentano per l'elezione del medesimo Consiglio regionale;

h) numero dichiarazioni di collegamento delle liste circoscrizionali con la candidatura a Presidente della Giunta regionale e della relativa lista regionale, rese dai delegati delle liste circoscrizionali;

i) modello del contrassegno della lista regionale.

La dichiarazione di presentazione della candidatura a Presidente della Giunta

regionale e della relativa lista regionale contiene la designazione di:

1) del/la sig./sig.ra.....

nato/a a il

2) del/la sig./sig.ra.....

nato/a a il

come delegati della lista stessa ai sensi dell'articolo 20, comma 6, lettera b), della l.r. 12/2023.

Alla predetta candidatura a presidente della Giunta regionale con la relativa lista regionale è attribuito, secondo l'ordine di presentazione, il numero

Di quanto sopra viene redatto, in duplice esemplare, il presente verbale, che viene letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESENTATORE
DELLA LISTA REGIONALE



IL CANCELLIERE
DELL'UFFICIOCENTRALE REGIONALE

.....

.....

Elezione del Consiglio regionale
e del Presidente della Giunta regionale del Piemonte

MODELLO DI VERBALE DI RICEVUTA DI UNA
CANDIDATURA ALLA CARICA
DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
CON LA RELATIVA LISTA REGIONALE DI
CANDIDATI
CHE NON HA L'OBBLIGO
DI RACCOGLIERE LE SOTTOSCRIZIONI

RILASCIATO DALLA CANCELLERIA
DELL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE
COSTITUITO PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI TORINO

[Articolo 20 della legge regionale 12/2023]

Modello di verbale di ricevuta di una candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale con la relativa lista regionale di candidati che non ha l'obbligo di raccogliere sottoscrizioni rilasciato dalla cancelleria dell'Ufficio centrale regionale costituito presso la corte d'appello del capoluogo di Regione

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE
DEL20.....

CANCELLERIA DELLA CORTE D'APPELLO DI

L'anno duemila..... ,addì
del mese di, alle ore, si è presentato,
presso questa cancelleria, il/la sig./sig.ra
nato/a il,
che ha dichiarato di presentare per l'elezione del Presidente della
Giunta e del Consiglio regionale del Piemonte del.....20.....,
la candidatura a Presidente della Giunta regionale del/la sig./sig.ra
..... nato/a il
..... con la relativa lista regionale di numero dieci
candidati alla carica di consigliere regionale la quale intende
contraddistinguersi con il seguente contrassegno:
.....,
nonché l'elenco di numero.....candidati supplenti di cui
all'articolo 18, comma 2, della l.r. 12/2023.

Il/La sottoscritto/a procede all'identificazione del presentatore e
accerta che il medesimo è il/la sig./sig.ra,
che ha depositato una lista regionale di candidati per l'elezione del
Presidente della Giunta e del Consiglio regionale, la quale si
distingue con l'indicato contrassegno e che non è sottoscritta da
elettori di comuni della regione in quanto esonerata ai sensi della

lettera¹ , comma 3, dell'articolo 19, a cui rinvia il comma 3 dell'articolo 20 della l.r. 12/2023.

Allegati alla predetta candidatura, sono stati presentati anche:

a) la dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale, firmata e autenticata, contenente anche la dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza della situazione di incandidabilità, a norma del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;

b) numero dichiarazioni di ciascun candidato della lista regionale di accettazione della candidatura alla carica di consigliere regionale, firmate e autenticate, contenenti anche le dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza della situazione di incandidabilità, a norma del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;

c) numero dichiarazioni di ciascun candidato supplente di accettazione della supplenza e dell'eventuale candidatura alla carica di consigliere regionale, firmate e autenticate, contenenti anche le dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza della situazione di incandidabilità, a norma del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;

d) numero certificati di iscrizione del candidato Presidente della Giunta regionale e dei componenti della lista regionale e dei candidati supplenti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;

e) numero dichiarazioni di collegamento con la candidatura a Presidente della Giunta regionale dei delegati al deposito delle liste circoscrizionali, firmate e autenticate;

f) la dichiarazione - sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o del gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali, ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio - attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso²;

¹ Indicare se la presentazione della lista senza obbligo di raccogliere sottoscrizioni avviene ai sensi della lettera a), a-bis), b), c) ovvero d) del comma 3, articolo 19, come richiamato dal comma 3 dell'articolo 20 della l.r. 12/2023.

² Solamente per partiti o gruppi politici che abbiano avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle Camere o nel Parlamento europeo o che siano costituiti in gruppi parlamentari anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso.

g) modello del/dei contrassegno/i della lista regionale, in due dimensioni e in triplice esemplare per ciascuna dimensione;

[*solamente se la dichiarazione di presentazione avviene ai sensi delle **lettere a-bis) e b):***

h) numero dichiarazione/i del/dei **presidente/i o segretario/i di partito, gruppo politico o movimento** con la/le quale/i **si attesta:**

- ai sensi della lettera a-bis) dell'articolo 19, a cui rinvia il comma 3 dell'articolo 20, della l.r. 12/2023, che la lista è espressione di forze politiche o movimenti corrispondenti a gruppi parlamentari presenti in almeno una delle due Camere al momento dell'indizione delle elezioni;

- ai sensi della lettera b), comma 3, dell'articolo 19, a cui rinvia il comma 3 dell'articolo 20, della l.r. 12/2023, che la lista è espressione di forza/e politiche corrispondente/i al/ai gruppo/i consiliare/i regolarmente costituito/i alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni.]

La dichiarazione di presentazione della candidatura contiene l'indicazione:

1) del/la sig./sig.ra

nato/a a il

2) del/la sig./sig.ra


nato/a a il

come delegati della stessa, ai sensi dell'articolo 20, comma 6, lettera b), della legge 12/2023.

Alla predetta candidatura è attribuito, secondo l'ordine di presentazione, il numero

Di quanto sopra viene redatto, in duplice esemplare, il presente verbale, che viene letto, confermato e sottoscritto.

.....
IL PRESENTATORE
DELLA LISTA REGIONALE



.....
IL CANCELLIERE
DELL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE

Elezione del Consiglio regionale
e del Presidente della Giunta regionale del Piemonte

MODELLO DI DESIGNAZIONE DEL RAPPRESENTANTE
DI UNA LISTA CIRCOSCRIZIONALE DI CANDIDATI
PRESSO L'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE
DEL 20.....

CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE DI

CANCELLERIA DEL TRIBUNALE DI

L'anno duemila....., addì del mese di ,
alle ore
il/la sig./sig.ra nato/a a
il e il/la sig./sig.ra nato/a
a il
nella loro qualità di delegati della lista circostrizionale per l'elezione del
Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale del Piemonte
del 20..... ,
recante il seguente contrassegno:
.....
e contraddistinta con il numero di presentazione

DESIGNANO

Ai sensi dell'art. 19, comma 8, della legge regionale n. 12/2023,

il sig./la sig.ra , domiciliato/a in
..... come rappresentante **effettivo -
supplente** dell'anzidetta lista circoscrizionale presso l'Ufficio centrale
circoscrizionale costituito presso il tribunale di

Firma

Firma


AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI ¹

A norma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
certifico vere e autentiche le firme, apposte in mia presenza, dei signori

..... da me identificati mediante

.....

....., addi..... 20...



.....

Firma leggibile (*nome e cognome per esteso*) e qualifica del pubblico
ufficiale che procede all'autenticazione

¹ Può autenticare uno dei soggetti espressamente previsti dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni [si veda il cap. IX , paragrafo 56]

Elezione del Consiglio regionale
e del Presidente della Giunta regionale del Piemonte

MODELLO DI RICEVUTA DELLA DESIGNAZIONE
DEL RAPPRESENTANTE
DI UNA LISTA CIRCOSCRIZIONALE DI CANDIDATI
PRESSO L'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE

Modello di ricevuta della designazione del rappresentante di una lista circoscrizionale presso l'Ufficio centrale circoscrizionale

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELPIEMONTE
DEL 20.....

CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE DI

CANCELLERIA DEL TRIBUNALE DI

L'anno duemila..... , addì del mese di ,
alle ore , è stata presentata presso questa cancelleria
la dichiarazione scritta, debitamente sottoscritta e autenticata, a firma
del/la sig./sig.ra nato/a a
il e del/la sig./sig.ra
nato/a a il
nella loro qualità di delegati della lista circoscrizionale all'elezione del
Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale del Piemonte
del 20..... ,
contraddistinta con il numero di presentazione
e recante il seguente contrassegno:
.....

con la quale il sig./la sig.ra
domiciliato/a in viene designato
come rappresentante **effettivo - supplente** dell'anzidetta lista
circostrizionale presso l'Ufficio centrale circostrizionale costituito
presso questo tribunale.

Si rilascia la presente ricevuta per attestare che la dichiarazione di cui
sopra è stata effettivamente depositata presso questa cancelleria.



.....

IL CANCELLIERE
DELL'UFFICIO CENTRALE CIRCOSTRIZIONALE

Elezione del Consiglio regionale
e del Presidente della Giunta regionale del Piemonte

MODELLO DI DESIGNAZIONE DEL RAPPRESENTANTE
DI UNA CANDIDATURA A PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE E DELLA RELATIVA LISTA REGIONALE DI
CANDIDATI PRESSO L'UFFICIO CENTRALE REGIONALE

ALLEGATO N. 14

Modello di designazione del rappresentante di una candidatura a Presidente della Giunta regionale e della relativa lista regionale presso l'Ufficio centrale regionale

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE

DEL 20.....

CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE DI

CANCELLERIA DELLA CORTE DI APPELLO DI

L'anno duemila..... , addì del mese di ,
alle ore ,
il/la sig./sig.ra
nato/a a il e il/la
sig./sig.ra
nato/a a il
nella loro qualità di delegati nella loro qualità di delegati del candidato
Presidente della Giunta regionalee
della relativa lista regionale recante il seguente
contrassegno.....
contraddistinti con il numero di presentazione..... per
l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale
del Piemonte del 20.....

DESIGNANO


Ai sensi dell'art. 20, comma 6, lett. b) della legge regionale n. 12/2023,
il sig./la sig.ra
domiciliato/a in come rappresentante
effettivo - supplente dell'anzidetto candidato Presidente della Giunta
regionale e della relativa lista regionale presso l'Ufficio centrale
regionale costituito presso la Corte d'appello di

Firma

Firma

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI ¹

A norma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
certifico vere e autentiche le firme, apposte in mia presenza, dei signori
..... da me identificati mediante
.....
....., addi..... 20...



.....

Firma leggibile (*nome e cognome per esteso*) e qualifica del pubblico
ufficiale che procede all'autenticazione

¹ Può autenticare uno dei soggetti espressamente previsti dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni [si veda il cap. IX , paragrafo 56]

Elezione del Consiglio regionale
e del Presidente della Giunta regionale del Piemonte

MODELLO DI RICEVUTA DELLA DESIGNAZIONE
DEL RAPPRESENTANTE
DI UNA CANDIDATURA A PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE E DELLA RELATIVA LISTA REGIONALE DI
CANDIDATI PRESSO L'UFFICIO CENTRALE REGIONALE

ALLEGATO N. 14 BIS

Modello di ricevuta della designazione del rappresentante di una candidatura a Presidente della Giunta regionale e della relativa lista regionale presso l'Ufficio centrale regionale

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE


DEL 20....

CANCELLERIA DELLA CORTE D'APPELLO DI

L'anno duemila , addì del mese di ,
alle ore , è stata presentata presso questa cancelleria
la dichiarazione scritta, debitamente sottoscritta e autenticata, a firma del
sig.....nato a.....il.....
e del sig.....nato a.....il.....
nella loro qualità di delegati del candidato Presidente della Giunta
regionale e della relativa lista regionale
recante il seguente contrassegno.....:
.....
.....
contraddistinti con il numero di presentazione.....
per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale
del Piemonte di 20....
con la quale il sig....., domiciliato in
....., viene designato come

rappresentante **effettivo - supplente** dell'anzidetto candidato Presidente della Giunta regionale e della relativa lista regionale presso l'Ufficio centrale regionale costituito presso questa corte d'appello.

Si rilascia la presente ricevuta per attestare che la dichiarazione di cui sopra è stata effettivamente depositata presso questa cancelleria.



.....

IL CANCELLIERE
DELL'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE

Elezione del Consiglio regionale
e del Presidente della Giunta regionale del Piemonte

MODELLO DI DESIGNAZIONE
DEL MANDATARIO ELETTORALE
DA PARTE DI UN CANDIDATO
A CONSIGLIERE REGIONALE
O A PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

[Articolo 5, comma 4, della legge 23 febbraio 1995, n. 43,
e articolo 7, commi 3 e 4, della legge 10 dicembre 1993, n. 515]

Modello di designazione del mandatario elettorale da parte di un candidato a consigliere regionale o a Presidente della Giunta regionale

DESIGNAZIONE DEL MANDATARIO ELETTORALE

(da presentare al Collegio regionale di garanzia elettorale costituito presso la Corte d'appello¹, insieme all'atto di accettazione del mandatario, v. allegato 15 BIS)

Il/La sottoscritto/a
nato/a a il
residente in..... Tel.
e-mail..... PEC.....

avendo accettato la candidatura per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale del Piemonte che si svolgerà il

(indicare una delle seguenti opzioni)

- nella lista circoscrizionale presentata nella circoscrizione elettorale di e contraddistinta dal seguente contrassegno: ;
- nella lista regionale del candidato Presidente contraddistinta dal seguente contrassegno: ;
- a Presidente della Giunta regionale, la cui lista regionale è contraddistinta dal seguente contrassegno

¹ Collegio Regionale di Garanzia Elettorale presso la Corte di Appello di Torino – C.so Vittorio Emanuele 130, Torino – PEC: elettoriale.ca.torino@giustiziacert.it.

in riferimento all'articolo 5, comma 4, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, e all'articolo 7, commi 3 e 4, della legge 10 dicembre 1993, n. 515

DESIGNA,

quale mandatario elettorale per tutti gli adempimenti previsti dalla legge, il/la sig./sig.ra
nato/a a il
residente in Tel.
e-mail PEC


.....
Firma del candidato che designa il
mandatario elettorale

NB: Allegare il documento d'identità del candidato e del mandatario elettorale.

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DEL CANDIDATO
CHE DESIGNA IL MANDATARIO ELETTORALE ²

A norma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vera e autentica la firma apposta in mia presenza alla sopra estesa dichiarazione di designazione del mandatario elettorale dal sig./sig.ra
nato/a a il
domiciliato/a in
della cui identità sono certo. Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.

....., addì 20.....



.....
Firma leggibile (*nome e cognome per esteso*) e qualifica
del pubblico ufficiale che autentica la firma

² L'autenticazione deve essere effettuata da uno dei soggetti previsti dall'articolo 14, comma 1, della legge 53/1990.

Elezione del Consiglio regionale
e del Presidente della Giunta regionale del Piemonte

MODELLO DI ATTO DI ACCETTAZIONE
DELL'INCARICO
DI MANDATARIO ELETTORALE

[articolo 5, comma 4, della legge 23 febbraio 1995, n. 43,
e articolo 7, commi 3 e 4, della legge 10 dicembre 1993, n. 515]

ATTO DI ACCETTAZIONE DELL'INCARICO DI MANDATARIO ELETTORALE

(da presentare al Collegio regionale di garanzia elettorale costituito presso la Corte d'appello¹, insieme all'atto di designazione del mandatario, v. allegato 15)

PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE

DEL.....20.....

Il/La sottoscritto/a

nato/a a il

residente a

Via/Piazza

essendo stato/a designato/a mandatario elettorale dal/la Sig./ra

.....

- candidato/a alle elezioni regionali del Piemonte del

.....

nella lista circoscrizionale/regionale contraddistinta dal seguente

contrassegno:

.....

.....

OPPURE

- candidato/a alla carica di Presidente della Giunta regionale,

¹ Collegio Regionale di Garanzia Elettorale presso la Corte di Appello di Torino – C.so Vittorio Emanuele 130, Torino – PEC: elektorale.ca.torino@giustiziacert.it

DICHIARA

di accettare l'incarico consapevole dei poteri e degli obblighi in forza della predetta nomina con particolare riferimento a quanto disciplinato dalla legge 515/1993.

....., addì..... 20...


.....
Firma del mandatario

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DEL MANDATARIO²

A norma dell'art. 21 del D.P.R 28 dicembre 2000 n. 445, certifico vera e autentica la firma apposta, in mia presenza, alla sopra estesa dichiarazione di accettazione a mandatario elettorale dal/la Sig./ra
nato/a a (..) il
residente a
da me identificato con il seguente documento di identificazione:
.....

Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.

....., addì..... 20...



.....
Firma leggibile (*nome e cognome per esteso*) e qualifica del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

² L'autenticazione deve essere effettuata da uno dei soggetti previsti dall'articolo 14, comma 1, della legge 53/1990.

Elezione del Consiglio regionale
e del Presidente della Giunta regionale del Piemonte

MODELLO DEL MANIFESTO
CON I CANDIDATI PRESIDENTI
E RELATIVE LISTE REGIONALI E LE
LISTE CIRCOSCRIZIONALI DEI CANDIDATI

